# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

# 172ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente PINTO

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 3

**Discussione:**

**(1720) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

* PEDRAZZINI *(Lega Nord), relatore* ..... 4, 23
RADICE *(Forza Italia)* ..... 8
ALÒ *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 10
TERRACINI *(Forza Italia)* ..... 11
FALOUI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... 11
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 13
STANZANI GHEDINI *(Forza Italia)* ..... 16
BACCARINI *(PPI)* ..... 17
ANGELONI *(Progr. Feder.)* ..... 20
STELLA RICHTER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 23

**Discussione e approvazione, con modificazioni:**

**(1699) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

GUERZONI *(Progr. Feder.), relatore* . *Pag.* 25 *e passim*
MARCHETTI *(Rifond Com.-Progr.)* .. 25 *e passim*
* DIONISI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 27
CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 29
SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 31 *e passim*
DE LUCA *(Progr. Feder.)* ..... 35, 45
GIOVANELLI *(Progr. Feder.)* ..... 37, 41
NAPOLI *(CCD)* ..... 38
TERRACINI *(Forza Italia)* ..... 38, 48, 49
* VILLONE *(Progr. Feder.)* ..... 40, 58
SMURAGLIA *(Progr. Feder.)* ..... 45, 47, 49
FLORINO *(AN)* ..... 46 *e passim*
* STANISCIA *(Progr. Feder.)* ..... 47
SPERONI *(Lega Nord)* ..... 47, 55
FIEROTTI *(Forza Italia)* ..... 56, 72


TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... *Pag.* 57
RECCIA *(AN)* ..... 58
* TAMPONI *(PPI)* ..... 67
LOMBARDI-CERRI *(Lega Nord)* ..... 70

**Disegno di legge (1765) fatto proprio da Gruppo parlamentare:**

PRESIDENTE ..... 73
* SERRA *(Lega Nord)* ..... 73

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995** .... 74

*ALLEGATO*

**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione . 75

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

Variazioni nella composizione ..... 75

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati *Pag.* 76
Annunzio di presentazione ..... 76
Apposizione di nuove firme ..... 77
Assegnazione ..... 77
Cancellazione dall'ordine del giorno ..... 78

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 79

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 79

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 80

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 80, 83
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 104

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 30 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abramonte, Alberici, Baldelli, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Costa, Degaudenz, Di Orio, Gibertoni, Gregorelli, Imposimato, Leone, Mancuso, Manieri, Pagano, Palumbo, Pietra Lenzi, Rocchi, Secchi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biscardi, a Roma, per attività della 7ª Commissione permanente; Bedin, Loreto, Fronzuti e Riani, a Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 27 maggio 1995 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività» (1770);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente:*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» (1771).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge:**

**(1720) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pedrazzini, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

* PEDRAZZINI, *relatore*. Signor Presidente, a seguito della conversione in legge del decreto-legge sulle attività imprenditoriali e della scadenza della sospensione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 101 con l'intento di introdurre una disciplina transitoria per l'applicazione della legge n. 109 e restituire operatività, rendendole più flessibili, ad alcune norme già comprese nella legge stessa.

È doveroso ricordare che il blocco delle opere pubbliche è cominciato ben prima dell'approvazione della legge n. 109, causa l'emergere degli intrecci tra politica e affari sbocciati poi in Tangentopoli, causa la drastica riduzione dei finanziamenti pubblici e causa la naturale recessione dei cicli espansivi dell'edilizia, che hanno toccato livelli massimi negli anni Sessanta, anche per il prevalere del recupero del patrimonio edilizio esistente sul nuovo costruito. D'altronde, è pur vero che la legge n. 109 del 1994, di per sè eccessivamente rigida e restrittiva, andando oltre le stesse normative comunitarie, anche se a ragione dato il particolare momento di moralizzazione del paese al quale ha dovuto far fronte, non ha aiutato il settore a riprendersi.

Il motivo di ciò sta soprattutto in due carenze sostanziali: il continuo rimando, direttamente o indirettamente, a regolamenti di attuazione e la mancata previsione di un periodo transitorio, che potesse da una parte permettere il proseguimento dei lavori in corso basati su normative preesistenti e dall'altra assicurare alle amministrazioni pubbliche il tempo necessario per organizzarsi. Inoltre, il settore dei lavori pubblici sta attraversando un periodo di grave crisi. Riferisco alcuni dati. Il 1994 è il terzo anno consecutivo di una crisi senza precedenti nella storia dell'economia di un settore pur da sempre in funzione di stabilizzatore congiunturale secondo l'insegnamento keynesiano. È una crisi che non riguarda solo il volume d'affari che produceva il settore e che in questi anni non produce più: si tratta di una crisi che mette dolorosamente a nudo i limiti del settore produttivo. Questo si compone, come invece spesso si dimentica da parte di cronisti disinformati o interessati o maliziosi, di piccole e medie imprese su base familiare, caratterizzate da scarsa capitalizzazione e con il peso di un proibitivo accesso al sistema del credito. Un settore di tal fatta mostra elasticità nei confronti di congiunture economiche sfavorevoli di breve durata, non ce la fa a resistere alla forza di onde così lunghe.

L'operatore del settore - l'impresa edile - oltre ai propri problemi - credito, costi di manodopera, eccetera - ha un ulteriore problema: la sua totale attività dipende da atti e provvedimenti dell'amministrazione e deve fare i conti con leggi oscure e con amministrazioni non all'altezza del compito.

L'operatore-impresa ha bisogno di provvedimenti più strategici e meno tattici, quindi leggi di lungo respiro e non provvedimenti dei quali si palesa la breve durata. Parlo di breve durata in quanto alla Camera dei deputati è in discussione una legge-quadro sui lavori pubblici; qualora venisse approvata dovrà sostituire questo decreto-legge che oggi stiamo esaminando.

Vi è però un problema. Spesso quello che noi cerchiamo di definire come provvisorio diventa definitivo, e in questo settore non me lo auguro. Ricordo il famoso ponte dell'Accademia del 1934, costruito a Venezia come provvisorio, che tuttora esiste e si conserva bene.

Analizziamo per punti quanto ci viene proposto. All'articolo 1 si prevede l'adozione del regolamento di cui alla legge n. 109 per il 30 settembre 1995 e la sua entrata in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109, così come modificata dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla stessa legge n. 109.

Per le opere pubbliche, i cui progetti siano affidati da quel momento in poi, si applica integralmente la legge n. 109 e il suo regolamento di applicazione.

Si noti che l'articolo 3 contiene alla lettera *a-bis)* del comma 1 una disposizione diversa, che prevede la contestuale ripubblicazione di tutte le disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

È doveroso sottolineare che tale disposizione, pur avendo indubbiamente e giustamente lo scopo di dare maggior certezza agli operatori e alle amministrazioni pubbliche, visto il farraginoso groviglio di norme in materia emanate già dal 1865, rende alquanto incerta la data precisa dell'entrata in vigore del regolamento.

Per tutte le opere pubbliche, i cui progetti vengano affidati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 e l'entrata in vigore del regolamento, si applica la legge n. 109 del 1994, così come modificata dal presente decreto, al di fuori delle disposizioni che rinviano al regolamento e delle norme sulla istituzione dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, che viene demandata all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Inoltre, viene data la possibilità, per i bandi e gli avvisi di gara pubblicati in questa fase transitoria, che va dall'entrata in vigore della legge n. 109 alla legge di conversione del decreto-legge n. 101, di poter applicare le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

Il concetto di abituare pian piano alla nuova normativa è certamente positivo, anche se i riferimenti temporali previsti, troppo vicini alla discussione del disegno di legge, destano perplessità. Si rischia cioè di avere affidamenti di progetti in questo periodo senza la necessaria valutazione programmatoria, basati piuttosto sull'assunto che occorre sfruttare la situazione favorevole. Il comma 7 va in questa direzione.

L'articolo 2 apporta semplificazioni e fornisce chiarimenti relativamente al corrispondente articolo della legge n. 109.

L'articolo 3-*bis* prevede la creazione di un ispettorato tecnico presso il Ministero. Sono state rinviate ad un disegno di legge quadro invece la programmazione, la qualificazione e l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici. Questo ispettorato tecnico presso il Ministero viene ad essere il terzo organismo del genere. Infatti esistono già un nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, composto di ben 35 persone, e un nucleo ispettivo composto di altre 25 unità. L'ispettorato tecnico sui lavori pubblici sarà composto di 125 persone.

Le perplessità riguardano il futuro, cioè dove verranno allocate queste persone quando verrà costituito il servizio. Inoltre l'organo è in contrasto con le strutture preesistenti: si era cercato di distribuire questi compiti ispettivi a livello tecnico sul territorio, evitando di centralizzarli presso il Ministero.

Nelle misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione (articolo 4-*bis*) costituisce novità l'introduzione della figura del coordinatore unico per la fase triennale di programmazione che coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi, elabora il programma, verifica la copertura finanziaria e la disponibilità delle aree e può anche coincidere con lo stesso responsabile del procedimento di attuazione. Si vede favorevolmente poi la previsione della convocazione della conferenza dei servizi da parte del responsabile del procedimento per l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari all'esecuzione dell'opera.

Rimane il dubbio su come possa conciliarsi la durata triennale dell'incarico del coordinatore unico con amministrazioni a durata diversa. Vi è inoltre il reale rischio di sminuire il responsabile unico del procedimento.

Il comma 2 prevede per il primo triennio un responsabile per ogni fase di progettazione e il comma 4-*quater* precisa che, qualora le amministrazioni non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto ai compiti del coordinatore unico, è possibile utilizzare servizi esterni con le procedure degli appalti di servizi.

Il comma 4-*ter* puntualizza che fino all'entrata in vigore del regolamento restano ferme le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori.

Si prevede poi l'abolizione dell'albo nazionale dei costruttori per la data del 31 dicembre 1999 e si stabilisce che fino a tale data il comitato centrale dell'albo può disporre la sospensione delle imprese, da tre a sei mesi, dalla partecipazione alle gare secondo i casi previsti dalla direttiva 93/37/CEE abrogando le norme relative alla sospensione e alla cancellazione dall'albo di cui alla legge n. 57 del 1962, incompatibili con la normativa comunitaria. Si evita cioè la sospensione e la cancellazione dall'albo per quelle imprese che provvedono a sostituire i loro amministratori inquisiti (la direttiva indica gli imprenditori e non le imprese) e si fa riferimento alle sentenze passate in giudicato.

Vorrei ricordare quanto scriveva il legislatore esattamente cento anni e cinque giorni fa, nella legge 25 maggio 1895, su questo argomento: «Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando

consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire, dall'ingegnere capo, per mezzo del Provveditore regionale, al Ministero, affinchè esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'articolo 340 della legge sui lavori pubblici». Cento anni fa le norme erano già severe.

L'articolo 5 regola la progettazione su tre livelli: preliminare, definitiva, esecutiva. È una chiarificazione di quanto già previsto nella legge n. 109.

Sono di rilevante importanza le disposizioni dell'articolo 5-*sexies* sulla redazione dei progetti, che assegnano di regola le progettazioni agli uffici tecnici dell'amministrazione e, solo nel caso di accertata carenza di organico, permettono l'assegnazione a soggetti esterni. Si nota che tali disposizioni si collocano nella direzione contraria a quella della separazione dei ruoli tra controllo da parte dell'amministrazione pubblica e redazione stessa del progetto.

Inoltre, al fine di responsabilizzare i pubblici dipendenti, è prevista la personale responsabilità per la redazione del progetto, nel qual caso la pubblica amministrazione si fa carico delle polizze assicurative dei suoi dipendenti per la copertura dei rischi di natura professionale.

A questo proposito, occorre ricordare come il legislatore dava precisa istruzione sul come progettare; si scriveva cento anni fa: «Gli ingegneri, nello studiare i progetti, devono essere ben compresi della responsabilità che viene loro addossata, devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che riesca il più conveniente tanto dal lato tecnico che da quello economico».

Questo è difficilmente conciliabile con l'attuale personale dell'amministrazione. Non generalizziamo di certo, ma dobbiamo ricordare che queste progettazioni possono essere affidate ad uffici tecnici di piccoli comuni, gli stessi che non sono stati nemmeno in grado di valutare le varie pratiche di condono o, peggio, sono stati conniventi. Questo è il forte dubbio che cerco di esprimere.

All'articolo 6, la parola «esecutivo» diviene «per l'appalto»; a tale proposito occorre una precisazione: o si parla di esecutivo o ci si riferisce all'appalto.

All'articolo 8-*ter* si affronta il problema delle varianti. Il vecchio legislatore spiegava: «Prima che si bandiscano gli esperimenti di asta pubblica o si aprano le licitazioni a trattativa privata, il Ministero ne informa l'ingegnere capo il quale dispone che, a cura dell'ufficiale che dovrà poi assumere la direzione dei lavori, si faccia una verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci, ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera affinchè sia accertato che, nell'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcune, si abbia tempo a prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più esatto.

In nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero, quando si tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finche l'ingegnere capo, in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incari-

cato come sopra, non abbia riferito sul risultato delle verificazioni, e proposto, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari».

Già il vecchio legislatore chiariva quali dovevano essere le procedure per consegnare i lavori, quale il comportamento qualora vi fossero delle differenze riscontrate. Si parla di una diversità massima pari al 30 per cento degli imprevisti; quindi l'ordine del 3 per cento sull'importo delle opere. Addirittura chiariva che non potevano essere autorizzate variazioni addizionali al progetto.

Questa e una vecchia legge del 1895 e la sto leggendo per evidenziare il contrasto rispetto a quanto scritto in questo disegno di legge.

L'articolo 9, relativo alle controversie, stabilisce innanzi tutto che si debba valutare preventivamente se non siano chiaramente ravvisabili gli estremi di risoluzione del contratto con precise responsabilità prima di qualunque accordo bonario, ove, come sempre, chi paga è lo Stato.

Per quanto riguarda il comma 3 sarebbe stato opportuno inserirlo in un altro documento legislativo.

Quelle elencate sono le perplessità che dall'analisi puntuale del testo sono emerse non solo in chi vi parla ma anche in Commissione.

Però, bisogna evidenziare anche un lato positivo: stiamo affrontando un grosso problema del settore. C'è una realtà ferma, di stanchezza: tutti aspettano questo provvedimento affinchè sblocchi un'enorme quantità di denaro pubblico che potrebbe ridare fiato alle imprese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Radice. Ne ha facoltà.

RADICE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come ho già dichiarato in occasione della discussione in Commissione, di fronte all'esame del disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge n. 101 ci si trova combattuti tra due posizioni antitetiche.

Da un lato rileviamo una crisi del settore delle costruzioni che mai aveva raggiunto in passato simili proporzioni; questa crisi, la più forte del secolo, che colpisce le imprese e soprattutto amareggia perchè, in un momento in cui l'economia dà segnali positivi in tutti gli altri campi, non trova riscontro, come si vorrebbe, in quello delle costruzioni.

Non esiste un'economia sana senza che il comparto delle costruzioni sia pienamente funzionante, anzi tradizionalmente si dice che esso è il motore dell'economia. Un motore che perde continuamente colpi, in una situazione che vede le aziende sempre più diminuire di numero e che vede soprattutto il problema occupazionale non ricevere una risposta.

Intanto il fenomeno della disoccupazione preoccupa, specialmente nel Mezzogiorno, dove un settore delle costruzioni in condizioni favorevoli e in grado di operare potrebbe dare un forte contributo alla risoluzione di tale problema. Vi è necessità, dunque, di regole certe, di leggi chiare e di stimoli perchè il comparto possa operare come dovrebbe.

Dall'altro lato, però, proprio il settore delle costruzioni è quello che è uscito maggiormente colpito, oserei dire stravolto, dal grande fenomeno di Tangentopoli. Dal clima di Tangentopoli, dal desiderio e dalla

necessità di avere chiarezza in questo comparto è nata una legge, la n. 109 del 1994. È una legge che tanti ancora oggi vogliono difendere, la maggior parte degli operatori ha capito quali sono i suoi difetti, la sua farraginosità, il blocco che essa determina perchè, invece di aiutare un settore che ne ha assolutamente bisogno, si è mostrato il mezzo che lo ha bloccato definitivamente.

Ad un certo punto è emersa la necessità di intervenire e di sospendere l'applicazione della legge n. 109, affinchè il settore non registrasse un crollo definitivo. Questa richiesta veniva soprattutto dalle stazioni appaltanti, di qualsiasi settore ed area. La legge n. 109 è stata sospesa, si è lavorato e si è sottolineata la necessità di una legge quadro sugli appalti tale da rappresentare la premessa per il rilancio del comparto.

Purtroppo, mentre la legge n. 109 è stata sospesa, il progetto di legge quadro presentato alla Camera è tuttora fermo presso quel ramo del Parlamento.

Ora la legge n. 109 rischia di rientrare in vigore. Non mi sembra che nel settore ci siano tanti entusiasmi in proposito, tant'è vero che è comparso il decreto-legge n. 101. Il dubbio se approvarlo o meno è proprio questo: da un lato vi è il desiderio di aiutare il settore delle costruzioni, che ne ha assolutamente bisogno e che troverebbe nelle disposizioni del decreto un piccolo aiuto, dall'altro lato le norme contenute nel decreto (e lo dimostra l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento) sono senza dubbio imperfette. Tutto sommato, si riporta in vita la legge n. 109, si cerca di porre dei correttivi, ma non completi. Di conseguenza reputiamo che si tratti di un provvedimento che andrebbe perfezionato.

I tempi che, come Senato, abbiamo avuto sono stati brevissimi; la Camera ha avuto molto tempo a disposizione per ragionare su questo decreto-legge e per apportarvi, attraverso l'approvazione di emendamenti alla proposta governativa, tutta una serie di correzioni. Noi invece ci siamo trovati il provvedimento tra capo e collo e siamo stati sottoposti alle pressioni di coloro che sostengono che o si approva il decreto-legge n. 101 e si dà una mano al settore o tale provvedimento viene affossato e allora occorre assumersi la responsabilità di non voler essere sensibili a quello che il comparto richiede. Tra l'altro, proprio il 1° giugno prossimo, a Roma, assisteremo ad una grande manifestazione del settore delle costruzioni, che vuole dibattere questi temi e, tra gli *slogans* che compaiono sui manifesti - non so se qualcuno di voi si è soffermato ad esaminarli - ve ne è uno che dice: «Contro il Governo che non sa prendere provvedimenti, contro la classe politica» - e perciò qui veniamo coinvolti tutti noi - «che non ha attenzione e cura per il settore».

Ecco perchè ho detto che ci troviamo di fronte a questo grande dilemma se approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 per dare una mano al settore oppure respingerlo perchè vanno migliorate le misure di aiuto a questo settore. Una terza via forse ci sarebbe e potrebbe essere la reiterazione del decreto-legge da parte del Governo, al fine di consentire anche a questo ramo del Parlamento di esaminare con attenzione il provvedimento e di inserire tutti quei riferimenti e tutti quegli aspetti che possono essere di sostegno al settore e migliorativi della legge.

Per queste ragioni, dunque, siamo possibilisti in quanto abbiamo davanti a noi varie opportunità. Pertanto, personalmente e come Gruppo Forza Italia, decideremo il nostro atteggiamento definitivo tenendo conto dell'evoluzione della discussione in Aula.

*PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alò. Ne ha facoltà.*

ALÒ. Signor Presidente, colleghi, si arriva in Aula con questo provvedimento portandosi dietro - mi riferisco al lavoro svolto in Commissione - alcune perplessità. È indubbio il fatto - e su questo non c'è stato disaccordo all'interno della Commissione - che, dopo Tangentopoli, la legge 19 febbraio 1994, n. 109, al di là dei giudizi che di essa si davano, era una necessità. Vi era infatti l'esigenza di porre regole che permettessero a questo paese e a questo settore di aprire una pagina nuova. Ma, nell'esaminare i problemi complessi esistenti nel campo degli appalti, tenuto conto della varietà e della grande differenza delle questioni (grandi opere, piccole opere; grandi e capaci stazioni appaltanti, piccolissimi comuni), si è visto che la legge n. 109, nell'affrontare questi problemi, ha incontrato due difficoltà. La prima nella vera e propria applicazione: effettivamente, infatti, bisognava porre maggiore attenzione al problema di come applicare una nuova normativa così complessa ad un paese e ad una pratica, nel campo degli appalti, che conoscevamo bene. Si è registrata però una seconda difficoltà nell'applicazione della legge n. 109 che non aveva ragione oggettiva di esistere in quanto c'era e c'è ancora - io credo - una resistenza per così dire soggettiva alle regole. Secondo me, questa seconda ragione ha portato nel maggio 1994 alla sospensione di fatto della legge n. 109.

È indubbio che abbiamo bisogno di una legge quadro e che lo sforzo che con l'attuale provvedimento si sta facendo tende a risolvere il problema delle difficoltà oggettive; ci si fa carico quindi della necessità di armonizzare, per un verso riguardo ai tempi e per un altro verso riguardo alle modalità di applicazione, questa fase di passaggio rispetto all'auspicata legge quadro. Mi auguro che non abbiano fondamento le preoccupazioni del relatore, senatore Pedrazzini, il quale afferma che molte volte nel nostro paese ciò che viene emanato per una fase di passaggio, ciò che non è definitivo, poi in realtà tale diventa.

Il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti esprime alcune perplessità nel merito. In sede di Commissione non abbiamo presentato emendamenti, dando valore, come Gruppo parlamentare, allo sforzo compiuto nell'altro ramo del Parlamento che ha espresso un voto quasi plebiscitario sul provvedimento; tuttavia, nella discussione in Aula, pur tenendo conto di questo obiettivo, nello stesso tempo vorremmo rivedere il nostro atteggiamento ed entrare nel merito, cercando di approfondire le questioni che ci inducono ad essere cauti e quindi di impegnare il Governo per evitare errori in questa fase di passaggio. Per noi la suddivisione in quattro scaglioni dell'applicazione del decreto-legge n. 101 in esame costituisce uno sforzo che va nella direzione giusta, anche se indubbiamente reca con sè alcune difficoltà e sovrapposizioni ed è lecito presumere che produrrà notevoli problemi. Noi vorremmo ridurre al minimo tali problemi e quindi riteniamo la discussione in Aula molto importante.

Ugualmente riteniamo molto importante l'atteggiamento del Governo. Noi non pensiamo che su una materia come quella di cui tratta il provvedimento si possa girare pagina con molta leggerezza, in attesa, ma senza un preciso impegno, innanzi tutto di un regolamento, cui a questo punto viene dato troppo valore. Noi sappiamo che il regolamento previsto dal decreto-legge n. 101 ha un valore dirimente ai fini della funzionalità del provvedimento; sappiamo tuttavia che sia il regolamento sia le future linee di riferimento della legge quadro, che si sta per adottare, sono obiettivi che sarebbe bene tenere maggiormente presenti nell'attuale discussione. Quindi, ci auguriamo che il Governo, al di là delle solite prese di posizione, di sovente assunte nelle discussioni di carattere generale, tranquillizzi effettivamente il nostro Gruppo parlamentare riguardo agli impegni che intende prendere.

Da questo punto di vista l'atteggiamento che assumeremo nella discussione di merito, nonostante in Commissione ci sia stato da parte nostra uno sforzo per evitare che il provvedimento si perdesse per strada pur continuando a farci carico di questo obiettivo, dipenderà da quello del Governo. Noi speriamo che da parte di tutti vi sia un atteggiamento positivo che porti ad individuare i problemi e a cercare di risolverli, affinchè eventualmente anche attraverso ordini del giorno o impegni *a latere* assunti dal Governo nei confronti dell'Aula si possa rendere più tranquillo l'*iter* del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e del senatore Bertoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire, ma colgo l'occasione per segnalare alla sua attenzione, vista anche la presenza del rappresentante del Governo, un fatto che deve essere attentamente considerato.

Il decreto-legge al nostro esame è stato emanato il 3 aprile, è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è giunto al Senato più o meno il 26 maggio. Quindi la Camera dei deputati, pur con le interruzioni dovute alle elezioni, ha avuto a disposizione circa un mese e mezzo. Noi dobbiamo fare i salti mortali in un *week-end* per cercare di documentarci sul provvedimento, per cui credo che dovremmo chiedere alla Presidenza della Camera che almeno ci sia una *par condicio* nei tempi, perchè abbiamo diritto di avere un congruo lasso di tempo per l'esame dei provvedimenti, almeno un mese, così come lo hanno avuto i deputati.

Si tratta quindi di un invito alla Presidenza affinchè si attivi in questa direzione.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, certamente la Presidenza si attiverà nel senso da lei indicato.

È iscritto a parlare il senatore Falqui. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo davanti ad un provvedimento importante, che - è giusto metterlo in evidenza - rappresenta una inversione di tendenza. Infatti, la sospensione dell'effi-

cacia della legge Merloni, attuata dal precedente Governo, presupponeva l'approvazione di una nuova legge in materia di appalti entro il 31 dicembre dell'anno scorso.

Voglio ricordare che il provvedimento adottato dal precedente Governo, e precisamente dal collega Radice, era a nostro giudizio sconsiderato, perchè dava un via libera incondizionato a tutte le opere bloccate, e anche, per effetto indotto, a quelle caratterizzate da vizi gravi nelle procedura di aggiudicazione degli appalti. Era un via libera giustificato da un blocco totale cui si era pervenuti non solo, o non tanto, per effetto della perfettibile legge Merloni, quanto per l'effetto esplosivo che Tangentopoli aveva prodotto in questo campo.

Pur in quel contesto, lo stesso Governo Berlusconi e lo stesso collega Radice ammettevano la necessità di un'urgente riforma del settore; si coglieva dunque, pur in una logica politica che noi non condividevamo, la necessità di una riforma urgente, seria, moderna ed europea.

Il primo giudizio politico che esprimiamo sul decreto-legge è che esso vuole rappresentare un segnale importante di un'inversione di tendenza di una certa politica in materia di opere pubbliche, ma anche - mi permetto di dire - di una cultura politica propria di tanta parte della pubblica amministrazione italiana, oltre che di molta parte dell'imprenditoria edile del nostro paese.

Il punto politico da capire, a nostro avviso da cogliere, in questa occasione (senza invocare la copertura o la giustificazione tecnica, sia pure legittima, del ristretto tempo che abbiamo per valutare il decreto) sta nel passaggio da una fase di *deregulation* pressochè assoluta, voluta per superare la cosiddetta emergenza del blocco di tutte le opere, ad una fase di riforma strutturale del settore. Perchè dunque non raccogliere questo impegno, che peraltro anche nel dibattito alla Camera si è manifestato da parte di un vasto schieramento di forze politiche? Perchè, cioè, non accettare il significato di legge-ponte di questo provvedimento, visto e considerato che in Commissione lo stesso Ministro competente si è impegnato a varare il regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 entro la fine di settembre?

Ma allora bisogna essere chiari e assumersi la responsabilità di considerare questa legge-ponte portatrice di vantaggi superiori agli svantaggi che potrebbero derivare dalla mancata conversione in legge del decreto in esame. Io ho colto, colleghi, nelle parole del senatore Radice una contraddizione. Egli ha infatti affermato che la preoccupazione che lo muove nel contestare il ruolo di legge-ponte di questo decreto è che in questo modo rischia di rientrare in vigore la legge n. 109. Penso però che la preoccupazione principale che è alla base della tesi del senatore Radice e delle forze politiche egli rappresenta non sia tanto quella di andare verso una riforma seria anche della cultura politica della pubblica amministrazione (una pubblica amministrazione che vorremmo efficiente, moderna e capace - come diciamo noi - di progettare ed essere protagonista dei progetti), quanto quella di rinviare nel tempo qualsiasi norma che regolamenti, che disponga procedure di trasparenza, di valutazione pubblica efficace e appunto trasparente. Questa è la contraddizione che colgo nel ragionamento del collega Radice. Mi rivolgo a lui non solo in quanto principale protagonista del precedente decreto di sospensione dell'efficacia della legge Merloni, ma anche come apparte-

nente a un Gruppo che ha contestato nel profondo, attraverso la presentazione di diversi emendamenti, la logica del decreto al nostro esame.

Pur tuttavia, ho colto anche una certa disponibilità da parte del senatore Radice, almeno nella manifestazione dei suoi intendimenti circa il voto. Certo, anche il nostro Gruppo non è totalmente soddisfatto di questo decreto, ma - come ho già detto - ritiene che i vantaggi che deriveranno dalla sua approvazione saranno notevolmente superiori agli svantaggi che deriverebbero da una sua bocciatura, che impedirebbe di imboccare la strada di una riforma e di una seria trasformazione di tutta la politica degli appalti nel nostro paese.

Dobbiamo allora avere il coraggio di approvare rapidamente questo provvedimento. Noi non abbiamo cambiato opinione rispetto a quanto detto e attuato in Commissione, anche se abbiamo ripresentato alcuni emendamenti, peraltro non aventi valore strutturale come altre modifiche legislative che invece sono state proposte in questa sede dai colleghi Bosco, Radice e Terracini.

Noi rivolgiamo un appello ai singoli senatori e ai Gruppi che hanno presentato quegli emendamenti. Infatti, siamo disponibili a ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati a condizione che la riforma del settore vada a compimento attraverso la rapida conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 1995.

Per questo siamo convinti che la discussione generale sarà utile per confrontare le varie posizioni, ma non per assumere posizioni pregiudiziali di sbarramento che avrebbero l'unico significato di far decadere il decreto-legge pur non assumendo il significato di una volontà di opporsi ad una riforma che tutti, anche coloro che hanno promosso il «blocco» della legge Merloni, almeno a parole hanno detto di voler attuare.

Per tali ragioni, siamo favorevoli alla rapida conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. Ovviamente, attendiamo di conoscere le posizioni che assumeranno gli altri colleghi per assumere le nostre determinazioni circa gli emendamenti da noi presentati. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, intervengo dopo che il mio collega di Gruppo, senatore Alò, è già intervenuto e dopo aver ascoltato coloro che mi hanno preceduto.

Devo dire, e lo ricordava poc'anzi il senatore Falqui, che anche noi, nei tempi che ci sono stati concessi e che non sono stati certo eccessivi rispetto a quelli di cui ha potuto disporre l'altro ramo del Parlamento, abbiamo esaminato questo provvedimento, che è complesso e molto delicato perchè va a calarsi in un settore di cui conosciamo i tanti guai provocati negli anni passati.

Signor Presidente, nei confronti di questo provvedimento abbiamo tenuto un atteggiamento di molta disponibilità e comprensione. A volte capita che nel discutere taluni provvedimenti ne ravvisiamo la necessità e l'urgenza (cito due termini che molto spesso vengono richiamati per dare loro una certa corsia preferenziale), per accorgerci

poi che entrambi tali requisiti fanno sì che un provvedimento vada alla fine a collocarsi in un intreccio di interessi diversi.

Non vorremmo che oggi questo accadesse, e diamo atto a chi sollecita la rapida approvazione del provvedimento - augurandoci che in qualche modo non tradisca la nostra fiducia - che questo intendimento non si nasconda dietro il disegno di legge n. 1720. Infatti esso, anzichè favorire la ripresa, per così dire, di una normativa che cerca di chiarire questioni che molto chiare in passato non erano, provocherebbe una certa diffidenza.

Ora, la legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stata ritenuta una normativa rigida e complessa; credo però che tali caratteristiche non avrebbero dovuto provocare la sospensione della sua efficacia tenendo conto del momento in cui quella normativa era stata predisposta e dell'intenzione dei lagislatori di allora, cioè quella di spingere verso la chiarezza e la trasparenza degli atti e delle procedure e verso l'individuazione di tutti quei passaggi che molto spesso in passato non erano stati chiari. Il collega Pedrazzini ricordava la legge del 1895 (di cento anni più cinque giorni fa, se non vado errato). Già allora questo settore era ritenuto meritevole di normative chiare, proprio perchè poteva nascondere alcuni intrighi - chiamiamoli così - e alcuni passaggi abbastanza complicati. Nella legge n. 109 era implicito - ma non nascosto, anzi abbastanza chiaro - anche il concetto della gradualità. E probabilmente è questo che ha fatto pensare a chi poi ne ha sospeso l'efficacia che gradualità volesse dire difficoltà di realizzare ciò che la legge n. 109 prevedeva nel campo degli appalti pubblici e privati.

Bene, nel decreto-legge n. 101 in qualche modo si è cercato di abbreviare questi passaggi. Tale abbreviazione (e quindi «semplificazione») di alcuni passaggi credo sia volta - del resto alcuni, come pure lo stesso collega Radice, lo hanno ricordato nei loro interventi - a rimettere in moto il mercato, e segnatamente quello dell'edilizia. Credo che non sia sfuggito ad alcuno di noi che il settore dell'edilizia è uno di quelli che hanno pagato i costi più alti negli ultimi tempi. Abbiamo assistito anche ad alcune manifestazioni, di parte ma non ristrette: un anno fa, un milione e 300.000 lavoratori edili vennero a Roma ed anche quest'anno si è tenuta una manifestazione. Ogni anno si perdono circa 150.000 posti di lavoro nel settore dell'edilizia, che è complesso ed ampio ed ha ricadute anche in altri comparti. Non si tratta soltanto di costruire case e di mettere in moto progettisti, muratori, capimastri, e così via; vi è un indotto molto ampio che trae benefici dall'edilizia, tant'è che ogni provvedimento in questo campo reca sempre un completamento nel titolo: «per l'edilizia abitativa e l'occupazione; per la ricostruzione, per la viabilità e l'occupazione». Ciò significa che questi settori mettono in movimento quello che tutti noi auspichiamo possa essere rimesso in movimento e in senso positivo, cioè l'occupazione.

Non intendo soffermarmi troppo a lungo sul provvedimento. Proprio perchè dopo lo *stop* alla legge n. 109 si poteva riprendere e dare un segnale al mercato dell'edilizia e del lavoro in senso generale, abbiamo avuto e manteniamo un atteggiamento disponibile. Però vorremmo - l'invito è rivolto al Governo e in maniera molto esplicita - che la nostra disponibilità non fosse malriposta. In fondo, è un segno di fiducia, una possibilità che non si allunghino i tempi per l'approvazione.

Il provvedimento, come altri, necessita di due atti. Anzitutto, il regolamento, che si prevede debba essere emanato entro il 30 settembre di quest'anno. Sappiamo che i regolamenti - ci è stato detto anche in Commissione durante la discussione - possono essere fatti in molti modi. Si può fare un regolamento che complica anzichè facilitare l'applicazione del dispositivo di legge, così illeggibile e farraginoso da rendere inapplicabili sia il regolamento, sia il provvedimento cui esso si riferisce.

Auspichiamo che non si emani un regolamento che comporti chili di carta, nel quale si vada a cavillare, anzichè ad esplicitare. Un regolamento però deve essere emanato perchè senza di esso - lo abbiamo visto in passato - molte leggi restano inapplicate e quindi inefficaci. Vi è inoltre una proposta di legge quadro, in discussione presso la Camera dei deputati, e anche ad essa la normativa per il settore dovrà fare riferimento. Quindi, sarebbe opportuno che anche l'*iter* di quella legge quadro non fosse eccessivamente lento.

Come si può vedere, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, questo provvedimento necessita di atti diversi: l'uno a breve scadenza e l'altro - oserei dire - a brevissima scadenza, altrimenti nel settore non vi saranno quella chiarezza ed efficacia delle norme che noi tutti auspichiamo.

Signor rappresentante del Governo vorremmo che le perplessità avanzate da alcuni di noi nei confronti del provvedimento venissero dissipate attraverso l'emanazione di un regolamento congegnato in modo tale da rendere applicabile la norma. Di queste perplessità ne citerei alcune molto brevemente, anche se qualcuno le ha già ricordate. Innanzitutto, come si colloca l'ispettorato tecnico sui lavori pubblici, formato da 125 unità, nei confronti sia del nucleo di valutazione, sia del nucleo ispettivo?

In secondo luogo, che significato ha il riferimento a società di ingegneria all'uopo formatesi: altrimenti non sarebbe possibile trovare negli uffici tecnici dei comuni o in altre società esterne determinate capacità di progettazione, di esecuzione e di gestione dei progetti?

A noi sembra che questi siano interrogativi non di poco conto proprio perchè bisogna rispettare tutta una serie di professionalità presenti nel mercato del lavoro che devono avere una loro possibilità di impiego, di attuazione della loro qualificazione e specializzazione.

So che non è facile sciogliere alcuni nodi. Mi auguro però che, attraverso il provvedimento e attraverso il regolamento che sarà emanato dal Governo, come pure attraverso la legge quadro che, dopo essere stata discussa alla Camera dei deputati, verrà esaminata anche dal Senato, sia possibile dare risposte a queste come ad altre incertezze. Mi viene in mente un altro esempio, ripercorrendo questo ragionamento: come si concilia la programmazione triennale dei lavori effettuati dagli uffici tecnici con la durata quadriennale delle amministrazioni pubbliche? Ci sono delle sfasature che in qualche modo dovrebbero essere ricondotte ad unitarietà per evitare o che scada prima l'amministrazione rispetto al progetto o che il progetto debba essere rinnovato triennalmente da un'amministrazione che scade l'anno successivo. Torno a ripetere che ciò non significa che non ci rendiamo responsabilmente conto che il provvedimento si cala nel settore in un momento in cui c'è bisogno - si dice in Toscana: come del

pane - di individuare forme di riattivazione e quindi di rimessa in moto del settore stesso.

Quindi, non neghiamo di riconoscere questa necessità e manteniamo la nostra disponibilità. Però, perchè la nostra disponibilità sia totale, abbiamo bisogno di alcune garanzie; ci aspettiamo dunque che, nel prosieguo del dibattito e soprattutto da parte del Governo, queste garanzie ci vengano date. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e dei senatori Angeloni e Bertoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stanzani Ghedini. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, anche questo precipitare della situazione degli interventi, a mio avviso, è un indice del quadro in cui viene discusso e affrontato questo provvedimento. Ad un certo punto, l'elenco degli iscritti a parlare, che era abbastanza consistente, improvvisamente si è ridotto, cosicchè nel dibattito intervengono poche persone, a mio avviso giustamente, in un contesto che mette soprattutto in evidenza il degrado (e sul punto, signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare la comune nostra attenzione) del procedimento legislativo.

È già stato fatto presente dall'amico e collega Terracini come, per esempio, sempre più si accentui la consuetudine da parte della Camera dei deputati di trattenere per l'esame provvedimenti di legge innanzi ad essa pendenti magari per dei mesi e poi, nel caso dei decreti, di inviarli al Senato con pochi giorni di anticipo rispetto alla loro scadenza. In tal modo questo ramo del Parlamento si viene a trovare di fronte all'alternativa di approvarli così come sono, senza poter incidere su di essi con delle modifiche, oppure di farli decadere.

Ma questo è solo un aspetto concreto di una realtà più complessa: in definitiva, si procede continuamente con decreti-legge che vengono affrontati e discussi in una condizione in cui, come si sottolinea da parte di tutti, non è consentito incidere sul testo sul quale si è chiamati a pronunciarsi, anche se si tratta di un provvedimento insufficiente, inadeguato, che avrebbe bisogno di essere integrato e che certamente non è in grado di risolvere i problemi posti sul tappeto. Ad un certo punto bisogna approvare questi provvedimenti parziali, incompleti e inadeguati, altrimenti il paese va per aria.

La verità è che il paese sta andando per aria anche perchè il Parlamento non è più in grado - e lo dimostra in ogni circostanza - di governare i grandi problemi, le grandi necessità, le urgenze di questo paese. È su questo che dovremmo richiamare l'attenzione e riflettere.

Se il provvedimento oggi al nostro esame (rispetto al quale la collega Fagni ha fatto un elenco piuttosto nutrito, sostanzioso e ben delineato dei difetti in esso contenuti) verrà approvato, non sarà grazie al fatto che è in grado di affrontare e di risolvere i problemi che furono posti dalla legge Merloni, la cui efficacia venne sospesa (e certamente ricorderete le accuse che furono rivolte all'allora ministro Radice) in attesa di una delegificazione, di una regolamentazione più semplice e più organica. Questa linea di tendenza non mi sembra si ritrovi nel provvedimento odierno, che è ancora più confuso, contorto ed inadeguato di quanto non fossero le proposte di legge precedenti.

Se esso sarà approvato - lo dico molto francamente - ciò avverrà per una semplice ragione, e cioè che tutti gli interessi corporativi (che indubbiamente esistono ed hanno la loro importanza in un contesto che presenta il rischio di un contenimento dello sviluppo dei lavori pubblici) sono convergenti, compreso quello del sindacato. Se il sindacato non fosse d'accordo, state tranquilli che di questo provvedimento e di un suo accoglimento non si parlerebbe neppure.

Invece qui stiamo scivolando tranquillamente verso l'approvazione del provvedimento proprio perchè vi è di fatto una convergenza di interessi, che sono legittimi ma che non è detto siano rispondenti all'interesse generale del paese, tant'è che più volte, anche in Commissione, si è fatto richiamo all'esigenza di una legge quadro. In definitiva, cioè, si ammette chiaramente che i lavori pubblici si trovano in uno stato di disorganizzazione e che quindi vanno rivisti e rivalutati in un ambito più generale.

Ovviamente ciò mette in evidenza il limite di questo provvedimento, limite che - come è già stato detto - può anche essere che sia da preferire ad una situazione che diversamente lascerebbe aperti spazi e smagliature ancora più ampi.

Questo è dunque il quadro generale in cui si colloca anche il disegno di legge al nostro esame e che mi preoccupa molto di più che non il provvedimento in sè, rispetto all'approvazione del quale sono personalmente piuttosto indifferente.

Tra l'altro, il Ministro aveva assicurato alla Commissione che sarebbe venuto qui in Aula a dirci - ed io non lo vedo, ma può essere che arrivi e ce lo spieghi - cosa, in effetti, il Governo intende fare e proporre perchè le carenze di questo provvedimento vengano ad essere, almeno in parte, sanate.

Non voglio ripetere quanto è già stato detto sulla questione del regolamento, che viene visto, in definitiva, come la panacea da tutti attesa, che dovrebbe rendere attuabile e praticabile un provvedimento che, in sua assenza, non lo è. Fra l'altro, non si riesce a capire bene - perchè il disegno di legge non è chiaro al riguardo - quand'è che questo regolamento dovrà o potrà entrare in vigore.

In conclusione, dunque, mi auguro che ci sia un lampo di fantasia che consenta al Senato di utilizzare quelle poche ore, quei pochi giorni che ci restano per verificare se, effettivamente, non si possa arrivare a conclusioni che, anche nel contesto generale a cui mi sono riferito e che - ripeto - è quello che a me interessa di più, possano garantire una soluzione più tranquillizzante, coerente e rispondente non solo agli interessi consociativi, che - come ho detto prima - sono del tutto legittimi, ma anche a quelli generali del paese. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Bosco).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baccarini. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se la questione deve essere posta - e lo deve essere - nei termini degli interessi generali del paese, con cui ha concluso il suo intervento il senatore

Stanzani Ghedini, allora non vi è dubbio che il provvedimento debba essere licenziato.

Tuttavia, così come non vi è alcun dubbio che il disegno di legge al nostro esame debba essere approvato da quest'Aula proprio per venire incontro agli interessi generali del paese, che consistono nella necessità e nell'urgenza di mettere un minimo di ordine nei rapporti tra l'amministrazione pubblica e il settore dei lavori pubblici, è altrettanto vero che vi è più di un motivo per essere largamente insoddisfatti nei suoi confronti.

Non intendo ripercorrere la storia delle vicende, che vanno dall'approvazione della cosiddetta legge Merloni ai successivi tentativi, piuttosto rozzi, che (e noi lo dicemmo in Commissione), come era facilmente prevedibile, non avrebbero apportato nè una semplificazione delle procedure, nè tanto meno, come si diceva allora, avrebbero rilanciato immediatamente i lavori pubblici in Italia. Avvertimmo anzi (ce ne deve dare atto il collega Radice, allora ministro dei lavori pubblici) che ciò non sarebbe successo; ed il senatore Radice deve darci atto anche di aver assunto un atteggiamento non di pregiudiziale opposizione, obiettivamente immotivata, quale lui ha manifestato, soprattutto sul piano delle procedure, nel corso del dibattito in Commissione.

Al riguardo, per inciso, non so come il collega Stanzani Ghedini sia così ben informato su quanto è accaduto in Commissione, visto che non ha avuto l'occasione, l'opportunità, la possibilità di partecipare a quel dibattito.

STANZANI GHEDINI. Questo lo dice lei.

BACCARINI. Anche questo appartiene ad una logica di confronto parlamentare che mi è assolutamente estranea. Mi rivolgo agli altri colleghi, che invece hanno partecipato ai lavori della Commissione, per un richiamo che io devo fare e che faccio pubblicamente: non mi appartiene questa logica del confronto sotterraneo.

Noi dobbiamo affrontare - ripeto - problemi gravissimi e di grande rilievo per il paese, che attengono al rilancio dei lavori pubblici per migliaia e migliaia di miliardi e che riguardano sia l'amministrazione centrale che - e forse in misura ancora maggiore - quelle periferiche del nostro paese, le quali presentano le più grandi difficoltà. Questo modo di svolgere il confronto parlamentare non è in linea con le urgenze e con le necessità legate a tale questione, anche perchè si finge di non capire che in realtà il vero problema non si pone nei rapporti tra Parlamento e Governo, ma tra questa Camera e l'altra.

Innanzitutto, c'è una questione di date. Il provvedimento è stato licenziato dal Governo il 3 aprile. È vero, ci sono state le elezioni amministrative, che hanno comportato una stasi dei lavori parlamentari per una ventina di giorni. Ma a partire dal 25 aprile l'altro ramo del Parlamento aveva la possibilità di affrontare la discussione del provvedimento e di esaminare gli emendamenti in tempi assai più accelerati di quanto abbia fatto. E per converso, se voi avrete la pazienza di leggere i documenti che ci sono stati consegnati, vi accorgerete che l'intera discussione non si è consumata in pochi giorni, bensì in poche ore. Tuttavia, il provvedimento è stato trasmesso al Senato soltanto la settimana

scorsa, in tempo non utile per una approfondita discussione e per esaminare alcuni emendamenti che sarebbero stati necessari al fine di alleggerire la normativa troppo intrigante del testo Camera. Infatti, la materia in discussione, che crea obiettive difficoltà di approvazione, in gran parte avrebbe dovuto essere trasferita, a nostro avviso, al regolamento o potrebbe essere ripresa dalla revisione della legge quadro che sta per essere affrontata dalla Camera dei deputati. Comunque, su tali questioni era sicuramente possibile e necessario un intervento di alleggerimento da parte nostra.

Ci sono alcuni punti sui quali comunque noi abbiamo chiesto al Governo - e rinnoviamo tale richiesta - alcune assicurazioni. Non ci convincono i rapporti che sono stati delineati tra il coordinatore unico della fase di formazione programmatica dei progetti ed il responsabile unico del procedimento. Non ci convincono le funzioni del primo e non sono chiari, a nostro avviso, i rapporti tra il primo ed il secondo interlocutore pubblico. Non ci convincono altre questioni, ed in particolare l'introduzione delle modifiche all'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 e la legittimazione come società di progettazione delle società di ingegneria; ma soprattutto non ci convince la formulazione dell'ultimo capoverso del comma 7 dell'articolo 17 della citata legge n. 109, così come previsto dall'articolo 5-*sexies* del decreto-legge, che stabilisce: «A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815». È la questione, credo, di maggior contenzioso che dovrà essere affrontata dal Governo, sulla quale il Governo stesso dovrà darci più specifiche assicurazioni. Assicurazioni dovranno venire anche per ciò che attiene alla proprietà per così dire intellettuale della progettazione: permane un vincolo per i progettisti privati mentre viene completamente tolto per le società di ingegneria creando delle condizioni obiettivamente pesanti, tanto più se lo si collega all'altro capoverso che recita: «La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria». Si tratta di una previsione obiettivamente troppo problematica che, insieme all'altra relativa della progettazione interna degli enti, finirebbe obiettivamente con il porre fuori mercato quasi tutta la professione privata individuale.

Ci sono altre questioni, sulle quali ci siamo lungamente confrontati in Commissione che pure vanno riprese e sulle quali il Governo deve darci assicurazioni. La principale assicurazione che dobbiamo ottenere dal Governo riguarda il coordinamento dei lavori fra i due rami del Parlamento, che deve essere affrontato e seguito dal Governo con più decisione; in sostanza chiediamo la garanzia che non avvenga più ciò che è avvenuto peraltro non solo per questo provvedimento ma anche per altri provvedimenti, e cioè che il Senato della Repubblica venga messo in qualche modo in condizione di «prendere o lasciare» rispetto a provvedimenti che arrivano non in tempo utile per compiere

quell'azione legislativa necessaria e per la quale abbiamo avuto il mandato degli elettori.

Credo, poi che ci sia anche, prioritaria, la necessità di un intervento più specifico per quanto riguarda la professione individuale. I colleghi Carpenedo, Perlingieri, Costa, Palumbo e Folloni hanno da tempo presentato un disegno di legge proprio per la disciplina delle società fra professionisti. Credo che questo sia uno dei nodi che vanno sciolti. L'ordine del giorno che verrà presentato in relazione a queste problematiche dovrebbe essere quindi arricchito da una raccomandazione, che rivolgo innanzitutto al Presidente dell'Assemblea: l'accelerazione dell'*iter* del progetto di legge che può consentire di sciogliere il nodo più importante, dal punto di vista dell'impatto generale, di questo provvedimento, e in tempi positivi per le piccole professionalità, le professionalità di base, i rami bassi della professionalità. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angeloni. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il relatore ha già ripercorso con molta puntualità ed efficacia le vicende che hanno segnato la vigenza della legge n. 109 del 1994 (legge di riforma degli appalti pubblici); concordo con il suo giudizio quando afferma che la crisi del settore delle costruzioni era antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma degli appalti pubblici. Tra l'altro detta legge, che pure è stata giustamente criticata, soprattutto per le sue rigidità, non avrebbe potuto produrre una stasi del settore delle costruzioni essendo rimasta in vigore per un periodo troppo breve, dal 6 marzo al 31 maggio 1994; questo va ricordato altrimenti rischiamo di smarrire anche il senso delle tappe che si sono via via succedute. Il 31 maggio appunto è entrato in vigore il primo decreto di sospensione della vigenza della cosiddetta legge Merloni; lo hanno poi seguito altri decreti di sospensione, complessivamente cinque.

Il Governo non ha voluto dare una risposta di merito ai limiti che la legge aveva manifestato, in particolare all'articolo 38 relativo alla norme transitorie: esso si è «limitato» a procedere di sospensiva in sospensiva, creando un vuoto normativo, uno stato di incertezza e di enorme confusione. Questa situazione ha aggravato una crisi di settore che era già insorta in seguito a Tangentopoli, in seguito alle restrizioni della finanza pubblica e successivamente alle incertezze normative. È una crisi che preoccupa tutti (ne ho colto degli echi anche negli interventi dei colleghi), perchè il settore delle costruzioni è primario e trainante e ha raggiunto appunto livelli di crisi come non era mai accaduto in passato: sono scomparse 30.000 imprese, si sono persi 250.000 posti di lavoro.

Il grido di allarme ci viene lanciato proprio dal settore nel suo insieme, che giovedì 1° giugno terrà a Roma una manifestazione nazionale che vedrà riunite tutte le imprese, le più grandi e le più piccole, per tentare di assicurare un futuro al settore stesso. Si richiede innanzi tutto certezza normativa, ma si richiedono anche efficienza della pubblica amministrazione e risorse adeguate a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture pubbliche e dell'edilizia residenziale.

Queste attese, che compongono interessi che sarebbero portati a confliggere, ci sollecitano ad accelerare i nostri tempi di elaborazione legislativa. La convergenza che si è manifestata non mi preoccupa, senatore Stanzani Ghedini, anzi ... Quando si è di fronte ad una convergenza così ampia significa che si è individuato l'interesse generale del paese e non di una parte, magari della corporazione più forte in quel momento.

Con il decreto-legge oggi al nostro esame ci si propone di introdurre nell'ambito della disciplina prevista dalla legge n. 109 del 1994 un necessario regime transitorio e al contempo ci si propone di modificare alcune disposizioni della stessa legge n. 109, superando i limiti e le rigidità più forti. Il testo inviatoci dalla Camera, con troppo ritardo (mi associo alle critiche qui espresse) rispetto al tempo che sarebbe stato necessario anche a questo ramo del Parlamento per un doveroso approfondimento, contiene comunque delle prime risposte. Naturalmente suscita delle perplessità in ognuno di noi, sia chiaro: qui non ci sono Gruppi parlamentari paladini accaniti del testo trasmessoci dalla Camera e altri Gruppi invece più critici che vorrebbero migliorarlo. C'è una preoccupazione da tutti condivisa e tutti partiamo dall'esigenza di fare ancora meglio. Ma in tanti di noi (e il Gruppo Progressisti-Federativo è fra questi) prevalgono di gran lunga, rispetto alle perplessità, le ragioni che ci portano a sostenere la necessità di convertire in legge in tempo utile il decreto-legge al nostro esame.

D'altra parte, anche qui non va smarrito il senso delle cose. Quello espresso dalla Camera dei deputati è un voto significativo. In una stagione politica come l'attuale, ricca di conflitti ad ogni livello, quando un testo normativo viene votato praticamente all'unanimità da un ramo del Parlamento, vorrà pur dire qualche cosa! Così come per noi vuol dire molto il tipo di apprezzamento che c'è stato nel mondo delle costruzioni, ma direi complessivamente nella società civile all'indomani dell'approvazione di questo testo da parte della Camera dei deputati. Vi è stato un apprezzamento generale ed è stata avanzata una richiesta al Senato di superare talune perplessità per convertire in tempo utile il decreto-legge n. 101.

Riconosco valore a questa richiesta che ci è stata rivolta pur convinta che il decreto-legge n. 101 rappresenti una soluzione parziale ai tanti problemi aperti e alle tante risposte che è necessario trovare sul terreno normativo; esso è pur sempre una base certa per proseguire in un lavoro legislativo che rapidamente porti il Parlamento ad approvare una legge quadro sugli appalti e il Governo ad emanare un regolamento di applicazione, nonchè, altrettanto rapidamente, a varare quei decreti ministeriali necessari per un pieno recepimento delle direttive comunitarie, sia quella riguardante l'appalto dei servizi sia quella concernente i settori esclusi.

Dobbiamo darci una tabella di marcia che nell'arco del più breve tempo possibile ci consenta di portare a compimento il lavoro legislativo e di restituire certezza al settore.

Sappiamo che la legge quadro è in discussione presso la Camera dei deputati, e condivido l'invito che qui è stato rivolto, in particolare dalla senatrice Fagni oltre che da altri colleghi, ad una disponibilità di ogni Gruppo parlamentare e dello stesso Governo a rivedere quei punti che

destano in noi talune perplessità all'interno del decreto-legge n. 101. Ciò potrà essere fatto nella sede propria: quella di esame della legge quadro sugli appalti.

Senza entrare nel merito dei vari punti, vorrei sollevare due questioni, pur condividendone delle altre che sono state qui poste e che non riprenderò. Credo che il Governo, e in questo caso il Ministero dei lavori pubblici, non possa risolvere i suoi problemi di scarsa funzionalità e scarsa efficienza (anche a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto persone e addirittura interi uffici del Ministero stesso, sia a livello centrale sia a livello periferico), che sono questione di ampia portata, attraverso l'istituzione di un servizio di ispettorato tecnico: dobbiamo anzi puntare ad una maggiore semplificazione. Quando all'interno di una normativa come quella al nostro esame si istituisce un nuovo servizio di ispettorato tecnico presso il Ministero, tanto da individuare la necessità di 125 nuove assunzioni, un nuovo servizio che andrebbe ad aggiungersi al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, al nucleo ispettivo, all'Autorità e all'osservatorio dei lavori pubblici (che restano previsioni della legge n. 109 del 1994), non si risponde correttamente alla necessità di rendere più efficiente, più funzionale l'amministrazione del Ministero stesso.

Se questa può essere una risposta di emergenza, credo che ci sarà la necessità di tornare su questo aspetto quando in sede di legge quadro affronteremo sia la revisione della struttura del Ministero sia questi organi preposti alla vigilanza e al controllo degli appalti pubblici.

Sono altresì un po' preoccupata per le ricadute, a livello di enti locali in questo caso, dell'articolo 4-*bis*. È giusto farsi carico delle difficoltà lamentate dagli enti locali rispetto alla figura del responsabile unico del procedimento. Con l'articolo 4-*bis* diamo sì una risposta, ma dovremo verificarla in sede attuativa perchè rischiamo di complicare le responsabilità a livello di enti pubblici e di compromettere la necessaria chiarezza. Lo stesso dicasi per le nuove figure che sono state individuate per venire incontro alle legittime esigenze della pubblica amministrazione: cioè il coordinatore unico del procedimento e il responsabile dei singoli atti. Credo che vi sia bisogno di approfondire un po' la questione, perchè potremmo duplicare funzioni analoghe e determinare un appesantimento, una lungaggine delle procedure e anche una minore trasparenza delle responsabilità degli uffici pubblici.

Non affronto il discorso sulle società di ingegneria, il rapporto fra queste e il mondo delle libere professioni o il rapporto tra la funzione prioritaria in materia di progettazione che si riconosce all'amministrazione pubblica e la necessità non di garantire semplicemente il lavoro ad un mondo che chiaramente è preoccupato dalle conseguenze che potrebbe avere un provvedimento di questo tipo ma di fare in modo che la progettazione sia esplicata dalla professionalità migliore che abbiamo sul mercato. Ecco, anche tale norma bisognerà vedere come si estrinseca, come può trovare applicazione.

Insomma, ci sono problemi che andranno ripresi, approfonditi, probabilmente anche corretti. Credo però che questo potremo farlo nel prosieguo del nostro lavoro legislativo, quando avremo la possibilità di discutere il disegno di legge di riforma degli appalti. E condivido quanto richiamava qui il senatore Baccarini, cioè la necessità di un maggiore

coordinamento fra le due Camere per far sì che vi sia un *iter* più accelerato dei provvedimenti, per evitare che le questioni si affrontino separatamente ed ogni volta con un tempo che non è quello del mercato, dell'economia, del settore delle costruzioni. Sta anche a noi promuovere questo maggiore coordinamento fra Camera e Senato per evitare di ripartire ogni volta dall'inizio nell'esame di un provvedimento e per fare insieme un percorso che ci consenta un *iter* più rapido.

Per concludere voglio sottolineare, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, che, per quante perplessità possiamo avere, siamo disponibili a ridiscutere nel merito, ma consideriamo necessario che si concluda oggi la vicenda apertasi il 31 maggio col primo decreto-legge di sospensione della legge n. 109: tutti gli operatori, le stazioni appaltanti, le imprese, i progettisti, ma anche gli organi di controllo sugli atti della pubblica amministrazione necessitano di regole certe. Questa è la prima necessità: senza certezza di regole la crisi del settore è solo destinata ad aggravarsi. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra democratica).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrazzini.

* PEDRAZZINI, *relatore*. Alla luce del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione permanente su alcuni punti di questo testo, chiedo, se possibile, di rinviare a domani la discussione di questo disegno di legge, anche per raggiungere il numero legale; presumibilmente oggi vi sarebbe l'impossibilità di proseguire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STELLA RICHTER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intervengo brevemente per rispondere alla sorpresa manifestata dal senatore Stanzani Ghedini per la non presenza in Aula del ministro Baratta: è in corso una riunione del Consiglio dei ministri per l'adempimento dell'esposizione preliminare delle linee della programmazione economica da compiere entro un termine rigoroso.

STANZANI GHEDINI. Era stato lo stesso ministro Baratta a dare la sua disponibilità.

STELLA RICHTER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certamente, ma a volte gli impedimenti possono essere di carattere oggettivo.

Vorrei altresì far presente, per il doveroso rispetto al Senato della Repubblica, che l'imbarazzo serpeggiato in quest'Aula per i tempi stretti in cui ci si è trovati ad esaminare il provvedimento è avvertito personalmente anche da chi vi parla; esso è dipeso da una serie di circostanze anche esse trascendenti la volontà del Governo. Più precisamente, mi riferisco all'anomala situazione in cui ci si è venuti a trovare allorchè, bocciata la quinta reiterazione del decreto di sospensione della legge Merloni, la Camera dei deputati ha votato un ordine del giorno con cui

invitava il Governo a provvedere nel merito con decreto-legge. È evidente a tutti che una materia così complessa e delicata mal si presta ad un provvedimento di carattere urgente, ma esso è stato adottato per fronteggiare una grave difficoltà in cui tutti oggettivamente si sono trovati. Ecco perchè si è ugualmente provveduto con decreto-legge.

Circa i tempi stretti, va tenuto conto che dei 35 giorni in cui il provvedimento è stato esaminato dalla Camera dei deputati, oltre 20 sono stati di sospensione dell'attività parlamentare, di guisa che non si può dire che la Camera dei deputati lo abbia esaminato più a lungo del necessario. Purtroppo sono oggettivamente mancati i tempi.

Si è detto da più parti che si può porre rimedio ad alcune questioni: in questo senso posso confermare il preciso intendimento del Governo di porvi rimedio sia in sede di redazione del regolamento, da far approvare entro il 30 settembre, sia in sede di esame del progetto di legge quadro che, come è a tutti noto, sta per essere varato dalla Commissione competente presso la Camera dei deputati.

Dopo questa breve premessa, in relazione alla precisa richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento alla giornata di domani per esigenze di riesame del parere negativo della Commissione bilancio, ritengo che la proposta del relatore sia estremamente opportuna. Il parere negativo è frutto di un sicuro equivoco in cui si è caduti ancora una volta per la brevità dei tempi; la spesa prevista in questo decreto-legge è notevolmente inferiore a quella della legge n. 109 del 1994, mai abrogata, per la quale è iscritto in bilancio apposito stanziamento. Probabilmente non si è tenuto conto di questo dato e si è pensato che si trattasse di una nuova spesa.

Mi associo pertanto alla richiesta del relatore. *(Il Ministro Baratta fa il suo ingresso in Aula).*

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta del relatore, senatore Pedrazzini, condivisa dal sottosegretario Stella Richter.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Intendo solo annunciare l'arrivo del ministro Baratta e di ciò mi rallegro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1720 è rinviato alla seduta antimeridiana di domani, e prevedibilmente costituirà il primo punto all'ordine del giorno di tale seduta.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1699) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7

aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Guerzoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi senatori, l'atto in esame, proveniente dalla Camera dei deputati, interviene innanzi tutto in materia di personale degli enti locali, con modifiche alla legislazione in corso, con particolare riferimento a quanto il Parlamento ha stabilito con l'ultima finanziaria in materia di assunzioni, di mobilità e di concorsi per comuni in dissesto finanziario e per comuni che non si trovano in tale situazione.

Il provvedimento interviene altresì in materia di funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè relativamente al numero dei componenti delle giunte. Si tratta, in sostanza, di interventi che purtroppo non fuoriescono da orizzonti di razionalizzazione dell'esistente.

I lavori della Commissione ritengo abbiano migliorato e completato il testo trasmessoci dalla Camera, con soluzioni equilibrate; il lavoro dell'Aula potrà completare ulteriormente questa opera. Vedo che a tal fine sono stati presentati numerosi emendamenti, sui quali - specialmente quelli di consistente natura tecnica - è molto importante l'opinione del Governo.

Ricordo ai senatori (senza nulla pregiudicare agli effetti dell'esame degli emendamenti) che, relativamente alla materia oggetto dell'odierna discussione, saremo presto chiamati a pronunciarci su un atto legislativo, il decreto-legge n. 155, ora all'esame della Camera dei deputati, che interviene su aspetti rilevanti della materia al nostro esame. Dovremo poi affrontare l'esame della finanziaria che, come sappiamo, dà sempre molto spazio alle questioni di cui ci accingiamo a discutere.

Ciò premesso, si tratta, anche qui, di lavorare meglio. Anche a nome della Commissione auspico che sia portato un contributo ad un miglioramento del testo e naturalmente mi auguro che in tempi non molto lunghi si possa uscire, in questa materia relativa ai dipendenti comunali e più in generale al personale degli enti locali, dagli orizzonti ristretti dell'esistente per procedere verso mete di maggiore autonomia e responsabilità dei comuni e delle province anche in questo campo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge dovrebbe affrontare - e così era sostanzialmente in origine - alcuni problemi del personale degli enti locali e delle segreterie comunali e provinciali.

Strada facendo però il contenuto del decreto-legge si è ampliato per le notevoli modifiche introdotte dalla Commissione di merito anche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati e ancor più si amplierebbe se venisse accolta una serie di emendamenti sottoposti al nostro esame.

Io credo che questa operazione di ampliamento dei contenuti del decreto-legge vada rigettata e che occorra pervenire invece all'approvazione di un testo con alcune modifiche relative però specificamente al problema del personale degli enti locali, senza estendere il nostro intervento a questioni che sostanzialmente riguardano una materia che non dovrebbe essere oggetto di decretazione d'urgenza, anzi per la quale è addirittura vietato il ricorso a tale strumento.

In realtà, mentre alcuni emendamenti che attengono al personale sono migliorativi del testo e restano, pur con tutte le riserve relative alla loro effettiva urgenza (ma del resto abbiamo superato il momento della valutazione dei presupposti di necessità e di urgenza e siamo nella fase dell'esame di merito), nell'ambito di una materia per la quale è possibile un intervento attraverso la decretazione d'urgenza, una serie di altri emendamenti, in parte approvati dalla Commissione, in parte presentati direttamente in Aula, suscita invece notevoli perplessità, oltre che nel merito, anche per l'uso dello strumento che si fa, ossia per l'utilizzo del decreto-legge come occasione per trattare materie che non dovrebbero essere affrontate in tal modo.

Ciò infatti avverrebbe in violazione del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione poichè l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 prescrive che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nel suddetto articolo della Costituzione, fra cui rientra anche la materia elettorale.

Ebbene, io credo che una disposizione di questo tipo, che proibisce al Governo di intervenire mediante decreto-legge in materia elettorale, non possa essere aggirata inserendo, in sede di conversione del decreto-legge n. 106, norme che originariamente sarebbe vietato introdurre con questo strumento.

A mio avviso, dunque, dovremmo cercare di mantenere la conversione del decreto-legge oggi al nostro esame nei limiti della materia trattata originariamente, anche se già all'origine era prevista comunque una disposizione che sconfinava dall'ambito del titolo del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali. Mi riferisco all'articolo 6, che stabilisce disposizioni in materia di numero degli assessori: non si vede cosa c'entri questo con il personale e con il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

L'eventuale approvazione degli emendamenti della Commissione e di quelli presentati da alcuni colleghi determinerebbe uno sconfinamento ulteriore in ambiti nei quali non solo non è opportuno, ma non è consentito intervenire attraverso un decreto-legge. Credo comunque, anche se non si volesse considerare come esatto il richiamo alla materia elettorale, che una valutazione di opportunità dovrebbe indurre i colleghi a non cercare di modificare sostanzialmente le norme che regolano la composizione delle giunte o il funzionamento delle presidenze degli enti locali, che nulla hanno a che vedere con il decreto-legge in esame e che richiedono una seria ed approfondita riflessione; esse devono essere affrontate in una sede propria. Questioni di tale natura non possono essere affrontate sporadicamente, una alla volta, quasi si sfogliasse la margherita, ma richiedono un esame più complessivo per trarre conclusioni compiute rispetto ad esperienze ancora in corso e dare soluzioni organi-

che. Su tali considerazioni i colleghi dovrebbero porre l'attenzione, per evitare di apportare modifiche affrettate in materia di organi degli enti locali. Peraltro, si parte principalmente da un discorso sulla composizione delle giunte, senza fare contemporaneamente una riflessione sulla composizione dei consigli e comunque - ripeto - esaminando un po' affrettatamente questioni che meriterebbero un ben maggior approfondimento.

Certo, anche per quanto riguarda la problematica del personale e del funzionamento delle segreterie comunali e provinciali sarebbe opportuno non provvedere così episodicamente: anche su questo sarebbe bene avere una visione più organica dei problemi. Mentre noi discutiamo sulla conversione in legge del decreto-legge n. 106, presso la Camera dei deputati è in discussione un altro decreto-legge, il n. 155 (credo sia in dirittura d'arrivo e che giungerà a noi entro un brevissimo termine), che affronta i problemi dei segretari comunali. Mentre i senatori affrontano le questioni relative al personale ed al funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, i colleghi deputati discutono un decreto-legge che riguarda specificamente questioni attinenti ai segretari comunali e provinciali. Evidentemente, c'è un'iniziativa non ben coordinata e sarebbe stato opportuno che in questo caso, anzichè due decreti-legge, ne fosse stato emanato uno soltanto, per avere la possibilità di un esame più compiuto della materia. In particolare, ripeto, mi riferisco alla questione dei segretari comunali e provinciali.

Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi che hanno esaminato il decreto-legge in Commissione dicendo che sarebbe opportuno giungere all'accoglimento soltanto di quelle disposizioni sulle quali abbiamo riconosciuto che c'è una certa urgenza, che sono qui poste con scarsa organicità, ma delle quali comunque c'è un'effettiva necessità viste le particolari condizioni degli enti locali dissestati.

## Presidenza del vice presidente PINTO

(*Segue* MARCHETTI). C'è indubbiamente anche la necessità di approvare una serie di emendamenti relativi al personale, che sono stati presentati da più colleghi, e ritengo che su di essi si possa sviluppare un confronto che porterà ad una soluzione probabilmente abbastanza concorde. Invece, su altre proposte emendative, sia della Commissione, sia dei colleghi, che sono estranee alla materia del personale esprimo la più netta opposizione del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condividendo la maggior parte delle argomentazioni sviluppate dal senatore Marchetti,

non porterò via molto tempo ai lavori dell'Assemblea. Vorrei soltanto rilevare che il decreto-legge al nostro esame, del quale si chiede la conversione in legge, affronta situazioni sicuramente importanti e rilevanti per il buon funzionamento degli enti locali. Con questo provvedimento si affronta un problema reale perchè tutti noi sappiamo che, anche per responsabilità dei Governi precedenti, i comuni negli ultimi anni sono stati messi in condizioni di difficoltà. Ovviamente tutti i provvedimenti che in qualche modo limitano le attività dei comuni, anche di quelli dissestati, creano difficoltà alla collettività; spesso comportano la necessità di ridurre i servizi e sicuramente hanno comportato anche una riduzione dei posti di lavoro. Tra l'altro i comuni, gli enti locali dissestati sono stati messi nella condizione di non poter più fare assunzioni, di non poter sostituire il personale che ha lasciato il proprio posto di lavoro, per abbandono dello stesso, per trasferimento, per decesso o per pensionamento. Allora, non aver previsto la possibilità per i comuni di sostituire questo personale e di colmare i posti rimasti vacanti ha messo in difficoltà le relative amministrazioni. La cattiva gestione di alcuni amministratori locali si è fatta poi sentire sulle condizioni di vita dei cittadini, che hanno visto così ridursi i servizi erogati dai comuni.

Tra l'altro, nel momento in cui per carenza di personale i comuni hanno dovuto ridurre le proprie attività, molto spesso sono dovuti ricorrere all'affidamento di lavori a esterni, all'appalto dei servizi, con ulteriori aggravi di spesa, anzi con una compromissione ulteriore anche sul terreno della trasparenza della gestione e della moralità. Certo, in molti enti locali le situazioni si erano incancrenite e non andavano abbandonate a se stesse, richiedendo un intervento del legislatore, del Parlamento. Noi però riteniamo che tale intervento andava esercitato con altri provvedimenti.

Probabilmente si sarebbero dovute creare le condizioni per il miglioramento, per il risanamento dei comuni dissestati senza che ne risentissero i cittadini e senza diminuire i posti di lavoro presso la pubblica amministrazione. Sicuramente con questo decreto vengono date alcune risposte positive. Però francamente siamo rimasti meravigliati che su una tematica di questa natura, che è sicuramente meritevole di essere affrontata, alcuni colleghi, anche di Gruppi autorevoli di questo ramo del Parlamento, attraverso la proposta di emendamenti, abbiano inserito questioni che nulla hanno a che vedere con la materia disciplinata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106.

Vorrei allora rivolgermi ai colleghi che hanno presentato gli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102 per chiedere loro cosa abbiano a che fare le modificazioni del metodo di votazione per i presidenti delle province e per i consigli provinciali, oppure...

PRESIDENTE. Senatore Dionisi, i tre emendamenti a cui lei fa riferimento sono stati ritirati.

DIONISI. Questo risolve il nostro problema. Mi sembra che il buon senso abbia prevalso e quindi possiamo anche fare a meno di esplicitare in questo modo, se vogliamo anche così poco organico, le nostre argomentazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caponi. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, colleghi, mi associo ai rilievi fortemente critici che i due colleghi del mio Gruppo, Marchetti prima e Dionisi successivamente, hanno rivolto al decreto-legge al nostro esame ed anche agli emendamenti che sono stati presentati. Signor Presidente, colleghi, non è un caso che il nostro Gruppo abbia deciso di far intervenire in discussione generale tre senatori su un disegno di legge che non appare a prima vista così fondamentale da richiedere un così alto numero di interventi.

Invece, la nostra presenza in questo dibattito testimonia la protesta e direi quasi, mi consenta, signor Presidente, l'indignazione che nutriamo nei confronti di una parte del testo del decreto-legge n. 106 e dei numerosi emendamenti che sono stati presentati, atti a modificare in misura tutt'altro che marginale le modalità di elezione dei consigli provinciali e comunali e gli assetti degli esecutivi delle giunte dei comuni e delle province.

Pertanto, nel decreto-legge al nostro esame si ha l'intenzione di introdurre - di fatto già realizzata con l'articolo 6 - talune materie che non attengono per nulla al contenuto originario del decreto stesso, il cui titolo, si legge nel frontespizio, è il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali».

Sfido qualsiasi collega presente in quest'Aula a trovare un nesso logico tra la questione del funzionamento delle segreterie comunali e provinciali e gli assetti degli esecutivi e le modalità di elezione dei consigli comunali e provinciali.

Signor Presidente, credo quindi che ci troviamo dinanzi ad un metodo assolutamente inaccettabile, che consiste nell'introdurre in un decreto-legge, nato per affrontare determinate materie, argomenti che con quelli originari del decreto non c'entrano per nulla e che, tra l'altro, necessiterebbero di una riflessione ben più ampia di quella scarsissima che per motivi di rapidità andrebbe ad essa dedicata nel caso che l'articolo 6 e gli emendamenti presentati venissero approvati.

La mia opinione e quella del Gruppo cui appartengo non è totalmente preclusiva nei confronti delle esigenze, apparse per la verità assai evidenti nel corso dell'ultima campagna elettorale amministrativa ed anche alla sua conclusione, di modificare sia il sistema elettorale sia gli assetti delle giunte comunali e provinciali. Riteniamo però che questa materia andrebbe compendiata all'interno di un provvedimento organico con un congruo tempo a disposizione, in modo da consentirne un serio approfondimento. Sarebbe necessario un provvedimento che affrontasse tale materia con cognizione di causa e in modo organico, non così improvvisato come quello con cui stiamo intervenendo in questo momento.

Signor Presidente, se ella mi consente, vorrei spingere anche più in là la mia riflessione ed affondare - per così dire - il coltello nella piaga. Perchè tanta fretta nell'introdurre modifiche in materia elettorale? Credo che la risposta onesta che dobbiamo darci è che oggi, nel mo-

mento in cui in gran parte dell'Italia si stanno riformando le giunte comunali o provinciali (in alcuni casi sono state già formate), c'è l'esigenza di garantire più posti per soddisfare la richiesta di incarichi. Questa è la verità. Quindi la fretta delle misure di cui all'articolo 6 del decreto e degli emendamenti è giustificata da esigenze spartitorie e lottizzatrici per favorire, attraverso maggiori immissioni negli esecutivi comunali e provinciali, gli accordi politici fra le coalizioni o le forze politiche che sono state protagoniste delle elezioni.

Poichè noi riteniamo, signor Presidente, che i fatti istituzionali e legislativi non possano e non debbano piegarsi alle logiche politiche, in modo particolare ad una logica politica assai deteriore, come è in questo caso, ci opponiamo con fermezza anche da questo punto di vista tanto all'articolo 6 del decreto-legge quanto agli emendamenti che sono stati presentati e chiediamo al Senato della Repubblica e al rappresentante del Governo, innanzi tutto, uno sforzo di responsabilità e - mi si consenta una parola anche impegnativa - di serietà, affinchè una materia così delicata, così controversa, così difficile, così bisognosa di riflessioni approfondite qual è quella delle modifiche al sistema elettorale non sia affidata invece all'impulso determinato da una contingenza politica come quella della ricostituzione delle giunte e dall'esigenza politica, qualche volta legittima altre volte molto meno legittima, di avere a disposizione un maggior numero di incarichi per accontentare più personalità politiche o più esponenti della coalizione.

Si fa gran parlare in questo paese dell'esigenza di moralizzazione della vita pubblica, dell'esigenza quanto mai reale di contenimento delle spese, di lotta agli sprechi. Bene, questa è l'occasione per dimostrarlo.

Non discuto sul fatto che, quanto a numero di assessori, le esigenze di un comune superiore a 300.000 abitanti siano diverse da quelle di un comune compreso fra i 100.000 e i 300.000 abitanti; e lo stesso vale per la provincia. Però ne voglio discutere con ponderazione, con approfondimento, attraverso un vasto confronto nel mondo politico e nel mondo sociale con i «padroni» della sovranità popolare, cioè gli elettori e il popolo. E non posso rassegnarmi a che modifiche di queste dimensioni possano essere effettuate quasi di sotterfugio, inserendole in una legge il cui obiettivo principale è tutt'altro ed è tutto diverso dalla modifica dei sistemi elettorali.

È per questo motivo, signor Presidente, che preannunciamo la proposta di stralcio dell'articolo 6 del decreto-legge e ci opporremo con tutte le nostre energie all'approvazione degli emendamenti - sul cui merito non voglio entrare, possono essere anche giustissimi, ma non è possibile approvarli oggi - che riguardano la materia elettorale. E chiediamo che il Senato della Repubblica, come Camera alta, dia una grande prova di responsabilità. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto su questo ultimo punto della composizione delle giunte comunali e provinciali. Effettivamente ha ragione il senatore Caponi, si tratta di tema delicato

che attiene al profilo di governo, cioè alla materia istituzionale. Tuttavia debbo qui difendere il punto di vista della Commissione che mi è parso sostanzialmente incentrato sull'esigenza di rispondere a delle necessità emerse nel corso della sperimentazione della nuova normativa.

Non si è inteso affatto cambiare il profilo dei governi locali rispetto a quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, cioè la legge di riforma delle elezioni locali.

Qualora fossero considerati consistenti i rilievi effettuati dal senatore Caponi circa scorrettezze, degenerazioni partitocratiche o lottizzatorie, la migliore sede per porre termine a queste tendenze - ripeto, qualora fossero effettivamente riscontrate - è la revisione della legge elettorale laddove ad esempio si potrebbe prevedere che l'annuncio della composizione degli esecutivi venga effettuato prima e non dopo il voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero richiamare la loro attenzione sul fatto che ci si ritrova di fronte alla sesta edizione del presente decreto-legge, corrispondente alla quinta reiterazione.

La competente Commissione del Senato ha esaminato il testo trasmesso dalla Camera dei deputati con degli emendamenti; altri emendamenti sono stati accolti dalla 1ª Commissione permanente del Senato ed altri ancora saranno posti in discussione tra poco.

Circa l'articolo 6 del provvedimento, inerente al numero degli assessori delle giunte comunali, faccio presente che è stato l'attuale Governo in sede di quarta reiterazione del provvedimento che ha inteso rispondere ad esigenze da più parti rilevate circa l'adeguamento del numero degli assessori, proprio in relazione alle necessità di amministrazione, che hanno fatto riscontrare l'insufficienza del numero stabilito dalla normativa contenuta nella legge n. 142 del 1990. Talchè si è voluto in un certo senso anticipare qui quanto previsto nel disegno di legge atto Senato n. 1250, recante norme per la costituzione delle autorità metropolitane. Ma ciò è avvenuto in un periodo che non era certo immediatamente precedente alle consultazioni amministrative. Tuttavia, ripeto, questa modifica ha corrisposto ad esigenze da più parti avvertite e rappresentate al Governo e, per esso, al Ministero dell'interno.

Quanto poi agli emendamenti e alle diverse articolazioni emergenti dalla loro possibile approvazione, anticipo che in sede di esame ci si rimetterà alle determinazioni dell'Assemblea. Mi preme far presente che anche se l'argomento non è strettamente pertinente al titolo e al prevalente contenuto del decreto-legge in esame, tuttavia esso ha corrisposto a questa esigenza obiettiva, ripeto, da più parti rappresentata al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere

di nulla osta, osservando che il comma 3-*bis* dell'articolo 3 potrebbe comportare problemi finanziari.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quello 1.100, su cui il parere è contrario. Precisa, inoltre, che l'attuale formulazione dell'emendamento 1.1 supera la contrarietà precedentemente espressa su di esso».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 1° ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, e 8 febbraio 1995, n. 33.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106:

*All'articolo 2:*

*al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, a un apposito ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale, avvalendosi delle strutture tecnico-logistiche dell'assessorato al personale o dell'assessorato preposto. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, tale ufficio trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. Qualora l'ufficio di cui al presente comma non sia in grado di espletare gli adempimenti di cui al medesimo comma, la comunicazione è effettuata, su richiesta dell'ufficio stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che espleterà le funzioni mediante la medesima procedura prevista dal presente articolo».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso 11, primo e secondo periodo, la cifra:* «10.000» *è sostituita dalla seguente:* «15.000»;

*al comma 1, capoverso 11*-bis, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in deroga ai limiti di età, mediante concorso riservato sui posti disponibili»;

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato»;

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

3-*ter*. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico del loro bilancio, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quinta».

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*. – *(Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare)*. – *1*. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* «e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli» *sono soppresse.*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:* «di cui all'articolo 17, comma 1».

*L'articolo 7 è soppresso.*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

*(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati)*

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

1.100 DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «di base».

1.101 DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nei limiti di cui all'articolo 3».

1.1 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 5 e comma 14, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, gli adeguamenti dei livelli massimi consentiti dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, non sono obbligatori, per egli enti dissestati, dal secondo anno successivo all'approvazione ministeriale del piano di risanamento, qualora gli enti stessi consegnano il pareggio del proprio bilancio anche con l'applicazione sui singoli tributi di tariffe o aliquote in misura inferiore al livello massimo».

1.102 GIOVANELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE LUCA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.100 e 1.101.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione mi pare che si possa riassumere nei seguenti termini: si riconosce che è in atto il consolidamento del risanamento e a questi comuni così individuati si dà la possibilità, per quanto riguarda il personale, di muoversi prossochè come gli altri comuni.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Giovanelli non è presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.102.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.102, mi aspettavo che esso venisse ritenuto non omogeneo al provvedimento, perchè in realtà esso produce effetti non sulla politica del personale ma sulla politica delle entrate. Ciò premesso, mi pare che l'emendamento tenda a consentire ai comuni che stanno svolgendo un'opera di risanamento di liberarsi dai vincoli del massimo dei prelievi non più in riferimento a cinque anni, ma con tre anni d'anticipo.

Per l'argomentazione che ho svolto in precedenza, e soprattutto perchè si tratta di un emendamento che interviene in materia finanziaria, mi rimetto all'Aula.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della Commissione, a condizione che sia fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della commissione centrale per gli organici degli enti locali, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e che siano rispettati i limiti derivanti per l'ente dalla necessità di reperire risorse aggiuntive permanenti rispetto all'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.102 del senatore Giovanelli, il parere è contrario. In riferimento alla prima parte, si fa presente che la normativa citata è ormai superata dal decreto legislativo n. 77 del 1995, riguardante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, recentemente entrato in vigore. Comunque, dal punto di vista tecnico la proposta contenuta nell'emendamento contrasta con la *ratio* generale del provvedimento, che tende ad un controllo delle finanze degli enti dissestati.

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, ha inteso la proposta di modifica dell'emendamento 1.1 formulata dal Governo?

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, ho l'impressione che la seconda condizione posta per l'accoglimento dell'emendamento stesso costituisca materia dell'emendamento presentato dal senatore Giovanelli.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.1, diamo lettura della proposta di integrazione formulata dal Governo e, se ho inteso bene, parzialmente accolta dal relatore.

GUERZONI, *relatore*. Sì, nella prima parte.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta avanzata dal Governo relativamente all'emendamento 1.1.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario. In fine, aggiungere:* «fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali, ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e che siano rispettati i limiti derivanti per legge dalla necessità di reperire risorse aggiuntive e permanenti rispetto all'ipotesi di bilancio riequilibrata.».

PRESIDENTE. Ai fini di una maggiore chiarezza, onorevole relatore, debbo invitarla nuovamente ad esprimere il parere su entrambe le modifiche proposte.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, a nome della Commissione, accolgo soltanto la prima delle due modifiche.

PRESIDENTE. Quindi, dal momento che lei accoglie soltanto la prima modifica proposta dal Governo, la seconda non può essere sottoposta a votazione.

*Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione,* con l'integrazione proposta dal Governo e accolta dal relatore fino alla data «1992».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato rispetta perfettamente il principio di rigore finanziario a cui debbono essere sottoposti i comuni dissestati. Esso si limita semplicemente a riaprire un margine di autonomia nella determinazione delle tariffe, rispettando il vincolo di bilancio. Non approvarlo significherebbe certamente agevolare il mantenimento di tariffe elevate, ma comporterebbe altresì una riduzione del margine di autonomia degli enti locali, senza la ragione che è la *ratio* stessa della legge sui comuni dissestati.

Ora, poichè, in genere, noi sosteniamo il principio dell'autonomia degli amministratori comunali, salvo il vincolo di bilancio, non c'è motivo, una volta che il riequilibrio di bilancio sia stato effettuato, di comprimere la loro autonomia in nome magari della mancanza di coraggio di qualche amministratore comunale di determinare le tariffe senza un vincolo di legge nazionale. Io credo che gli amministratori comunali, una volta eletti, si debbano assumere loro la responsabilità di applicare le tariffe, fermo restando che la legge nazionale deve rispettare con fermezza il vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Per questi motivi, dunque, chiedo ai colleghi di valutare l'opportunità di esprimere un voto favorevole su questo emendamento che non

comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma amplia soltanto il margine di autonomia dei comuni, pur soggetti a rigorosa vigilanza e a risanamento attraverso la procedura sul dissesto.

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, colleghi senatori, io credo che questo emendamento meriti qualche riflessione perchè è vero quanto diceva il rappresentante del Governo che entra nel merito della questione delle tariffe e non in quella del personale – così come è nel testo del decreto-legge – però introduce un principio estremamente importante, che noi peraltro verifichiamo nei consigli comunali, quello della determinazione delle tariffe dei servizi.

Non c'è dubbio infatti che queste tariffe debbano rispondere a indicazioni di carattere generale, ma è altrettanto vero che quei comuni che riescono a fornire ai propri cittadini servizi a costi più bassi, anche in relazione alle diverse voci di bilancio, credo che vadano premiati nel senso del rispetto della loro autonomia.

Mi sembra inoltre opportuno aver previsto che la norma sia applicata soltanto dal secondo anno successivo all'approvazione del piano di risanamento, quindi con un riferimento specifico ai comuni dissestati. Questi però, dal secondo anno in poi rispetto all'approvazione del piano di risanamento, di fronte ad un bilancio in pareggio, riprendono la possibilità di fissare i principi economici e le tariffe dei servizi che erogano, appunto in relazione al loro bilancio. Ciò, a nostro parere, va a premiare gli amministratori capaci, ma soprattutto dà la possibilità di offrire servizi efficienti a costi inferiori.

Per tali ragioni, il Gruppo del Centro cristiano democratico voterà a favore dell'emendamento 1.102.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, noi condividiamo la linea dei colleghi del Gruppo del Centro cristiano democratico e quindi voteremo a favore dell'emendamento 1.102. Ci sembra infatti che tale emendamento porti a premiare veramente gli amministratori che si sono comportati bene: ciò rientra assolutamente nella politica del Gruppo Forza Italia.

MARCHETTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti all'emendamento 1.102 del senatore Giovanelli.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, avverto che al quart'ultimo rigo dell'emendamento 1.102 c'è un errore, credo di stampa. Laddove è scritto: «gli enti stessi consegnano il pareggio», dovrà intendersi: «gli enti stessi conseguano il pareggio».

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Giovanelli, con l'avvertenza testè comunicata.

**Non è approvato.**

NAPOLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

*(Disposizioni relative alle procedure di mobilità)*

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis*. - *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. - *1*. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, a un apposito ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale, avvalendosi delle strutture tecnico-logistiche dell'assessorato al personale o dell'assessorato preposto. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, tale ufficio trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. Qualora l'ufficio di cui al presente comma non sia

in grado di espletare gli adempimenti di cui al medesimo comma, la comunicazione è effettuata, su richiesta dell'ufficio stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che espleterà le funzioni mediante la medesima procedura prevista dal presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Il procedimento di cui al comma 2 non si applica agli enti locali in dissesto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge abbiano già provveduto alla comunicazione delle vacanze ai sensi dell'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'approvazione del piano di risanamento si intende riferita ai comuni che hanno dichiarato il dissesto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvazione del bilancio riequilibrato si intende riferita ai comuni che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge n. 8 del 1993».

2.1 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo *una tantum* per il rimborso sul trattamento economico del personale posto in mobilità a carico della quota del fondo perequativo appositamente accantonato previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare».

2.100 GIOVANELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VILLONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 ha una portata puramente tecnica. L'articolo 2 del testo attualmente in discussione prevede un procedimento per la mobilità del personale che è disegnato, appunto proceduralmente, in modo diverso da quanto noi abbiamo stabilito nel provvedimento collegato alla legge finanziaria dello scorso anno, la legge n. 724 del 1994. Pertanto, può nascere il dubbio per quelle procedure di mobilità già avviate dai comuni, e sono numerose, che il nuovo procedimento vada a sovrapporsi al procedimento previsto nella legge n. 724 del 1994. Si esimono dunque dall'applicabilità del testo in discorso i procedimenti già in atto presso gli enti locali.

Il comma 2-*ter* dell'emendamento 2.1 riguarda invece una precisazione della terminologia utilizzata dalla legge collegata alla finanziaria dell'anno scorso, perchè in quella legge non è chiaro (c'è stata, a quanto mi risulta, qualche difficoltà nell'applicazione) che l'applicazione del piano di risanamento si intende riferita ai comuni che hanno dichiarato il dissesto in base alla legge n. 144 del 1989, che prevedeva appunto il piano di risanamento, mentre invece il bilancio riequilibrato si intende riferito ai comuni che hanno dichiarato il dissesto in base alla legge n. 68 del 1993, che usa appunto questa diversa formulazione. L'emendamento, quindi, tende solamente a chiarire che la norma della legge collegata è puramente interpretativa e non modificativa e che essa si riferisce per una parte ai comuni che hanno dichiarato il dissesto prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 1993, e per l'altra parte ai comuni che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore di questa legge.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 si illustra facilmente da sè. Voglio tuttavia apportare una correzione al testo. L'emendamento prevede che gli enti dissestati ricevono un contributo *una tantum* per la copertura del costo del personale posto in mobilità ma tuttavia in carico all'ente fino al momento della pensione o dell'assunzione di un nuovo incarico. Questo contributo deve decorrere, ovviamente, dal momento in cui è stata dichiarata la messa in mobilità di detto personale. Laddove nell'emendamento si dice che tale contributo compete «a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare», proporrei la seguente formulazione alternativa: « a decorrere dalla data della delibera consiliare che ha dichiarato il dissesto». Il contributo deve quindi decorrere dal momento in cui è prevista quella posizione giuridica dei dipendenti dei comuni dissestati. Mi sembra questa una chiarificazione e razionalizzazione del provvedimento che su questo punto lascia discrezionalità agli uffici.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, devo purtroppo esprimere parere contrario in quanto si fa retroagire la decorrenza al 1° gennaio dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto, anzichè fissare la medesima alla data della deliberazione con la quale tale dissesto è stato dichiarato: la qual cosa comporta logicamente un notevole incremento dell'onere; manca quindi la necessaria copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 2.100, come modificato dal senatore Giovanelli.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, se la modifica è nel senso di stabilire che si parte dal giorno dell'avvenuta dichiarazione di

dissesto, il mio parere è favorevole mentre non lo sarebbe stato se si fosse mantenuta la precedente formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole sull'emendamento 2.1 della Commissione ed anche sull'emendamento 2.100 modificato nel senso che il contributo decorre dalla data di dichiarazione del dissesto. Mi pare che il rappresentante del Governo sia rimasto fermo al testo originario e non abbia tenuto conto della modifica del collega Giovanelli. Vorrei capire se il parere del Governo rimane negativo anche dopo tale modifica, a seguito della quale il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 2.100 così come modificato dal proponente.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Giovanelli, nel testo modificato dal proponente.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

*(Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

*11-bis.* Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità. I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilita di organico, possono essere assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in deroga ai limiti di età, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

3-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

3-*ter*. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico del loro bilancio, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quinta.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236».

3.100 DE LUCA, GRUOSSO

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236,»

3.102 MARCHETTI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236,» *con le altre:* «conclusesi entro il 31 dicembre 1993».

3.101 DE LUCA, GRUOSSO

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola:* «conclusesi» *con l'altra:* «indette».

3.104 BALLESI

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «legge 19 luglio 1993, n. 236», *inserire le seguenti:* «o personale assunto a tempo determinato mediante procedure di reclutamento, per servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti».

3.103 SMURAGLIA

*Al comma* 3-ter, *dopo le parole:* «Gli enti locali», sopprimere le seguenti: «che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

3.106 FLORINO, MAGLIOZZI

*Dopo il comma* 3-ter, *aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, qualora debbano effettuare assunzioni, fino alla quarta qualifica funzionale, possono prioritariamente espletare prove selettive cui partecipa il personale già in servizio presso l'ente».

3.105 STANISCIA, BRUNO GANERI, DI ORIO, BUCCIARELLI, LONDEI, SARTORI, CIONI, SCRIVANI, DE LUCA, ORLANDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE LUCA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.100 e confermo il 3.101 chiedendo di poter sostituire la parola «conclusesi» con le altre «indette entro il 31 dicembre 1993»; in questo modo verrebbe anche assorbito il successivo emendamento 3.104.

La ragione di questa modifica è presto detta. Il testo del decreto-legge, come pervenuto dalla Camera, ammette l'esigenza di sistemare i precari degli enti locali, però, stabilendo un limite riferito alla legge n. 236 del 1993, finisce così col restringere estremamente il numero delle posizioni che vengono regolarizzate. Con la nostra proposta, sulla quale insistiamo, che prolunga fino al 31 dicembre 1993 il termine finale delle procedure selettive volte a identificare i precari da sistemare, consentiamo di rendere giustizia a lavoratori che sono impropriamente definiti pricari (è bene che il Senato lo sappia), perchè tra di essi c'è gente che lavora negli enti locali da dieci e anche da vent'anni.

Chiedo pertanto l'approvazione dell'emendamento 3.101, che rappresenta un modo per rendere giustizia a lavoratori che hanno subìto finora un trattamento davvero inaccettabile.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento 3.102. Resta quindi l'emendamento 3.101 presentato dal collega De Luca, con la modifica che egli stesso ora ha indicato, cioè di sostituire la parola «conclusesi» con l'altra «indette». Mi associo alle motivazioni espresse dal senatore De Luca e alla modifica all'emendamento da lui proposta, annunciando quindi sin da ora il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.101.

SMURAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 3.103 prende origine da una situazione a mia conoscenza relativa al comune di Milano, ma credo presente anche in altre realtà, nel senso che un migliaio di precari – nella specie 1.200 – da anni vengono assunti all'inizio di ogni anno e licenziati alla fine e successivamente riassunti per essere utilizzati in servizi educativi, asili nido, scuole materne, eccetera, senza che il comune interessato, che pure avrebbe posti disponibili per coprire tutte queste esigenze, abbia la possibilità di assumerli definitivamente.

L'emendamento che si propone mira a questo risultato: ammettere ai concorsi riservati, già previsti dal periodo aggiunto dalla Camera

all'articolo 3, anche questa particolare categoria. È stato peraltro fatto osservare, dal Governo in particolare, che la formulazione potrebbe essere troppo ampia rispetto alle esigenze da soddisfare e potrebbe consentire un accesso in qualche modo indiscriminato di nuovo personale. Accogliendo queste osservazioni, propongo di modificare il testo dell'emendamento, nel senso che, restando fermo il riferimento ai servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, e restando ferma la possibilità relativa solo alla copertura dei corrispondenti posti vacanti, i comuni sarebbero legittimati a bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio anche non continuativo - per i casi in cui c'è licenziamento seguito da nuova assunzione - negli anzidetti settori, per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a tre anni.

In questo modo si garantisce sostanzialmente che gli ultimi arrivati non vengano sistemati senza concorso, ma che possano esserlo coloro che da anni si trovano in questa condizione.

Ho già fornito al relatore e al rappresentante del Governo una copia del nuovo testo dell'emendamento 3.103, ed ora la farò pervenire anche alla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, la ringrazio.

FLORINO. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 3.106 va nella direzione esattamente prefissasi dal Governo, che è quella di mettere in condizione di poter operare gli enti locali che sono stati dichiarati dissestati.

Ora, mi sembra strano che il comma 3-*ter* dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, preveda che, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, le amministrazioni possono far ruotare i propri dipendenti in quella che, secondo una definizione ormai classica, è la mobilità. Voler escludere gli enti dissestati da questa norma significa penalizzare quegli enti che si apprestano, avvalendosi della mobilità, a coprire i posti vacanti con il personale in soprannumero, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, senza alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Ciò agevola anche il compito del Governo per ciò che è previsto all'articolo 2, comma 1, nel senso che i dipendenti in mobilità possono essere trasferiti nella regione di appartenenza su richiesta della stessa regione che ha vacanze in organico.

Ora, se eliminiamo le parole «che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», facciamo un favore al Governo, che non è aggravato dalla spesa di mantenere i lavoratori in mobilità degli enti dissestati e rendiamo un favore a questi ultimi, perchè nell'ambito della qualifica di appartenenza - sia chiaro -, e quindi senza alcun aggravio di spesa, possono far ruotare i dipendenti. Ad esempio, si può operare nell'ambito di una vacanza di organico in presenza di un esubero nell'ambito degli operatori ecologici e di una carenza nell'ambito dei subalterni scolastici. Questo - lo ripeto - renderà più facile il compito del Governo ed anche quello dei comuni dissestati che non possono far trasmigrare i propri dipendenti in altre regioni.

Quindi mi appello ai membri della Commissione, al relatore e al rappresentante del Governo affinchè l'emendamento 3.106 venga accolto, perchè viene incontro alle esigenze del Governo e dei comuni stessi.

* STANISCIA. Signor Presidente, con l'emendamento 3.105 si vuole consentire agli enti locali di utilizzare al meglio il proprio personale.

Se oggi gli enti locali vogliono procedere ad assunzioni, fino alla quarta qualifica funzionale, debbono rivolgersi agli uffici di collocamento. Accade molto spesso che si hanno già in pianta organica i posti disponibili così come anche taluni dipendenti che potrebbero coprire quei posti.

Con l'emendamento da noi proposto si vuole consentire agli enti locali, previa prova selettiva, di effettuare passaggi del personale dal secondo al terzo e dal terzo al quarto livello.

Tale norma, di per sè di poco rilievo, è però assai importante per i comuni e le province che ne hanno bisogno.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Desidero suggerire al senatore Smuraglia di utilizzare la dizione «trentasei mesi», che mi sembra più appropriata, anzichè «tre anni», nell'emendamento 3.103 come modificato.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, intende accogliere il suggerimento del senatore Speroni?

SMURAGLIA. Signor Presidente, non avrei difficoltà, ma mi sembrano dizioni perfettamente equivalenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.101, mi pare che la modifica indicata dal presentatore faccia sì che il testo assorba anche il successivo emendamento 3.104. Se è così, il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.103, con la modifica indicata dal senatore Smuraglia, per cui sono esclusi gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.106, sono favorevole perchè mi pare che in buona sostanza non si modifichi il quadro complessivo in cui gli enti locali si muovono nella gestione del personale, mentre si riconosce agli stessi una maggiore autonomia nella definizione delle piante organiche.

Per l'emendamento 3.105 suggerirei ai presentatori di sostituire le parole: «possono propriamente espletare» con la parola: «espletano». L'argomentazione è analoga a quella richiamata per l'emendamento

precedente: si tratta di fornire, nel quadro esistente, una possibilità di maggiore movimento ai comuni nel governo della pianta organica.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sull'emendamento 3.101, mi rimetto all'Assemblea.

Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 3.103, presentato dal senatore Smuraglia, non a quella che compare nel fascicolo degli emendamenti. Propendo anch'io per la dizione «trentasei mesi» suggerita dal senatore Speroni.

Il parere è favorevole anche sull'emendamento 3.106 e sull'emendamento 3.105. Però sono perplesso sulla proposta del relatore, perchè in definitiva con la dizione «possono prioritariamente espletare prove selettive» si lascia la possibilità di una valutazione discrezionale all'amministrazione comunale. La formula «espletano» comporta un obbligo, mentre con il testo attuale si prevede, ripeto, la valutazione discrezionale dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, concorda con questa opinione del rappresentante del Governo?

GUERZONI, *relatore.* Sì, Presidente. La formulazione da me proposta era in nome di una maggiore responsabilità da parte del comune. La formulazione attuale consente al comune sì di riflettere di più ma anche di non essere completamente responsabile. Comunque sono d'accordo a mantenere il testo originario.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, vorrei che si desse lettura del testo dell'emendamento 3.103 presentato, dal senatore Smuraglia, nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 3.103, come riformulato dal presentatore, senatore Smuraglia.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario:*

*Al comma 3, aggiungere in fine:*

«Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a 36 mesi».

3.103 (Nuovo testo) SMURAGLIA

Passiamo alla votazione.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, con le modifiche apportate, che mi sembrano porre rimedio a certe smagliature dell'originaria formulazione, voteremo a favore dell'emendamento 3.103.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dai senatori De Luca e Gruosso, con la modifica introdotta dai proponenti.

**È approvato.**

L'emendamento 3.104, presentato dal senatore Ballesi, risulta assorbito dalla precedente votazione.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 3.103, da me presentato, intendo apportare una ulteriore integrazione chiarificativa aggiungendo, dopo le parole: «servizio anche non continuativo negli anzidetti settori» le altre «dello stesso ente«, perchè altrimenti chiunque, da qualunque altro comune, potrebbe concorrere. Inoltre, accogliendo una richiesta della 5ª Commissione permanente, propongo che, dopo le parole: «per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono», siano aggiunte le parole: «nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio».

PRESIDENTE. Se i colleghi sono tutti consapevoli della nuova formulazione, metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Smuraglia, nel nuovo testo e con le ulteriori modifiche introdotte dal presentatore.

**È approvato.**

Metto ai voti lemendamento 3.106, presentato dai senatori Florino e Magliozzi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Staniscia e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3-*bis*.

*(Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare)*

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità».

3-*bis*.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 3-*bis*.1 sia molto chiaro. Per i comuni che hanno personale in mobilità il presente emendamento dispone che per coprire il vuoto che si viene a determinare con l'intervento si deve ricorrere proprio a questo personale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*bis*.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo* 3-bis, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

*(Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato)*

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni».

3-*bis*.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole, anche se, per una compiuta informazione, debbo far presente che la norma è già operante nel nostro ordinamento.

Gli enti non deficitari possono applicare infatti l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in conversione e quelli deficitari l'articolo 6 del decreto-legge n. 89 del 1995.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*bis*.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 4 e 5, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

*(Validità delle graduatorie)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Articolo 5.

*(Procedure concorsuali)*

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

*(Numero degli assessori)*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

6.101 FLORINO, MAGLIOZZI

*Al comma 1, dopo le parole:* «600.000 abitanti» *inserire le seguenti:* «e nei comuni capoluogo di provincia».

6.100 DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

6.1 LA COMMISSIONE

*All'emendamento 6.2, dopo il comma 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Con norma statutaria da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2, dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1-*bis* può essere ridotto sino alla metà».

6.2/1 SPERONI, FANTE, SERRA, DOLAZZA, TABLADINI, FONTANINI, PEDRAZZINI, STEFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è così sostituito:

"2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da 6 assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da 8 assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da 10 assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da 12 assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti"».

6.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli componenti della la Commissione, signor rappresentante del Governo, colleghi, con l'emendamento 6.101 proponiamo di sopprimere l'articolo 6, pur comprendendo i motivi per cui il Governo ritiene di accedere alle richieste di aumento degli assessori nell'ambito degli enti locali, ancorchè dissestati.

Noi tutti conosciamo la legge n. 142 del 1990 e la legge n. 81 del 1993, che hanno ridotto considerevolmente il numero dei consiglieri comunali, anche delle grandi metropoli. Pertanto, con l'aumento degli assessori abbiamo, rispetto al quadro antecedente, un numero di 60 consiglieri e la presenza forte di un esecutivo composto da 14 assessori, più il sindaco.

Di fatto viene ulteriormente svuotata la rappresentanza dei consiglieri nell'ambito degli enti locali perchè le leggi in materia parlano chiaro, avendo dato pieni poteri operativi alle amministrazioni. Ciò mi sembra anche giusto sotto certi aspetti (secondo lo spirito ispiratore di tali norme), ma certamente non appare opportuno aumentare ulteriormente il numero degli assessori senza tener conto dell'aggravio delle spese che ciò determina per il bilancio dello Stato.

Come voi tutti ben sapete, questa norma comporta un aumento di spese che non viene riportato correttamente dalla stampa e dagli organi di informazione. Si mira esclusivamente - qui introduco una piccola nota polemica - a criminalizzare l'operato dei parlamentari nell'ambito della loro attività legislativa, ma nessuno guarda all'aumento degli emolumenti che scatta, di volta in volta, vuoi per i consiglieri regionali, vuoi per gli assessori. Oggi siamo arrivati al punto che un assessore guadagna circa 8 milioni di lire al mese. Questo è il problema di natura finanziaria.

L'esigenza è però soprattutto quella di dare forza alle rappresentanze comunali. Se per un attimo pensiamo a come opera un consiglio comunale, abbiamo l'esatta percezione che il potere esecutivo soffoca ogni dibattito, vuoi per le leggi a cui ho poc'anzi fatto riferimento (la n. 142 del 1990 e la n. 81 del 1983), vuoi soprattutto per l'incremento del numero degli assessori che oggi si prevede, anche per i comuni dissestati. Pertanto, non c'è più una quota proporzionale, istituzionale, costituzionale che rispetta il numero soprattutto delle opposizioni, perchè sappiamo che la legge oggi può favorire un determinato gruppo politico che assume la gestione di un comune, ma la prossima volta - siccome la legge si prefiggeva l'alternanza - può premiare le forze di opposizione.

Ed allora ecco perchè richiamo l'attenzione dei colleghi sul mio emendamento, affinchè si rendano conto che un consiglio comunale non può essere svuotato dalla forza delle opposizioni rispetto ad un potere esecutivo che già è forte, in virtù di quelle leggi cui ho dinanzi fatto riferimento.

Non a caso, dunque, caro rappresentante del Governo, ho presentato un emendamento provocatorio, il 6.0.103, relativamente all'indennità dei consiglieri comunali. Perchè viene assegnata un'indennità mensile agli assessori e un'indennità di presenza ai consiglieri comunali delle grandi metropoli? Oggi, che andiamo a rivisitare le metropoli definendole aree metropolitane, releghiamo ancora all'indennità di presenza il consigliere comunale che si batte per risolvere i problemi della città. Facciamo assumere il ruolo di protagonisti della vita politica agli assessori e alla componente dell'esecutivo forte e svuotiamo poi di significato la componente dei consiglieri comunali di tutte le città d'Italia, di tutte le province, di tutte le piccole comunità con l'indennità di presenza. Ma di questo parlerò in seguito.

Qui io voglio solo far rilevare il fatto che noi dovremmo rivedere la legge in base ad adeguati criteri del potere locale, soprattutto costituzionali, con riferimento ai consessi perchè, se si accresce il potere esecutivo aumentando il numero degli assessori, diminuisce il potere delle altre forze politiche in quell'esercizio democratico a cui tutti noi facciamo riferimento.

Questi sono i motivi per cui chiedo l'approvazione dell'emendamento 6.101, tendente a sopprimere l'articolo 6.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 6.100 è stato ritirato dai proponenti.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 6.2 presentato dalla Commissione, si prevede una casistica, ossia una divisione in categorie delle province per numero di abitanti, ad ognuna delle quali corrisponde un certo numero di assessori.

Con il subemendamento 6.2/1, presentato dal senatore Speroni, si rimanda invece allo statuto la possibilità o meno di diminuire il numero degli assessori previsto nell'emendamento della Commissione.

SPERONI. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore a proposito dell'emendamento a mia firma, ma vorrei comunque intervenire in contrapposizione al collega Florino. A mio avviso, infatti, l'aumento del numero degli assessori non sminuisce l'importanza del consiglio comunale. Che poi effettivamente sia la legge n. 142 del 1990 che la legge n. 81 del 1993 gli abbiano tolto alcune competenze è vero, ma questo non è certo legato al numero degli assessori, visto che gli stessi provvedimenti prevedono chiaramente che gli assessori non fanno parte del consiglio comunale. Pertanto, a meno che uno dai banchi del consiglio non si senta in sudditanza psicologica nel vedere sul bancone della giunta due o quattro assessori in più, non vedo cosa debba temere il consiglio comunale per il fatto che gli assessori siano 8 o 12, tenendo poi presente che tale numero non è stabilito dalla legge, bensì dal consiglio comunale stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101 e parere favorevole sull'emendamento 6.2/1.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per quanto ho detto all'inizio di questa discussione, debbo insistere sul mantenimento dell'articolo 6 e pregare i senatori di non accogliere l'emendamento 6.101. Ho ascoltato con molto interesse ed ho apprezzato il discorso del senatore Florino; tuttavia, debbo ribadire che si tratta di soddisfare esigenze manifestate, nel massimo rispetto della separazione tra l'esecutivo ed il consiglio comunale. Del resto, il consiglio comunale, attraverso il suo presidente, ha senz'altro la possibilità di far valere la propria autonomia nei confronti della giunta. L'aumento del numero degli assessori corrisponde invero ad effettive esigenze, ricono-

sciute da più parti. Per tali ragioni, mi permetto di sollecitare al Senato il favorevole corso dell'articolo 6.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2/1 e 6.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni del collega Florino e quelle del senatore Speroni: nell'una e nell'altra tesi sono espresse posizioni che possono convincere. Tuttavia, desidero fare soltanto un'osservazione.

Noi stiamo discutendo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge che reca disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali. Ora, non riesco a comprendere per quale motivo in un provvedimento che ha un titolo così preciso si debbano poi inserire norme che riguardano tutt'altra materia. Sollevo quindi una questione di sistematica legislativa, alla quale da un po' di tempo siamo per così dire diseducati.

Per questo motivo, tralasciando le opinioni sull'opportunità o meno di aumentare il numero degli assessori, esclusivamente per una ragione di ordine generale, dichiaro il voto favorevole alla soppressione dell'articolo 6, proposta con l'emendamento 6.101 dei senatori Florino e Magliozzi.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, siamo giunti al punto sul quale avevo cercato di attirare l'attenzione dei colleghi in sede di discussione generale.

Il Gruppo di Rifondazione comunista ha dato, credo, il proprio contributo al miglioramento del testo in esame, approvando molti emendamenti presentati da vari colleghi, anche in Commissione. Ritengo che saremmo arrivati all'approvazione di un testo che avrebbe potuto evitare una nuova reiterazione di questo decreto-legge, inviandolo subito alla Camera con le modifiche apportate, qualora si fosse stati d'accordo nel sopprimere l'articolo 6. L'articolo 6, infatti, è del tutto estraneo al complesso del provvedimento e alla materia esaminata.

Ci sono anche altri emendamenti che i presentatori hanno illustrato. Tuttavia, ritengo di essere d'accordo con la proposta di soppressione dell'articolo in oggetto.

Inoltre, anche nel merito dell'articolo 6 avrei molte obiezioni da avanzare. Mi sembra, essenzialmente, che esso si muova in una direzione non condivisibile. Pertanto, è necessaria una riflessione sugli organi degli enti locali e sul loro ruolo, come pure sulla legge n. 142 del

1990; una riflessione ancor più seria deve essere fatta sulle leggi elettorali. Di fronte a questa necessità, si cerca di intervenire su aspetti marginali, peraltro – io ritengo – scegliendo una strada molto discutibile.

Sul ruolo dei consigli e delle giunte occorre riflettere per trovare un nuovo equilibrio. Sull'esperienza in atto credo che occorrerà fare una riflessione perchè non si possa dire, anche a breve termine, che i consigli comunali e provinciali si sono ridotti ad assumere un ruolo solo formale, mentre tutte le decisioni sostanziali, di effettiva gestione del comune (uso l'espressione gestione in senso ampio), sono esclusivamente nelle mani degli esecutivi.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono ancora più critico. L'articolo 6, così come ci viene presentato, va in una direzione che accentra ulteriormente la sottovalutazione del ruolo dei consigli comunali, perchè è assolutamente vero che il numero degli assessori di per sè è un elemento che da quantitativo diventa per così dire qualitativo. Quindi, si percorre una strada che non condivido nel modo più assoluto.

Pertanto, chiederei ai colleghi di riflettere su queste considerazioni. Fra l'altro, lo stesso cammino del decreto-legge sarà molto più spedito se verrà soppresso l'articolo 6. Diversamente, ricominceremo a discutere di tutti questi problemi, perchè la materia non può essere affrontata in modo così sommario e affrettato. Occorre, ripeto, esaminare una serie di problematiche, e non soltanto queste.

Di fronte ad una serie di emendamenti che mirano ad aumentare il numero degli assessori solo sulla base del fatto che un comune è capoluogo o non è capoluogo, vorrei ricordare che ci sono comuni non capoluogo che hanno una popolazione superiore a quella di comuni capoluogo; oppure, comuni che, pur non avendo la storia assegnato loro il ruolo di capoluogo, hanno importanza maggiore di quella di altri che sono formalmente capoluogo.

Non si capisce allora perchè si concedono questi premi, se così si possono considerare; non si capisce perchè si adottano queste soluzioni. Pur provenendo certe proposte da colleghi per i quali ho grande considerazione, sinceramente si sarebbe portati a dire che siamo di fronte all'esigenza – come ricordava il collega Caponi intervenendo nella discussione generale – di accontentare o raggiungere alcuni equilibri in sede di composizione delle giunte, più che all'esigenza di garantire il più valido assetto istituzionale possibile.

Anche il momento che si sceglie per intervenire su questa materia, nella fase cioè immediatamente successiva allo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali in gran parte del nostro paese, lascia pensare che si voglia dare una risposta a difficoltà di equilibri politici conseguenti, appunto, alle recenti elezioni amministrative. Per questi motivi, colleghi, mi permetto di dichiarare prima di tutto il nostro voto favorevole sull'emendamento 6.101, soppressivo dell'articolo 6, e di chiedervi una riflessione in ordine al medesimo articolo 6 e a tutti gli emendamenti presentati relativamente a questa materia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, siamo contrari all'utilizzazione dell'articolo 6 per aprire un dibattito come quello che stiamo svolgendo. Riteniamo infatti che la motivata e giustificata polemica da parte del Parlamento nei confronti del Governo per l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza, che espropria quest'Aula e quella della Camera delle proprie prerogative legislative, richieda comportamenti coerenti. In altre parole, non si possono usare i decreti-legge per inserire questioni che nel merito possono anche essere giuste, condivisibili e motivate, così come lo sono quelle affrontate dai colleghi della Commissione, ma che non attengono strettamente alla materia oggetto del decreto stesso; altrimenti, finiamo per accettare il principio che il decreto-legge sia un convoglio al quale aggiungiamo il nostro vagone.

Questo è il primo motivo che ci porta ad assumere un atteggiamento contrario nei confronti dell'articolo 6. La seconda ragione è di ordine procedurale. Riteniamo infatti che la natura della legge n. 142 del 1990 non consenta interventi di questo ordine, parziale e indubbiamente surrettizio rispetto alla natura ordinamentale della legge stessa.

Sulla base di questi motivi, invitiamo anche i colleghi degli altri Gruppi a riflettere sull'opportunità di approvare l'articolo 6.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, ribadisco il voto contrario del nostro Gruppo sull'emendamento in esame e annuncio sin d'ora il nostro voto favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2/1 e 6.2. In effetti, a noi sembra giustificato l'aumento del numero degli assessori contemplato in queste proposte, in particolare per le province. La nostra idea non è che si debba fare largo alle spartizioni partitocratiche; crediamo invece che sia un'occasione di rilancio della provincia. Una forte novità, in primo luogo, sta nella elezione diretta del presidente della provincia, e del resto vi è una situazione di debolezza strutturale a tutti nota delle province stesse. Pertanto, questo passaggio dell'aumento del numero degli assessori può essere a nostro avviso significativo ed è tra l'altro largamente richiesto dai soggetti istituzionali interessati.

Per quanto riguarda l'aumento relativo ai capoluoghi di provincia, a cui si riferiva il collega Marchetti, non vorrei che si esagerasse oltre ogni misura la portata effettiva di queste norme che intendiamo introdurre, perchè in realtà si tratta di disposizioni fondamentalmente tecniche di funzionamento.

Con questo noi riconosciamo una realtà, che è quella di un maggior carico di servizi in capo al comune capoluogo di provincia. Tale realtà potrà essere poi misurata in maggiore o minore ampiezza, ma è una realtà anche limitata. Infatti, sottraendo le città metropolitane, siamo nell'ordine di una novantina di province moltiplicato due, per cui stiamo parlando di 180 persone. Affidare le sorti del sistema politico italiano a questo, va al di là di ogni ragionevolezza.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo che si proceda alla votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(Segue la verifica).*

Poichè vi è incertezza sul numero dei richiedenti, chiedo nuovamente ai senatori che appoggiano tale richiesta di alzare la mano.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti del preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Accantoniamo pertanto anche la votazione dei successivi emendamenti presentati all'articolo 6.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 6.0.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto"; al comma 2, capoverso 1, dopo le parole: "se previsto" inserire le seguenti: "dalla legge o", capoverso 2, dopo le parole: "ove previsto" inserire le seguenti: "dalla legge o" e dopo le parole: "se previsto" inserire le seguenti: "dalla legge o"».

6.0.1/1 SPERONI, PERUZZOTTI, WILDE, ROBUSTI, FAGRIS, LORENZI, MANARA, LOMBARDI-CERRI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente;*

«Art. 6-*bis*.

*(Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali)*

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola "presieduto" sono inserite le parole: "convocato e".

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*. – *Presidenza dei consigli provinciali*. – *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della provincia o, se previsto, dallo statuto, dal Presidente eletto dall'Assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal Presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, se previsto, dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le parole: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le parole: "o il presidente della provincia"».

6.0.1 LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Modificazioni del metodo di votazione per i presidenti delle province e per i consigli provinciali)*

1. Al termine del comma 5 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, si aggiunge il seguente periodo: "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato con il candidato al consiglio provinciale prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo; ciascun elettore può inoltre votare unicamente per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando il segno solo sul relativo rettangolo"».

6.0.100 SPERONI, ROBUSTI, GIBERTONI, CAVITELLI, ROVEDA, PERIN, REGIS, BRIGANDÌ, PETRICCA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche alla legge per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)*

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi,

viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.".

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato al candidato al consiglio provinciale prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo".».

6.0.101 VILLONE, GUALTIERI, DE MARTINO Guido, BARBIERI, IMPOSIMATO, MIGONE, GUERZONI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 81 del 25 marzo 1993 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può altresì esprimere il proprio voto anche solo al candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno nel rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto o comunque all'interno del rettangolo più grande contenente sia il nome del candidato alla carica di presidente della provincia che i contrassegni dei gruppi ad esso collegati".

2. Nell'articolo 9 della legge n. 91 del 28 marzo 1993 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

"2-bis. La cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale è calcolata sui voti effettivamente ricevuti, sommati ai voti ottenuti, in quel collegio, dal solo candidato alla carica di presidente ad esso collegato.

Quando ci fosse più di un gruppo di candidati al consiglio provinciale collegati allo stesso candidato alla carica di presidente, i voti ottenuti dal solo candidato alla carica di presidente della provincia verranno ripartiti e sommati ai voti ricevuti dai candidati al consiglio ad esso collegati, in modo proporzionale tra gli stessi, in ragione dei voti effettivamente ricevuti da ciascuno di essi"».

6.0.102 (Nuovo testo) MORANDO, VILLONE, FORCIERI, BARBIERI, BORRONI, BUCCIARELLI, DE MARTINO Guido, GIOVANELLI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Modificazioni della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "di presenza" sono sostituite dalla seguente: "mensile" e le parole: "possono essere aumentate fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rivalutate con provvedimento legislativo"».

6.0.103 FLORINO, MAGLIOZZI

Avverto che gli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102 (Nuovo testo) sono stati ritirati.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, a mio avviso anche l'emendamento 6.0.1, deve essere accantonato, in quanto su di esso solleveremo la stessa questione già posta per l'articolo 6, dal momento che esso contempla una materia estranea a quella trattata nel decreto-legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, ha ragione; pertanto, anche l'emendamento 6.0.1 viene accantonato, con il relativo subemendamento.

Invito, pertanto, i presentatori ad illustrare il restante emendamento 6.0.103.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nell'intervento precedente ho fatto riferimento a questo emendamento, che può anche essere ritenuto una provocazione, ma non lo è affatto. Infatti, dai resoconti della Camera risulta che il sottosegretario

Scivoletto, intervenendo il 26 aprile scorso presso la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, con riferimento alla riforma degli enti locali, affermava che: «Tuttavia non era opportuno fare specifico riferimento alle città metropolitane indicate nell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, ma dettare una disciplina generale per i comuni maggiori. Inoltre, si è indicato il numero massimo degli assessori per salvaguardare l'autonomia dei comuni che possono prevedere anche un numero di assessori inferiore al massimo stabilito». Questo è quanto il sottosegretario Scivoletto dichiarava replicando ad una serie di interventi presso la Commisione lavoro della Camera.

Io faccio riferimento, invece, all'articolo 31 della legge n. 81 del 1993, concernente la indennità degli amministratori locali, che al comma 2 stabilisce: «All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonchè in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale». Mi sembra che ciò faccia a pugni con la previsione contenuta nell'articolo 6, che fa riferimento ad un aumento del numero degli assessori. Quindi, si fa fronte alle spese per l'indennità di presenza dei consiglieri, che poteva essere aumentata fino al 50 per cento (ma non tutti i comuni l'hanno aumentata), ma attraverso una minore spesa conseguente alla riduzione del numero degli assessori che in realtà non è prevista, perchè all'articolo 6 si prevede l'aumento del numero degli assessori.

Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, abbiamo l'occasione per discutere una volta per tutte dei consiglieri comunali, non solo delle aree metropolitane ma anche dei piccoli comuni. Il consigliere comunale di un'area metropolitana non può essere relegato a «Cenerentolo» dell'attività politica al punto che la sua cosiddetta prestazione d'opera, di lavoro, deve essere elargita con un'indennità di presenza. Perchè non una indennità mensile, come i consiglieri regionali, come gli assessori chiamati dall'esterno, non eletti dal cittadino, che, al contrario, delega il consigliere comunale a rappresentarlo? L'assessore viene chiamato dal potere esecutivo per assolvere una funzione; egli opera nel rispetto ossequioso degli indirizzi della giunta, ma è sempre un esterno non suffragato dal voto dei cittadini. Il consigliere comunale, confortato dal voto dei cittadini, assurge al ruolo di consigliere di una grande città, di una metropoli e la sua misera prebenda è nell'ordine delle 100.000 lire quale indennità di presenza.

Io mi batto come voi, perchè anche voi avete i vostri rappresentanti in tutti i comuni. Se vogliamo far sì che veramente un'amministrazione, un potere costituzionale e istituzionale come quello dei consigli comunali possa operare mantenendo lontani i propri membri dalle tentazioni di Tangentopoli e di altro, dobbiamo anche mettere in condizione il consigliere comunale di operare e di lavorare, non relegandolo al ruolo di «Cenerentolo» della politica e non liquidandolo con una indennità di presenza.

Ecco lo spirito di questo emendamento: rivalutare, sotto il profilo della funzione e dell'operato, l'attività del consigliere comunale in una città di due milioni di abitanti come Milano. L'indennità di presenza mi

sembra offensiva, rispetto ai 10 milioni dell'assessore non eletto dal popolo. Ecco perchè chiedo ai colleghi - scusate l'ardore di questo mio intervento - di approvare l'emendamento 6.0.103 e al Governo di tener conto di quanto è scritto nella parte finale dell'emendamento stesso, cioè che le indennità «devono essere rivalutate con provvedimento legislativo». Non lo chiediamo nell'immediato: è però la provocazione politica di tutti noi, affinchè i nostri colleghi consiglieri comunali possano avere una giusta collocazione nell'ambito delle assemblee elettive. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema posto con questo emendamento esiste. Anche nei giorni scorsi si è verificato qualche episodio di cui stampa e televisione si sono fatte portavoce; voglio rilevarlo, perchè è significativo che la questione incontri l'adesione dei cittadini elettori: mi riferisco alla protesta di un sindaco siciliano, verificatasi appunto nei giorni scorsi.

Tuttavia, non sono favorevole a che si affronti un problema di questa portata in modo così parziale.

MARCHETTI. Bravo!

GUERZONI, *relatore*. Domanderei quindi ai proponenti di trasferire in un ordine del giorno l'esigenza espressa nell'emendamento, chiedendo al Governo di predisporre una proposta complessiva in tempi rapidi che riguardi i consiglieri comunali, provinciali, delle comunità montane e delle autorità metropolitane, sindaci, presidenti di provincia, assessori, come pure presidenti dei consigli comunali e provinciali.

Esprimo dunque parere contrario su questo emendamento, perchè ritengo che sarebbe più utile adottare al riguardo un ordine del giorno che solleciti il Governo ad andare in direzione di una proposta organica e complessiva.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, debbo far presente che è all'esame della I Commissione permanente della Camera dei deputati un testo unificato derivante da diverse proposte di legge (atti Camera nn. 153, 531, 1931, relatore onorevole Nespoli), concernente modifiche alla legge n. 816 del 1985, che reca norme in materia di aspettative, permessi e indennità per gli amministratori locali. Il testo unificato, in discussione - ripeto - presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati, prevede, fra l'altro, la revisione, alle tabelle A, B, D ed E, delle indennità dei sindaci, presidenti delle province, consiglieri comunali e provinciali.

Mi permetto quindi di rappresentare questa situazione, perchè la sede propria per porre la questione a mio avviso è appunto quella della modifica della legge n. 816 del 1985; ritengo che si debba far riferimento proprio a quel provvedimento e all'esame del testo unificato delle suddette proposte di legge che, concluso *l'iter* presso la Camera, sarà trasmesso al Senato.

Vorrei quindi prospettare alla valutazione dei senatori l'opportunità di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 6.0.103; altrimenti, dovrò esprimere su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Florino, accoglie l'invito rivoltole dal relatore e dal rappresentante del Governo?

FLORINO. Ritirerò l'emendamento 6.0.103 e lo trasformerò in un ordine del giorno se il Governo si dichiarerà disponibile ad accoglierlo.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* La mia era una semplice raccomandazione. Ricordo che quelle attualmente all'esame della Camera dei deputati sono proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il Governo potrebbe accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, compatibilmente però con i provvedimenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

FLORINO. Ritiro l'emendamento 6.0.103 e lo trasformo in un ordine del giorno, che consegnerò alla Presidenza non appena sarà stato formulato.

PRESIDENTE. Dispongo una breve sospensione dei lavori per consentire al senatore Florino di formulare il testo dell'ordine del giorno.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 13,45).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 100 sostitutivo dell'emendamento 6.0.103.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario:*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1699,

impegna il Governo a riformulare, con provvedimento legislativo, l'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel senso che l'indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali venga trasformata in indennità mensile».

9.1699.100 FLORINO, D'IPPOLITO VITALE, DEMASI, COZZOLINO, REGGIA, DE CORATO

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GUERZONI, *relatore.* Signor Presidente, ho detto precedentemente che sarei stato favorevole a un ordine del giorno che invitasse il Governo a procedere ad una riformulazione di tutta la materia in termini complessivi e organici. L'ordine del giorno testè presentato dal senatore Florino conferma invece un'opzione mensile che adesso non sono in

grado di valutare se sia quella che meglio risponde alla soluzione del problema.

Pertanto, invito il senatore Florino a eliminare questa specificazione, restando inteso che vi è anche la possibilità da lui indicata; tuttavia, non mi pare che vi sia stata una discussione così approfondita da consentirci di poter fare tale scelta con sufficiente consapevolezza.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, se rimane l'indicazione specifica dell'indennità mensile, non posso purtroppo accogliere l'ordine del giorno. In proposito, fra l'altro, si deve aver rispetto delle iniziative parlamentari in corso presso la Camera dei deputati.

Pertanto, sarei disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, qualora però presentasse una formulazione generica e non riferita ad un'indennità mensile che sarebbe oltretutto contraria al principio di gratuità delle cariche.

In conclusione, dunque, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, ma con una formulazione più generica che comunque tenga conto di quanto ha detto molto apprezzabilmente il senatore Florino.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno del giorno n. 100.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ero d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Guerzoni e mi sembrava che la breve interruzione per predisporre il testo dell'ordine del giorno fosse dovuta proprio all'accoglimento del suggerimento del relatore.

L'ordine del giorno, così come è formulato, non mi pare che raccolga invece le considerazioni svolte dal senatore Guerzoni, per cui, in questa forma, non può avere il nostro voto favorevole. Esso infatti contiene un'opzione in favore di un'indennità mensile per i consiglieri, su cui non si è mai discusso. Può darsi che questa possa essere una soluzione, ma è indubbiamente una novità sulla quale occorre svolgere una riflessione più accurata. Personalmente, non sono tanto preoccupato dal problema, sollevato dal rappresentante del Governo, della gratuità delle cariche; io credo che quello di una remunerazione giusta - che poi non è mai totale - o comunque di un compenso che sia adeguato anche per i consiglieri comunali e provinciali, nonchè per gli altri incarichi che ricordava il collega Guerzoni, sia un problema che esiste e che dobbiamo affrontare. L'onorevole Sottosegretario ci ricordava che in proposito vi sono provvedimenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento; ebbene, l'ordine del giorno - così come è formulato - mi sembra troppo tassativo, in quanto prefigura l'adozione di una soluzione sulla quale invece c'è bisogno di un'ulteriore riflessione.

Pertanto, in questi termini, dichiaro il nostro voto contrario sull'ordine del giorno n. 100.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, ho chiesto la parola proprio per arrivare ad una conclusione della vicenda relativa all'ordine del giorno n. 100; altrimenti, avrei dovuto mantenere l'emendamento 6.0.103. Pertanto, sono disponibile a modificare il testo dell'ordine del giorno, eliminando il riferimento al carattere mensile dell'indennità.

Inoltre, proprio per dimostrare che, come Gruppo, siamo mossi da intenti costruttivi, ritiro la richiesta, poc'anzi avanzata, di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, per poi votare gli altri emendamenti e quindi portare a termine la discussione sulla conversione del decreto-legge entro la giornata di oggi. Mi rendo conto che ci sono esigenze di tempo legate all'approvazione dello stesso da parte dell'altro ramo del Parlamento: il rappresentante del Governo ha avanzato una richiesta in questo senso ed io pubblicamente la riferisco ai colleghi. Ritiro pertanto la richiesta di votazione con maggioranza qualificata, che ho avanzato qualche attimo fa, per facilitare l'approvazione dei restanti emendamenti al nostro esame.

Inoltre, come ripeto, ritengo che si possa anche togliere la specificazione: «mensile» riferita all'indennità, perchè l'ordine del giorno non vuole essere una contropartita. Lungi da me l'idea di arrivare ad un patto del genere rispetto ad una discussione così articolata, di cui ringrazio tutti, e principalmente i senatori Marchetti e Guerzoni, per l'apporto che hanno voluto dare in questa circostanza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ultima formulazione dell'ordine del giorno n. 100, proposta del senatore Florino.

GUERZONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, nella formulazione da ultimo proposta, ovviamente nel rispetto delle iniziative parlamentari in corso.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario anche all'ultima formulazione proposta dal senatore Florino.

Se noi facciamo un semplice conto di quanti consiglieri comunali ci sono in Italia, negli oltre 8.000 comuni, vediamo immediatamente quale possa essere la portata finanziaria dell'ordine del giorno. Tuttavia, senatore Florino, ad indurmi ad un voto contrario non è tanto la questione delle implicazioni finanziarie, quanto la *ratio* del provvedimento, che tende di fatto a rendere permanente una sorta di indennità che riguarda tutti i consiglieri comunali. Mi chiedo allora: quali dovrebbero essere le

basi della trasformazione da indennità episodica dovuta alla partecipazione a commissioni, comitati, e così via, ad una sorta di indennità permanente e mensile? Credo che di fatto noi finiremmo per burocratizzare e professionalizzare il ruolo dei consiglieri comunali, quando invece, sia per le legislazioni specifiche, sia per la formazione delle giunte provinciali e comunali, notiamo una differenziazione tra ruolo esecutivo e ruolo non esecutivo. In molti consigli comunali e provinciali, infatti, si è dato corso ad una sorta di privilegio dei cosiddetti assessori esterni, i soli che hanno diritto ad una indennità.

Per tali motivi ed anche in memoria della mia lunga permanenza nei banchi di un consiglio comunale, per oltre 18 anni, inviterei il collega Florino ad esaminare con maggiore attenzione la problematica. Sarei d'accordo se si invitasse il Governo a rivedere complessivamente la possibilità di recuperare il trattamento periodico o non periodico, e quindi fisso, dei consiglieri comunali e provinciali. Ma non sono d'accordo nel dare un'indicazione in questa sede, che potrebbe risultare di nocumento per l'approccio complessivo all'impegno che il singolo cittadino può dare periodicamente (ricordiamoci che lo può fare continuativamente solo per otto anni) a livello civico e civile.

Ribadisco il mio voto contrario sull'ordine del giorno in esame, anche nella nuova formulazione proposta dal collega Florino, ed invito i colleghi ad approfondire con attenzione l'argomento. Esprimerei invece il mio voto favorevole qualora il collega Florino trasformasse l'ordine del giorno in un invito al Governo a portare all'attenzione di questo ramo del Parlamento tutta la normativa che si riferisce al trattamento economico e all'indennità dei consiglieri comunali e degli assessori, senza dare comunque per prefigurata una sorta di traslazione da indennità periodica e contingente per gli appartenenti a commissioni e comitati ad indennità permanente verso coloro che svolgono il nobile e necessario ruolo di consiglieri comunali.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei precisare nuovamente - probabilmente il senatore Tamponi non era presente quando l'ho detto - che questa materia è attualmente all'esame della I Commissione permanente della Camera e in questa sede viene rivista la materia delle aspettative, dei permessi e delle indennità di carica spettanti ai consiglieri e ai componenti degli organismi collegiali, insieme con le tabelle che rideterminano l'indennità. Sono atti della Camera di cui ho già fornito gli estremi perchè ne sia presa visione. Spero che con un esame attento e approfondito anche dell'altro ramo del Parlamento si possa pervenire al risultato auspicato. Ecco perchè parlo di iniziative del Governo che sono evidentemente condizionate dal testo unificato di ben tre proposte di legge.

Quindi, mi auguro che la I Commissione della Camera dei deputati licenzi quanto prima questo provvedimento.

Desidero poi, se il Presidente me lo consente, prospettare l'opportunità che l'Assemblea del Senato possa votare definitivamente questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 106, poichè, contenendo degli emendamenti rispetto al testo licenziato dalla Camera, deve a questa essere rimesso. Vorremmo evitare - è intuitivo proprio per l'importanza della materia trattata e della normativa contenuta in questo decreto-legge - un'altra reiterazione. Mi rendo conto che non sarà un compito facile, attesa la sosta dei lavori parlamentari imposta dalle consultazioni referendarie, ma potrebbe accadere che nell'ambito di questa settimana la Camera dia la sua approvazione al testo licenziato dal Senato.

Ecco perchè rivolgo un appello a tutti i senatori, che ringrazio per questo importante contributo e per l'importante dibattito da cui ho avuto molto da imparare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato dal senatore Florino e da altri senatori, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.103, nel testo modificato dal proponente.

**È approvato.**

Onorevoli senatori, vi è la preghiera del rappresentante del Governo, se possibile, nonostante l'ora e l'impegno che il Senato ha già profuso, di riprendere le votazioni sull'articolo 6 che avevamo precedentemente sospeso.

Mi rimetto pertanto alla valutazione dell'Assemblea.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ho detto che anche noi avremmo contribuito e contribuiremo a far giungere in porto questo decreto-legge, in maniera rapida, purchè si stralci l'articolo 6. Se invece si vuole discutere ancora sugli emendamenti relativi a detto articolo, su cui non sono d'accordo, segnalo che sono le ore 14 e chiedo che si rimandi il tutto a domani.

BARBIERI. Basterebbe andare avanti per altri venti minuti. (*Commenti del senatore Marchetti*).

PRESIDENTE. L'eventuale approvazione dell'emendamento 6.101 comporterebbe la soppressione dell'intero articolo 6. Prendo atto comunque che non vi è accordo unanime sulla proposta di proseguire i lavori.

Pertanto, metto ai voti la proposta di proseguire con l'esame e la votazione dei restanti emendamenti, avanzata dal Governo.

**È approvata.**

Ricordo che il senatore Florino ha ritirato la proposta di votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Pertanto metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dai senatori Florino e Magliozzi.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.100, presentato dal senatore De Luca e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2/1.

MARCHETTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Annuncio il voto contrario del nostro Gruppo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 6.0.1/1 e 6.0.1, precedentemente accantonati. Invito i presentatori ad illustrarli.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.1, relativo ad una modifica della legge n. 81 del 1993, si interviene in materia di convocazione dei consigli provinciali: introducendo la figura del presidente del consiglio, qualora lo statuto della provincia non la preveda, si stabilisce che la prima seduta viene convocata dal presidente della provincia eletto dagli elettori; questi pone immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta l'elezione appunto del presidente del consiglio, il quale assume la presidenza dal momento della sua elezione e successivamente convoca e presiede tutte le sedute del consiglio provinciale.

LOMBARDI-CERRI. Diamo per illustrato l'emendamento 6.0.1/1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 6.0.1/1.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole a entrambi gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame del seguente emendamento volto a modificare il titolo del decreto-legge:

*Aggiungere al titolo le seguenti parole:* «e delle giunte e di consigli comunali e provinciali».

Tit.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta di coordinamento presentata dal relatore.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario. In relazione all'approvazione dell'emendamento 2.1, sostituire le parole:* «dopo il comma 2» *con le altre:* «dopo il comma 1» *e dopo le parole:* «il procedimento di cui al comma

2» *inserire le seguenti:* «dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

*In relazione all'approvazione dell'emendamento 2.100 e dell'emendamento 2.1, sostituire le parole:* «dopo il comma 2» *con le altre:* «dopo il comma 1».

1. IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di coordinamento del relatore.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto.

Molto probabilmente avrei votato a favore di questo provvedimento, anche perchè alcuni emendamenti sono stati da noi approvati, ma debbo sottolineare che stiamo legiferando in un modo del tutto particolare. Infatti, ci si mette l'anima in pace modificando il titolo del provvedimento al nostro esame; è sufficiente questa operazione per passare oltre l'approvazione dell'articolo 6, che tratta tutt'altra materia rispetto all'impianto originario del provvedimento. Questo provvedimento passerà alla storia come quello che aumenta il numero degli assessori nelle amministrazioni locali - questa è la realtà -, mentre era nato per regolare problemi del personale degli enti locali.

Certamente, il problema del migliore funzionamento degli enti locali esiste, ma come ha detto poc'anzi il collega Marchetti si tratta di una questione così ampia che avrebbe meritato una lunga riflessione e un'attenzione diversa da quella che noi stiamo prestando in questo momento ad una questione tanto importante e rilevante.

Per tali ragioni, non esprimo da parte del gruppo Forza Italia un voto favorevole, bensì un voto di astensione.

MARCHETTI. *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, se avessi la possibilità di avere il sostegno di un numero adeguato di colleghi, chiederei la verifica del nu-

mero legale; mi pare di non averlo, e quindi sono rammaricato di non poter avanzare tale richiesta.

A costo di essere ripetitivo, vorrei che restasse a verbale che noi avremmo votato volentieri nel testo attuale l'intero provvedimento, purchè venissero stralciati l'articolo 6 e i conseguenti emendamenti ad esso presentati, che hanno un po' imposto la modifica del titolo. Abbiamo fatto un capolavoro: ora c'è corrispondenza - come dicono le disposizioni di legge vigenti - tra titolo e contenuto del decreto-legge. A questo punto, è il Parlamento ad aver emanato il decreto-legge!

Credo veramente che non sia una pagina esaltante quella che chiudiamo, senza voler enfatizzare troppo la questione. Aggiungo solo che vi è veramente «strumentalismo» nell'affrontare talune questioni; sarebbe meglio se esso fosse usato con più cautela. Effettivamente mi auguro che questo affrettato modo di procedere non pregiudichi la possibilità di porre mano successivamente alla riforma della legge n. 142 del 1990, per la parte concernente la materia elettorale relativa a comuni e province, una riforma che l'esperienza in atto rende indubbiamente necessaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

**Disegno di legge (1765) fatto proprio da Gruppo parlamentare**

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, a nome del Presidente del Gruppo Lega Nord comunico che il disegno di legge n. 1765, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori, presentato alla Presidenza il 25 maggio 1995, recante: «Norme per il recupero del danno derivante dai reati contro la pubblica amministrazione», viene fatto proprio dal nostro Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione, senatore Serra, ai fini delle conseguenze di ordine regolamentare derivanti dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

**Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annuncio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 maggio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici (1720) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonchè autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar (1712) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

III. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e disciplina transitoria della sua attività (1770) *(Voto con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1771) *(Voto con la presenza del numero legale).*

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti. (1646)

2. RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

ALLE ORE 16

Mozioni sui problemi della giustizia.

La seduta è tolta (*ore 14,15*).

---

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

## *Allegato alla seduta n. 172*

### Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 19 maggio 1995, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 4 maggio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Remo Gaspari, nella sua qualità di Ministro della funzione pubblica *pro-tempore*;

con decreto in data 15 maggio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro-tempore*.

Con lettere in data 24 maggio 1995, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 28 aprile 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore*;

con decreto in data 2 maggio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Emilio Colombo, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*.

### Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione

In data 25 maggio 1995, il senatore Ellero è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; in pari data, il senatore Boso, dimissionario, cessa di appartenervi.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 29 maggio 1995, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C.63-198-678-1490. - Deputati SCALIA; CALZOLAIO ed altri; DELLA VALLE e BERTUCCI; BENETTO RAVETTO ed altri. - «Legge quadro sull'inquinamento acustico» (1777) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 26 maggio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GERMANA. - «Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari e di assegni di conto corrente» (1768);

PALOMBI, BRICCARELLO e SILIQUINI. - «Prevenzione e tutela degli infortuni domestici» (1769).

In data 29 maggio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, ALBERICI, DANIELE GALDI, SCIVOLETTO, ANGELONI e BETTONI BRANDANI. - «Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione» (1772);

LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO e PREVOSTO. - «Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero» (1773);

CUSUMANO. - «Trasformazione dell'Istituto musicale "Arturo Toscanini" della provincia di Agrigento in conservatorio di musica» (1774);

FABRIS. - «Nuove norme sulla dotazione di armi della Polizia di Stato» (1775);

BUCCIERO, MACERATINI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, CASILLO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI e XIUMÈ. - «Legge-quadro per il riordino del settore del trasporto pubblico locale» (1776).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

SPECCHIA. - «Istituzione del difensore civico per l'ambiente» (1778).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 26 maggio 1995, il senatore Giovanelli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1585.

In data 29 maggio 1995, il senatore Bucciarelli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1764.

Il senatore Brugnettini ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1464.

I senatori Xiumè e Podestà hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1765.

**Disegni di legge, assegnazione**

In data 29 maggio 1995, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

«Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile» *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti)* (1740) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

In data 29 maggio 1995, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività» (1770), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei la-

vori pubblici e dell'edilizia privata» (1771), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

CAPONE ed altri. - «Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» (1684), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

NATALI ed altri. - «Nuova disciplina dei fabbricati rurali» (1693), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

GEI. - «Delega al Governo per l'adeguamento del trattamento pensionistico dei mutilati e degli invalidi di guerra» (1674), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ALBERICI ed altri. - «Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia» (488), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

SPECCHIA. - «Nuove norme per la disoccupazione giovanile» (1725), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

ZACCAGNA ed altri. - «Proroga delle prestazioni idrotermali» (1698), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

## Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 28 maggio 1995 il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» (1553) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di

cose per conto di terzi, nonchè in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» (1577) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

**Governo, trasmissione di documenti**

Con lettere in data 23 maggio 1995, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sanremo (Imperia), Barni (Como), Domaso (Como), Carinaro (Caserta), Monastir (Cagliari), Neviano (Lecce), Fiuggi (Frosinone).

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 25 maggio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'anno 1994, unitamente al rapporto annuale redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo (*Doc.* LXIX, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 maggio 1995, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 27 aprile 1995.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 maggio 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Sentenza n. 192 del 18 maggio 1995 (*Doc.* VII, n. 72).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

**Corte dei conti,**
**trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.), per l'esercizio 1993 (*Doc.* XV, *n.* 52).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Mozioni**

ELLERO, ROSSO, ARMANI, BINAGHI, DELL'UOMO, CAPPELLI, MASIERO, GANDINI, PODESTÀ, GUGLIERI. - Il Senato,

*preso atto dello stato di grave crisi che attraversa la giustizia penale e civile determinando profondo disagio negli operatori del settore e creando nei cittadini una sostanziale sfiducia e l'immagine di una amministrazione inefficiente;*

considerati gli echi di stampa relativi al contrasto di opinioni sull'operato del *pool* dei magistrati di Milano;

ritenuto che resta merito storico indiscutibile di quei magistrati l'aver iniziato le azioni di contrasto verso tutte le forme di illegalità e malversazione che avevano avvelenato la vita politica della nazione;

*considerato altresì che è necessario continuare l'azione per la trasparenza dei pubblici poteri e che detta azione deve svolgersi nel rispetto della legalità e soprattutto nel rispetto della libertà personale e dei diritti inalienabili della difesa;*

considerato che in questa visione sia l'esercizio dell'azione penale che dell'azione disciplinare non possono costituire affermazione preventiva di responsabilità nei confronti di chicchessia;

ritenuto infine il primato dell'azione giudiziaria sull'azione di Governo, con conseguente improponibilità anche da un punto di vista costituzionale dell'invito all'Esecutivo mirante a confondere ciò che appartiene alla collegialità del potere esecutivo stesso e ciò che attiene alle esclusive funzioni del Ministro di grazia e giustizia,

invita il Governo ad operare per assicurare un regolare svolgimento dell'amministrazione della giustizia, al di fuori di ogni interferenza politica soggettiva, garantendo la rapida celebrazione dei processi e l'accertamento conseguenziale delle responsabilità degli indagati, impegnando a tal fine ogni possibile risorsa del bilancio dello Stato e ripristinando un clima di fiducia e di serenità nel più rigoroso rispetto delle leggi e dei rapporti fra i poteri e gli organi dello Stato.

(1-00088)

CONTESTABILE, LA LOGGIA, PREVITI, GARATTI, ZACCAGNA, TERRACINI, D'ALÌ, CAPUTO. - Il Senato,

preso atto delle dichiarazioni rese in Aula dal Ministro di grazia e giustizia e delle successive pretestuose polemiche;

considerato:

che la facoltà di promuovere l'azione disciplinare è riservata al Ministro, in esclusiva, dall'articolo 107, comma 2, della Costituzione;

che essa facoltà è sottratta perciò al generale principio di collegialità che informa gli atti del Governo;

che il potere di disporre ispezioni presso gli uffici giudiziari discende necessariamente al Ministro dalla facoltà di promuovere l'azione disciplinare: il primo è necessaria premessa logica ed operativa della seconda, talchè si può ritenere esso potere di ispezione costituzionalmente garantito;

che esso potere di disporre ispezioni discende parimenti dall'articolo 13 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, «Guarentigie della magistratura», che affida al Ministro l'alta sorveglianza sui magistrati, e dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, «Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie»;

che le ispezioni ministeriali trovano altresì diretta fonte normativa ordinaria e forma organizzativa nella legge 12 agosto 1962, n. 1311, «Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia», modificata dalla legge 6 ottobre 1988, n. 432,

invita il Ministro di grazia e giustizia:

ad esercitare il potere di ispezione, in osservanza delle leggi sopra richiamate, secondo le modalità sin qui seguite, in assoluta autonomia, autonomia costituzionalmente garantita perfino nei confronti del Parlamento;

a valutare l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che, con inopportune «esternazioni», generano un calo di prestigio per la magistratura tutta;

ad esercitare l'azione disciplinare, previa raccolta di tutti gli elementi utili, nei confronti di magistrati eventualmente responsabili delle innumerevoli e scandalose «fughe di notizie» a proposito di procedimenti penali pendenti;

a vigilare perchè la doverosa azione di contrasto nei confronti della delinquenza organizzata non appaia, alla pubblica opinione, strumentalizzata per fini politici, generando così una caduta di tensione nel paese proprio nella lotta alla criminalità organizzata.

(1-00089)

BELLONI, PALOMBI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, SILIQUINI. - Il Senato,

considerate le reazioni e le critiche che hanno fatto seguito alle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli concernenti le proprie iniziative assunte nei riguardi di alcune procure della Repubblica, osserva:

che rientra nelle prerogative costituzionali del Ministro Guardasigilli la facoltà di disporre ispezioni presso gli uffici giudiziari, indipendentemente da sollecitazioni interne ed esterne;

che rientra altresì nelle prerogative istituzionali del predetto Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati (articolo 107, comma 2, della Costituzione);

che l'esercizio di tale facoltà sfugge alla competenza collegiale del Governo, nonchè al controllo parlamentare, essendo connotata da assoluta indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato;

che sia l'iniziativa ispettiva che quella disciplinare non implicano presunzioni, ovvero giudizi di colpevolezza;

che, al contrario, esse sono a salvaguardia dell'indipendenza e del prestigio della magistratura;

rileva inoltre:

che le ragioni che hanno indotto il Ministro Guardasigilli alle note iniziative non possono, per quanto precede, essere oggetto di sindacato da parte di chicchessia e certamente non da parte del Parlamento, senza che, in caso contrario, si verifichi un pericoloso ed anticostituzionale conflitto tra poteri dello Stato;

che, oltretutto, ove tale sindacato fosse operato, vi sarebbe il grave pericolo della enfatizzazione dell'iniziativa, nonchè di una sua inaccettabile strumentalizzazione;

che proprio la delicatezza dell'iniziativa ministeriale, espressione di una facoltà costituzionalmente protetta, richiede che le forze politiche ed il Parlamento si pongano in una posizione di doveroso rispetto;

che, ad ogni modo, l'opera ed i risultati raggiunti dalla magistratura italiana in questi ultimi anni, specie per quanto riguarda la lotta a Tangentopoli, meritano il plauso e del Parlamento e dell'intera collettività nazionale, avendo contribuito tra l'altro al ripristino di una legalità violata e a restituire dignità ad un intero popolo;

che l'attuale polemica, innescatasi all'indomani delle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli sopra ricordate, ha messo comunque nuovamente a nudo una conflittualità mai sopita, nonchè le gravi disfunzioni della nostra giustizia sia in campo civile che penale e amministrativo, a causa delle croniche carenze di mezzi, uomini e strutture che da sempre attendono i rimedi del caso;

che di tale grave malessere della giustizia sono ulteriori sintomi eclatanti e preoccupanti le proteste attualmente in atto dell'avvocatura civile e penale, con astensione dalle udienze che data ormai da oltre un mese e che si protrarrà per molto tempo ancora;

che tra i vari problemi messi in evidenza dall'avvocatura di non poco momento appare quello del giudice di pace;

invita il Governo:

a proseguire nella intrapresa strada del più assoluto rispetto dell'autonomia del Ministro Guardasigilli;

ad adottare, nel più breve tempo possibile, tutti i provvedimenti invocati da magistrati, avvocati, forze politiche e cittadini per porre rimedio alle gravi disfunzioni della giustizia civile, penale e amministrativa, utilizzando, a tal fine, tutte le risorse diponibili e, in occasione della prossima legge finanziaria, portando l'impegno di spesa per tale settore quanto meno al 2 per cento delle spese complessive previste dal bilancio dello Stato.

(1-00090)

**Interrogazioni**

D'ALÌ, SPISANI, LA LOGGIA, ZACCAGNA, FIEROTTI, BUCCI, TERRACINI, ZANETTI, GARATTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che i termini del condono previdenziale sono stati prorogati al 31 maggio 1995;

che quest'ulteriore proroga sta a dimostrare come sia stato necessario concedere altro tempo per consentire alle aziende ed ai datori di lavoro di regolarizzare le posizioni contributive;

che la validità dello strumento utilizzato è riconosciuta dal gran numero di domande presentate che peraltro testimoniano le difficoltà che per rimanere in regola le aziende hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni a causa delle difficilissime condizioni economiche generali;

constatato che uno dei principali motivi che comunque hanno ritardato una completa sanatoria è dato dalla complessità ed onerosità delle procedure di regolarizzazione delle posizioni contributive;

rilevato come una rimodulazione più organica della sanatoria darebbe risultati estremamente positivi definendo la copertura previdenziale di molti lavoratori e al tempo stesso migliorando i conti dell'INPS in un momento alquanto delicato per la vita dell'istituto medesimo;

considerato che la predisposizione da parte del Governo del progetto di riordino generale del sistema pensionistico con la probabile revisione delle quote contributive presuppone l'opportunità che il quadro dentro il quale dovrà andare ad agire la nuova riforma previdenziale debba essere ben definito e per quanto possibile non lasciare strascichi e contenziosi aperti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno prevedere una proroga più ampia dei termini, orientativamente fino a giungere alla entrata in vigore della riforma pensionistica, ed una maggiore rateizzazione - come già chiesto in un ordine del giorno approvato in sede di esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1995 - tale da consentire alle piccole e medie aziende, che in questa fase stanno sostenendo la nostra economia, di adempiere ai propri obblighi senza arrestare o pesantemente danneggiare il processo di investimenti necessari al pieno rilancio delle proprie attività e quindi dell'occupazione.

(3-00678)

PERIN. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che lo Stato italiano impegna lo 0,7 per cento del proprio bilancio in favore delle strutture del Ministero degli affari esteri;

che il Ministero degli affari esteri sostiene il funzionamento di uffici consolari in numero eccessivo rispetto sia alla presenza della comunità italiana sia alla realtà economica locale;

che l'attuale scenario internazionale induce l'Italia a sviluppare relazioni con i popoli e i governi amici, aperte ai flussi finanziari, turistici, commerciali e politico-economici al fine di migliorare la propria economia;

che l'esigenza di migliorare il servizio consolare, razionalizzando la rete consolare e l'organizzazione interna degli uffici consolari per renderne più funzionale la struttura, è ormai improrogabile;

che la maggior parte delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero sono sprovviste di un sistema informatico che permetta sia uno svolgimento più celere delle procedure amministrative, sia un collegamento in tempo reale con il Ministero degli affari esteri e con le altre rappresentanze diplomatiche;

che gli uffici consolari all'estero sono mal distribuiti se si pensa:

che in Svizzera sono stati accreditati 22 uffici consolari, mentre in Germania (che presenta un'estensione territoriale 8 volte più grande della Svizzera), paese di svolta economica, gli uffici consolari attivati sono in numero di 12;

che in Francia ne esistono 9, alcuni dei quali sono dislocati in piccole città; in particolare è curioso il mantenimento di due consolati, l'uno a Grenoble e l'altro a Chambery; queste due città distano l'una dall'altra appena 40 chilometri e l'esigenza di antenne italiane sembra essere giustificata dalla presenza a Grenoble di una comunità italiana di 18.000 pensionati, mentre a Chambery ve ne sarebbero 14.000;

che in Inghilterra non vi sono nè antenne, nè uffici di promozione della cultura ed economia italiana nelle aree economiche britanniche più importanti;

che in Cina gli uffici consolari sono in numero esiguo;

che l'incremento di uffici consolari, in un paese come la Cina che rappresenta uno dei poli di sviluppo economico che continuerà a crescere nel prossimo avvenire e che sta attirando un numero sempre maggiore di aziende italiane, migliorerebbe la nostra immagine, nonchè la presenza istituzionale italiana;

che in molte repubbliche sia dell'ex Unione Sovietica sia dell'Asia centrale e della regione del Caucaso si elude la necessità di attivare delle sedi consolari che premierebbero il contributo che l'Italia ha dato, nell'ambito della comunità internazionale, per la ricerca di una stabilità politica delle aree sopra menzionate, nonchè la facilitazione, sul piano economico, alla promozione di specifiche iniziative italiane volte a sviluppare le relazioni e gli scambi commerciali; in queste nuove realtà la nostra diplomazia arriva quasi sempre per ultima rispetto ai francesi, inglesi, tedeschi, americani e giapponesi;

che il Ministero degli affari esteri avrebbe ventilato la decisione di chiudere la nostra rappresentanza diplomatica nel Qatar; ciò significherebbe non tenere conto dell'esperienza europea che suggerisce di favorire le relazioni di amicizia e di cooperazione con tutti i paesi che presentano stabilità economica, sociale e politica, come nel caso del Qatar, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di costruire insieme a loro la pace globale, avviando nelle aree instabili dei paesi arabi, continuamente in lotta per il predominio della propria religione e delle proprie tradizioni, dialoghi costruttivi che consentano di superare le divergenze che sfociano quasi sempre in atti di estremismo,

l'interrogante chiede di sapere:

a quali criteri programmatici e politici si ispiri il Ministro in indirizzo nell'attivazione degli uffici consolari all'estero;

se non ritenga opportuno avviare un dibattito che consenta di modificare le antiche modalità di presenza istituzionale italiana all'estero e considerare che gli uffici consolari dovrebbero essere delle strutture amministrative di supporto alle iniziative commerciali dei no-

stri imprenditori per il miglioramento del tessuto economico del nostro paese, piuttosto che dei trampolini di lancio per la carriera diplomatica di taluni funzionari appartenenti a determinate *lobby*;

con quali criteri sia stata realizzata l'attuale rete consolare;

come si preveda di razionalizzarla e svilupparla.

(3-00679)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TRIPODI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'interno.* - Premesso che molti sindaci dei comuni italiani sono costretti a bloccare il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per pubblici esercizi a causa della mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287 del 1991, relativa all'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, l'interrogante chiede di sapere le ragioni che abbiano determinato l'inadempienza ministeriale in merito al mancato varo del citato regolamento e quali iniziative saranno prese per mettere gli amministratori locali in condizioni di poter soddisfare le istanze dei cittadini.

(4-04520)

LA RUSSA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che l'emittente Radio Amica FM 92.5, avente regolare concessione ministeriale, subisce gravi interferenze nella propria zona d'utenza di Milano da altra emittente, tale Radio Serena 33 FM 92.450 di Busto Arsizio, disattivata dal Ministero circa un anno fa in quanto mancante di concessione e riattivata in seguito ad un ricorso al TAR, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ripristinare il regolare ed efficace funzionamento di Radio Amica FM 92.5 e fare cessare la grave situazione interferenziale di Radio Serena, anche in relazione al vigente orientamento del Ministero verso le emittenti sprovviste di concessione.

(4-04521)

PERUZZA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella provincia di Venezia sono state avanzate numerose richieste di classi a tempo pieno per l'anno scolastico 1995-1996;

che il provveditorato agli studi di Venezia avrebbe, inizialmente, fornito precise garanzie verbali ai direttori didattici quanto alla concreta possibilità di formazione delle suddette classi;

che solo da pochi giorni il provveditorato agli studi ha comunicato, senza spiegazioni, la mancata concessione di ben 13 classi di tempo pieno (su 16 richieste);

che da anni le amministrazioni locali stanziano consistenti fondi di bilancio per sostenere tale importante esperienza didattica;

che alcune migliaia di genitori, appresa la notizia, hanno firmato una petizione per una deroga sul numero di classi a tempo pieno e per la revisione della legge n. 148 del 1990,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile intervenire subito per fornire una deroga alle concessioni di classi a tempo pieno

per la provincia di Venezia in ragione delle grandi e giustificate aspettative del mondo scolastico veneziano;

se il Ministro non ritenga, contestualmente, di avviare una attenta riflessione sui risultati della applicazione rigida della legge n. 148 del 1990, assumendo tutte le iniziative conseguenti.

(4-04522)

MANIERI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha autorizzato, in attesa di una legge-quadro in materia di edilizia scolastica, la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, a carico dello Stato, a favore dei comuni, delle province e delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, da destinarsi per due terzi alla realizzazione di opere urgenti di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità e per un terzo ad interventi di completamento e di riconversione;

che l'attuazione del programma, nonostante il suo carattere di urgenza e di indilazionabilità, è caratterizzata da gravi difficoltà e grandi ritardi, come evidenziato dal fatto che l'entità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è molto inferiore all'ammontare complessivamente disponibile;

che in ragione dei ritardi registrati si è resa necessaria la introduzione della facoltà di apportare modifiche ai programmi, definiti dalle amministrazioni locali, e quindi approvati, al fine di adeguarli al mutamento delle esigenze, come esposto dal decreto-legge n. 55 del 1995, reiterato dal decreto-legge n. 140 del 1995;

che i poteri sostitutivi, previsti nell'articolo 1 della citata legge n. 430 del 1991, al fine di sopperire all'inerzia delle regioni e degli enti locali nella definizione dei programmi, nella effettuazione delle richieste di finanziamento e nell'affidamento delle opere, non risulta siano stati esercitati, nè sono valsi a rendere più rapide le procedure di attuazione se e vero che il regolare inizio del futuro anno scolastico è in molte realtà, specie del Mezzogiorno, messo a rischio per le condizioni di inagibilità di molte strutture scolastiche che costringeranno a chiudere persino scuole attualmente funzionanti e, quindi, a ridurre addirittura ulteriormente il già scarso patrimonio di aule disponibili,

si chiede di conoscere:

quali ostacoli abbiano rallentato in modo grave l'attuazione degli interventi volti ad assicurare la sicurezza, l'igiene e l'agibilità degli edifici scolastici;

quali norme, di carattere amministrativo e legislativo, il Governo intenda adottare per sopperire a tale intollerabile stato di cose che danneggia sia la popolazione scolastica, sia le imprese e i lavoratori operanti nel settore edile;

se non si ritenga necessario procedere al varo di una legge-quadro che rappresenti un punto di riferimento certo di tutte le politiche per l'edilizia scolastica ponendo termine all'attuale situazione di frammentazione e di dispersione degli interventi e dei finanziamenti tra un gran numero di norme.

(4-04523)

CORASANITI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, a norma degli articoli 20 e seguenti del decreto ministeriale 6 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990), «i sistemi di telecomunicazioni, sia di tipo nuovo sia derivanti da modifiche sostanziali o innovative di quelli esistenti o di parti caratterizzanti gli stessi, impiegati nella rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (articolo 20), «il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni seguirà l'applicazione del piano e la graduale evoluzione della rete dalla situazione attuale a quella futura indicata nel piano stesso» (articolo 21), «il presente piano dovrà essere sottoposto a revisione almeno ogni cinque anni, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il piano revisionato o singole modifiche sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» (articolo 22);

che la realizzazione di una sistema di cablatura in fibra ottica è condizione necessaria per lo sviluppo di una rete di diffusione sonora e televisiva via cavo;

che lo sviluppo ed il rilancio occupazionale del paese, ed in particolare del Mezzogiorno, sono strettamente collegati alla realizzazione di programmi di investimento nel settore strategico delle telecomunicazioni;

che ritardi nella realizzazione di adeguati programmi di investimento rischiano di aggravare una situazione già pericolosamente compromessa sotto il profilo occupazionale e dello sviluppo imprenditoriale,

si chiede di conoscere la situazione attuale ed il piano di evoluzione con relativi investimenti previsti sia della rete pubblica di telecomunicazioni, sia dei sistemi di telecomunicazioni – tanto di tipo nuovo quanto derivanti da modifiche sostanziali o innovative di quelli esistenti o di parti caratterizzanti gli stessi, impiegati nella rete pubblica di telecomunicazioni – sia del sistema di cablatura della rete pubblica di telecomunicazioni, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alla Calabria.

(4-04524)

MARTELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che il «Corriere della sera» del giorno 27 maggio 1995 a pagina 19 riportava la notizia secondo cui il presidente della Telecom Italia, nel tentativo di riequilibrare il tariffario, avrebbe presentato al Ministro una richiesta di variazioni, nel senso che verrebbero abbassate le tariffe internazionali ed interurbane accompagnate da un aumento delle tariffe urbane e del canone, in modo da mantenere invariati i ricavi complessivi;

considerato:

che, come si può facilmente evincere dal progetto suesposto, le variazioni andranno solo a favorire le società e tutte quelle strutture che per attività professionale comunicano telefonicamente con l'estero, mentre si colpirà di nuovo tutta la cittadinanza italiana che del telefono fa un uso familiare e comunque non lucrativo;

che la Federconsumatori nota anche che l'incidenza delle telefonate internazionali degli utenti domestici è pressochè nulla mentre la Telecom chiede in sostanza un alleggerimento della bolletta per le imprese ed un appesantimento di quella delle famiglie in termini calcolati complessivamente attorno ai 2.000 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle poste ritenga giusto avallare la richiesta del presidente della Telecom a tutto discapito della popolazione e considerando anche che «la Telecom ha chiuso il bilancio 1994 con un forte attivo e che tali aumenti avrebbero effetti inflazionistici».

(4-04525)

MARTELLI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che alcuni settimanali e quotidiani di questi giorni («L'Espresso» e «Il Giornale» del 28 maggio 1995) riportano la notizia secondo la quale in Cina verrebbero espiantati organi destinati a trapianto da salme di persone appena giustiziate;

considerato:

che in Cina esiste la pena di morte per reati anche lievi come il furto di una bicicletta e si prevede l'allargamento del ventaglio dei crimini passibili di esecuzione capitale;

che nei paesi occidentali tale pratica desta solo raccapriccio e indignazione anche nelle persone che, come lo scrivente, auspicherebbero la pena di morte per reati efferatissimi quali il rapimento di bambini,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'Italia debba ancora intrattenere rapporti con un paese che, almeno da questo punto di vista, dimostra una inciviltà senza pari, anche in considerazione del fatto che tali organi espiantati ai condannati vengono poi introdotti in un turpe commercio interno ed estero.

(4-04526)

MARTELLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che il quotidiano «Il Corriere della sera» del giorno 27 maggio 1995 a pagina 39 riportava la notizia secondo la quale «le barche con bandiera italiana di oltre 24 metri di lunghezza non possono più essere noleggiate, nè nelle nostre acque nè all'estero. Quelle con bandiera di altri paesi possono frequentare i porti italiani, ma devono imbarcare e sbarcare i passeggeri oltre confine»;

considerato:

che il noleggio delle barche è una forma di turismo in considerevole ascesa che ha nelle nostre acque le maggiori possibilità di sviluppo;

che in Costa Azzurra i grandi *yacht* garantiscono 16.500 posti di lavoro e che altrettanto potrebbe verificarsi in Italia;

constatato:

che nell'ambito della regolamentazione del noleggio delle barche in realtà non esiste una norma che vieti il noleggio di imbarcazioni superiori a 24 metri, bensì ci si è semplicemente dimenticati di regolamentare l'attività;

che il Ministero dei trasporti e della navigazione precisa che, non essendoci regole, non si possono effettuare noleggi, mentre in pratica tutto è lasciato alla discrezione delle capitanerie di porto che in parte sono tolleranti e in parte no,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa il Ministro in indirizzo pensi di tale incompleta regolamentazione rispetto a questa nuova forma di turismo e che cosa intenda fare nell'immediato futuro;

se non ritenga che questa nuova forma di turismo vada incentivata e non ostacolata, potendo essa rappresentare una buona fonte di entrata economica per un paese come il nostro, anche per adeguarsi agli altri paesi europei che, compresa l'importanza, stanno cercando di regolamentare in tempi brevi il noleggio delle barche da diporto.

(4-04527)

LORENZI, ROBUSTI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che mercoledì 29 e giovedì 30 marzo 1995 l'intero territorio della provincia di Cuneo è stato gravemente danneggiato da un forte abbassamento di temperatura mattutina con conseguenze gravissime per il gelo arrecato ai frutteti in fiore che in questa provincia interessano vastissime zone;

che i danni sopracitati raggiungono spesso l'80 per cento dell'intero prodotto presunto e, pertanto, meritano a rimedio di ciò di essere supportati dalla possibilità di assicurare le produzioni frutticole danneggiate da tale avversità;

che tempestivamente la situazione è stata segnalata alla regione Piemonte dalle associazioni di categoria e dei produttori e - per quanto consta agli scriventi - è stata avviata la pratica relativa alla concessione delle provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992 alla regione Piemonte stessa;

che la regione Piemonte in proposito aveva pure chiesto al Ministero in indirizzo l'autorizzazione per tale assicurabilità senza peraltro ricevere alcuna risposta,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per poter rimediare a quanto sopra lamentato e, di conseguenza, rassicurare i produttori interessati concedendo, almeno per il futuro, l'invocata assicurabilità prevista dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

(4-04528)

LORENZI, ROBUSTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che devono ancora essere rimborsati dallo SCAU i contributi previdenziali dell'anno 1985 e successivi, indebitamente pagati, a seguito di avvenute variazioni, da coltivatori diretti della provincia di Cuneo, nonchè i contributi del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinchè gli interessati possano ottenere il sollecito rimborso.

(4-04529)

MARTELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la giunta regionale della Sardegna aveva elaborato ed approvato criteri oggettivi per la valutazione di candidati alla direzione delle nuove aziende sanitarie locali e che l'assessore alla sanità aveva stilato una conseguente graduatoria;

che tale graduatoria fu causa di così aspre e confuse polemiche da far sorgere all'interno della giunta e della stessa maggioranza voci inquietanti circa interferenze di interessi e poteri occulti;

che la magistratura di Cagliari è stata chiamata ad occuparsi della vicenda;

che, non essendo riuscita a comporre i contrasti interni ed a nominare i direttori generali nei termini prescritti, la giunta regionale ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni;

che successivamente il presidente dimissionario ha provveduto arbitrariamente, fuori dai termini di legge, a nominare i commissari provvisori delle aziende sanitarie locali;

che il giorno successivo il Governo, fino ad allora inspiegabilmente esitante, ha nominato commissario *ad acta* il professor Luigi Ciarlo, docente di diritto costituzionale e preside della facoltà di giurisprudenza all'Università di Cagliari, vanificando così le nomine arbitrarie e strumentali del presidente dimissionario;

che le strutture sanitarie sarde sono in questo momento in una situazione di totale confusione,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo, contraddicendo una prassi consolidata che in casi analoghi prevede la nomina di alti funzionari del Ministero competente, abbia preferito una persona del tutto estranea al mondo della sanità e per di più legata al presidente ed alla giunta dimissionaria da rapporti di consulenza;

se pertanto, e considerando l'estrema delicatezza del contesto generale, non si ritenga di dover sostituire il professor Ciarlo con un commissario più competente e più autonomo, eliminando il paradosso per cui il presidente e la giunta dimissionari vengono sostituiti da un loro collaboratore dipendente per il compimento di atti che essi stessi non sono stati capaci di compiere;

se, in via subordinata, non si ritenga di dover impartire istruzioni quanto mai rigorose e vincolanti al commissario onde assicurare la formazione di graduatorie esclusivamente basate sui titoli, sulla competenza e sul merito, fugando definitivamente l'ombra del malcostume politico che ha gravato sull'intera vicenda.

(4-04530)

BRUGNETTINI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la frazione di Villafontana (Verona) è suddivisa in tre zone appartenenti rispettivamente ai comuni di Bovolone, Isola della Scala ed Oppeano;

che nel luglio 1991 veniva presentata da parte di alcuni consiglieri regionali una proposta di *referendum* sulla riunificazione della frazione sotto un solo comune (Bovolone);

che, richiesti del parere da parte della regione Veneto, i comuni di Isola della Scala e di Oppeano deliberavano parere negativo; ciononostante la regione indiceva il *referendum* consultivo per il giorno 5 febbraio 1995 ammettendo al voto oltre agli abitanti della frazione anche quelli dell'intero comune di Bovolone ed escludendo quelli degli altri due comuni;

che il 27 gennaio 1995 il TAR del Veneto respingeva i ricorsi avverso il *referendum* presentati dai comuni di Isola della Scala e di Oppeano;

che l'esito del *referendum* limitatamente alla popolazione di Villafontana appartenente al comune di Isola della Scala dava il seguente risultato: il 76 per cento della popolazione esprimeva voto contrario all'annessione al comune di Bovolone;

che, nonostante il risultato suddetto, la regione veneta approvava con legge regionale n. 37 del 21 aprile 1995 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala ed Oppeano accorpando la frazione di Villafontana al comune di Bovolone;

che la legge regionale veneta n. 25 del 24 dicembre 1992, articolo 6, comma 5, modificata dall'articolo 4 della legge regionale veneta n. 61 del 30 settembre 1994, recita: «i risultati dei *referendum* sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata»; nel caso in oggetto non è stato tenuto in alcuna considerazione l'esito del *referendum* limitatamente alla parte «isolana» di Villafontana;

che la legge regionale veneta n. 25 del 1992, articolo 5, comma 3, e articolo 12, lettera *a)*, con riguardo all'eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e difetto di motivazione e all'eccesso di potere per carenza del requisito di identità territoriale, viene violata in quanto il territorio della frazione di Villafontana compreso nel comune di Isola della Scala - che si pretende di aggregare al comune di Bovolone - è privo dei caratteri di «identità propria» previsti dalla norma, infatti tutta la parte di terreno agricolo che si vuole aggregare al comune di Bovolone (ben 5 chilometri quadrati):

si trova ad ovest del naturale confine costituito dal fiume Menago;

è stata per centinaia di anni di proprietà del comune di Isola della Scala (località Campolongo);

costituiva all'epoca della Repubblica veneta un vicariato a se stante e diverso da Villafontana;

rientra nella parrocchia di Tarmassia (frazione di Isola della Scala) anzichè di Villafontana;

rientra nel collegio elettorale di Tarmassia anzichè di Villafontana;

che la legge regionale veneta n. 25 del 1992, articolo 8, comma 3, prevede che vengano stabilite le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale, con particolare riguardo agli aspetti patrimoniali conseguenti al distacco del territorio dal comune di Isola della Scala; nella legge regionale n. 37 del 21 aprile 1995 non viene invece stabilita nessuna direttiva in tal senso;

che esiste infine notevole contrasto tra la relazione del presidente della prima commissione consiliare che ha espresso parere favorevole all'aggregazione dell'abitato di Villafontana ed il provvedimento legislativo che prevede invece l'aggregazione del territorio; tale grave indeterminatezza è palese nella mappa allegata al quesito referendario,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga legittima una legge regionale che consente (ricorrendo a soluzioni «furbesche») la partecipazione al *referendum* consultivo solo agli abitanti di un comune (in questo caso il maggiore beneficiario), escludendo quelli degli altri comuni interessati alla modifica territoriale;

se, nella quantificazione del territorio di Isola della Scala interessato dalla modifica regionale, così vasta ed al di fuori di ogni logica geo-

grafica e storica (da chilometri quadrati 0,63, effettivamente legati alla frazione, a chilometri quadrati 5) ma mirata a permettere la partecipazione al *referendum* anche degli abitanti del comune di Bovolone (e questo allo scopo di garantire il risultato positivo del *referendum*), non si ravvisino comportamenti assimilabili ad ipotesi di reato (parte del territorio della frazione diventerà da area agricola area industriale);

se la procedura adottata sia stata corretta;

se non si ritenga che sia opportuno un provvedimento che possa in qualche modo rimediare alla palese ingiustizia che è stata perpetrata nei confronti del comune di Isola della Scala e degli abitanti di Villafontana facenti capo al comune anzidetto.

(4-04531)

LORENZI, ROBUSTI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che per le varie macchine e attrezzature agricole fisse, portate o semoventi iscritte all'UMA (Utenti motori agricoli) con motori che utilizzano carburante agevolato è fatto obbligo di esporre una targhetta metallica triangolare rilasciata dallo stesso UMA;

tenuto conto che da mesi l'ufficio UMA di Cuneo e, da quanto risulta agli scriventi, tutti gli uffici provinciali del Piemonte sono sprovvisti di dette targhe per cui gli utenti non possono ottenere l'iscrizione dei loro motori e quindi non possono prelevare il carburante agevolato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinchè gli enti e le ditte incaricate della predisposizione e della distribuzione delle targhe possano sollecitamente provvedere alle richieste delle utenze, tenuto conto che l'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte ha inoltrato tempestiva richiesta delle targhe fin dal febbraio scorso e, successivamente, ha effettuato vari solleciti.

Da informazioni assunte non risulta che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, incaricata della predisposizione delle targhe che, a sua volta, ha trasferito l'ordine alla ditta Grifoni Innocenti di Firenze, abbia finora provveduto a consegnare il materiale richiesto al servizio UMA dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte.

(4-04532)

ROBUSTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che si riproduce di seguito lettera dell'assessore dottoressa Nadia Antonini della giunta regionale dell'Umbria rivolta ai parlamentari avente per oggetto «Abrogazione articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142»:

«Come è noto il regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992 ha definitivamente abrogato il regolamento CEE n. 2040/86 del 30 giugno 1986 che istituiva un prelievo di corresponsabilità sui cereali a carico dei produttori.

Nell'ambito della legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) erano stabilite le sanzioni a carico dei soggetti che violano le norme in materia di prelievo di corresponsabilità (articolo 63, successivamente modificato dall'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

L'organo cui a livello regionale è stato affidato il controllo della applicazione delle norme sul prelievo ha notificato a numerose aziende acquirenti verbali di accertamento di violazioni amministrative relative alle suddette norme. L'entità delle sanzioni generalmente appare essere consistente e certamente sproporzionata rispetto all'entità del danno subito dalla Unione europea, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di infrazioni formali (invii tardivi delle comunicazioni e dei relativi allegati) e non già di tentativi di appropriazione illecita di denaro pubblico.

Molte delle aziende presenti sul territorio stanno attraversando una difficile situazione congiunturale, aggravata dalla non sempre chiara percezione delle procedure burocratiche, per cui lo scopo precipuo della pubblica amministrazione deve essere quello di venire incontro al tessuto produttivo che, in Umbria, è prevalentemente agricolo.

Siamo a conoscenza di una proposta di legge presentata il 4 dicembre 1992 per iniziativa del deputato Torchio, volta ad abrogare il suddetto articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, proposta che, purtroppo, non ha avuto esito positivo.

In considerazione di quanto sopra ci sentiamo in dovere di sottolineare alla S.V. la gravità della situazione, sicuri di poter contare su un sollecito interessamento volto all'abrogazione dell'articolo 63 della legge n. 428 del 1990 e ad un provvedimento di sanatoria nei confronti di quei soggetti che, pur avendo rispettato il dettato della norma, sono incorsi in semplici errori formali»;

che il problema investe tutta l'Italia e sta determinando, anzichè la riscossione delle penali, una ingente massa di ricorsi al giudice di pace;

che si tratta spesso di contenziosi formali già accantonati nella sostanza dalle regioni,

si chiede di sapere se il Governo intenda prendere una posizione precisa in merito.

(4-04533)

ALÒ. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che in data 14 febbraio 1995, in occasione della conferenza sui servizi e lo sviluppo del porto di Gallipoli (Lecce) organizzata dalla amministrazione comunale, il rappresentante delle Ferrovie sud-est, avvocato Fiorillo, assunse l'impegno per la realizzazione di un servizio di metropolitana di superficie nella città di Gallipoli e di un tronco ferroviario per servire la zona portuale;

che in data 20 aprile 1995, alla presenza del commissario di Governo delle Ferrovie sud-est, è stata inaugurata la prima fermata della metropolitana di superficie che collega il porto con la stazione ferroviaria,

si chiede di sapere per quali ragioni siano stati interrotti i lavori per la realizzazione definitiva del progetto e quando questi saranno ripresi.

(4-04534)

ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro, ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che l'Istituto nazionale di statistica (Istat), presieduto dal professor Alberto Zuliani, in data 8 agosto 1994 ha affidato l'esecuzione dei la-

vori di rifacimento interno della stanza del direttore generale, ubicata al primo piano della sede centrale in via Cesare Balbo 16, a ditte esterne sia per l'esecuzione dei lavori sia per la loro direzione tecnica;

che il costo dei lavori, compresa la parcella dell'architetto per la direzione tecnica dei lavori (20 milioni), si aggira intorno ai 150 milioni di lire;

che nella pianta organica dell'Istat risultano alle dipendenze un ingegnere civile, 4 muratori, 6 idraulici, 5 elettricisti, 4 pittori e 4 fabbri,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali l'Istat ha ritenuto di effettuare i lavori non coinvolgendo il personale tecnico interno e spendendo una cifra che appare esorbitante;

se risulti che la stanza restaurata fosse già stata oggetto di un recente restauro;

come si concili la spesa disposta dall'Istat con la politica di rigore del Governo e con l'attuale momento congiunturale;

quali provvedimenti si intenda adottare per impedire il ripetersi di simili casi.

(4-04535)

PREIONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi di sostegno del reddito», non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1995;

che il decreto-legge n. 105 del 7 aprile 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, è la quinta versione del decreto-legge sulle misure a sostegno dell'occupazione;

che poche novità sono state introdotte nell'ultima versione del decreto-legge sulle misure a sostegno dell'occupazione; il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno;

che il decreto-legge n. 105 del 1995 che ha reiterato il decreto-legge n. 31 del 1995 mira a differenziare le funzioni dei dipendenti della GEPI e della Insar nell'intento di non disperdere per quei soggetti che avessero esaurito ogni protezione in qualità di dipendenti le capacità organizzative ed occupazionali;

che l'articolo 1, comma 6, di codesto decreto-legge ha stabilito che fino al 31 maggio 1995 ai soggetti che hanno fruito sino al 31 dicembre 1994 dell'indennità di mobilità e che non siano utilizzati in lavori socialmente utili venga corrisposto un sussidio;

in presenza di una incertezza interpretativa da parte della sede INPS di Gravellona Toce in materia di diritto al sussidio per gli ex lavoratori della Pallanza spa (GEPI) che hanno cessato di fruire dell'indennità di mobilità rispettivamente il 31 dicembre 1994 e l'11 febbraio 1995 ed al relativo accredito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda attuare per una sollecita definizione del problema;

quali interventi siano già stati attuati;

quali interventi urgenti si intenda attuare per garantire l'accompagnamento alla persone dei tanti ex lavoratori in mobilità della Pallanza (GEPI), Cartiera Possaccio e Binda.

(4-04536)

MAGLIOZZI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che a Formia (Latina) nel pomeriggio del 1° aprile 1995 un gruppo di circa cinquanta anarchici, provenienti anche da province e regioni diverse, ha occupato, rimuovendo le chiusure esterne, una palazzina facente parte del vecchio stabilimento SALID, sito a Formia, in via Ferrucci;

che per molte ore il sindaco della città ed il dirigente del locale commissariato di polizia di Stato hanno inutilmente tentato di convincere gli occupanti a sgomberare l'immobile, fatiscente per lo stato di abbandono in cui versa da oltre venti anni;

che, in data 10 aprile, il legale rappresentante della società proprietaria del complesso immobiliare ha inoltrato al locale commissariato di pubblica sicurezza formale denuncia contro ignoti, espressamente chiedendo l'intervento delle competenti autorità perchè venisse sollecitamente ristabilita la legalità e, con lo sgombero dell'immobile, evitato il pericolo che incombe su chi lo occupa;

che la presenza degli anarchici ed il disordine che il loro comportamento determina hanno creato e creano grave disagio per gli abitanti del quartiere e per l'intera città;

che, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sono stati compiuti atti vandalici in danno del locale circolo di Alleanza nazionale, con distruzione dell'insegna e tentativo di cementare l'ingresso del circolo;

che non è difficile individuare tra gli anarchici gli autori di tali atti, in considerazione dei simboli e delle scritte offensive tracciati con spray sulle mura del fabbricato;

che la sera del 15 maggio gli stessi anarchici hanno dato vita, nel pieno centro della città, ad una maxi-rissa con giovani del luogo, protrattasi per molte ore e sedata soltanto a seguito dell'intervento della forza pubblica presente in Formia e dei rinforzi richiesti ai paesi vicini;

che lo scontro si è poi spostato nei pressi della palazzina dello stabilimento SALID, dove gli anarchici si sono barricati, lanciando oggetti di vario genere dalle finestre dell'edificio;

che molti giovani hanno riportato ferite, mentre si lamentano danni a numerose autovetture;

che la presenza ed il comportamento degli anarchici creano concreti pericoli per l'ordine pubblico e legittimano il timore che la situazione, già divenuta incontrollabile, degeneri ulteriormente;

che la stampa (si veda «Il Tempo» e «Latina Oggi» del 20 maggio) si è occupata ampiamente del caso;

che, malgrado tali eclatanti avvenimenti e la espressa richiesta formulata dalla proprietà, non risulta effettuato alcun serio e determinante intervento da parte delle autorità a ciò preposte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre indagini e prendere le opportune iniziative del caso, intervenendo urgentemente per il ripristino dell'ordine e della legalità.

(4-04537)

LAVAGNINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che dai dati elaborati dall'Istat alla voce sanità per il 1994 si evince che il 40 per cento delle famiglie paga i farmaci a prezzo intero contro il 32 per cento del 1993 con un maggiore esborso pari a circa 2.000 miliardi;

che il *ticket* è stato pagato dal 39 per cento delle famiglie contro il 33 per cento del 1993;

che ha usufruito dell'esenzione il 18 per cento, mentre l'anno precedente si arrivava al 30 per cento;

che gli accertamenti diagnostici sono diminuiti da 13 a 11 milioni, pagati tuttavia dall'82 per cento degli utenti con un aumento della spesa per le famiglie pari al 64 per cento;

che complessivamente in Italia è aumentata la spesa per la sanità, pur in presenza di una diminuzione del carico sul bilancio dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione dell'aumento complessivo della spesa per le famiglie, che ha raggiunto ormai livelli ragguardevoli, non ritenga di individuare delle linee guida che, differenziando gli interventi pubblici e privati, evitino trattamenti confusi ed iniqui, con gravi carenze in settori importanti e prestazioni del tutto superflue, ed assicurino un livello minimo di assistenza uniforme, con possibilità di interventi integrativi.

(4-04538)

LAVAGNINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che i medici dell'azienda ospedaliera San Camillo di Roma sono in stato di agitazione e annunciano il blocco delle attività ambulatoriali per la prima decade di giugno;

che, a loro dire, è del tutto assente un piano aziendale che stabilisca livelli ed obiettivi;

che nel bilancio della regione Lazio vi sono 360 miliardi fermi dal 1988 e non esiste un piano per utilizzarli;

che i medici denunziano gravi carenze a partire dalla mancanza di garze e cateteri sino al fatto che molte apparecchiature sono da mesi in attesa di riparazione;

che sono stati soppressi alcuni laboratori di analisi ed i servizi di preospedalizzazione;

che nei reparti giunge dalle farmacie solo il 30-40 per cento di quanto ordinato,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che quanto affermato dai medici ha un fondamento;

se non si intenda promuovere un'azione ispettiva nei confronti dell'azienda ospedaliera San Camillo di Roma.

(4-04539)

DELFINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che la direttiva del Consiglio CEE del 19 novembre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1973, n. L335/1) prevede l'adeguamento degli strumenti per pesare, onde accertare il numero massimo delle divisioni;

che tale direttiva è stata recepita dallo Stato membro Italia con decreto ministeriale 25 giugno 1984;

che, di conseguenza, gli uffici metrici competenti impongono agli interessati possessori di tali strumenti di modificare gli apparecchi pesatori per adeguarli ai predetti criteri;

che gli strumenti stessi – dopo l'intervento di modifica e prima di essere nuovamente posti in uso – dovranno essere sottoposti a «verifica prima»;

che è stato, però, accertato che in occasione di tale adeguamento lo strumento passa da una divisione più piccola ad una più grossolana con indiscusso peggioramento della precisione; infatti, si passerebbe dalle attuali divisioni di 2 o 5 chilogrammi alle previste divisioni di 10 chilogrammi per pese a ponte con portata massima fino a 40.000 chilogrammi e alle divisioni di 50 chilogrammi per pesi fissi con portata di oltre 80.000 chilogrammi;

che, pertanto, appare ingiustificabile il precetto di adeguamento, come sopra detto, in quanto si ritiene che la vecchia normativa, al contrario di quella CEE, garantisca meglio gli scambi commerciali;

che la normativa sopracitata dovrebbe trovare, semmai, applicazione per i nuovi strumenti di peso senza costringere i possessori di quelli già in atto ad un inutile adeguamento,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare circa l'opportunità della emanazione di un decreto ministeriale che esenti dall'adeguamento quando lo stesso strumento, effettuati i necessari controlli, garantisca una soglia di sensibilità ben superiore a quella imposta dalla CEE.

(4-04540)

DELFINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le scarse nevicate invernali degli ultimi anni hanno compromesso i bilanci delle imprese che gestiscono gli impianti di risalita;

che particolarmente penalizzate sono state le aziende site in provincia di Cuneo per la totale assenza di neve nello scorso inverno,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per rivedere le norme che regolano la «vita tecnica» degli impianti di risalita e che limitano a trent'anni la vita delle sciovie, quaranta quella delle seggiovie e sessanta quella delle funivie.

Una revisione di dette norme si rivela quanto mai necessaria, oltre che per la illogica diversità della durata della «vita tecnica» a seconda della tipologia degli impianti, per un opportuno adeguamento alle regole in vigore nei vari paesi europei, ove, pur nella dovuta e giusta severità dei controlli tecnici a salvaguardia della incolumità degli utenti, nessuna norma impone, ad esempio, l'abbattimento e la intera sostituzione, dopo un certo numero di anni, dei pilastri in cemento armato o dei tralicci in acciaio massiccio quando tali strutture rispondano ancora, con notevoli margini, alle più severe norme di sicurezza.

(4-04541)

DELFINO. – *Ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che in relazione al provvedimento di defiscalizzazione, peraltro assai limitato, della benzina per usi agricoli, i sog-

getti autorizzati ne hanno iniziato la distribuzione a prezzi estremamente variabili e, comunque, molto elevati, si chiede di conoscere:

a quanto ammonti il carico fiscale e quale potrebbe essere il giusto prezzo della cosiddetta «benzina agricola»;

quali debbano essere le caratteristiche di detto carburante poichè gli utenti, almeno per quanto riguarda la provincia di Cuneo, lamentano difetti di funzionamento e danni ai motori che, a seguito di accertamenti eseguiti da ditte specializzate, risultano conseguenti all'uso della benzina agevolata.

(4-04542)

COSTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non intenda - per le future consultazioni elettorali - promuovere brevi corsi di addestramento per coloro che siano chiamati a ricoprire la delicata e importante carica di presidente di seggio elettorale.

(4-04543)

COSTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non intenda - per le future consultazioni elettorali - promuovere un'iniziativa legislativa volta a privilegiare i giovani disoccupati nelle designazioni a scrutatori di seggio.

(4-04544)

SALVATO, CARCARINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che una martellante campagna di stampa ispirata dalla direzione compartimentale dell'Ente poste tende a scaricare sui lavoratori i disservizi di recapito della corrispondenza verificatisi in questi giorni a Napoli;

che questa condizione di disservizio danneggia migliaia di cittadini napoletani ed è causata da una dissennata politica di gestione aziendale nel mezzo del passaggio da ente economico a società per azioni;

che il processo di privatizzazione così come viene gestito dall'Ente non riesce a valorizzare nè le tecnologie (si veda il caso del CMP-Centro meccanizzato postale) nè le sinergie presenti nel compartimento di Napoli, creando così di fatto le condizioni per aprire quote di mercato alle agenzie private di recapito;

che il compartimento delle poste di Napoli è al di sotto di 1.300 unità del suo organico (su circa 17.000), in altri compartimenti e specificatamente nelle regioni del Nord del paese sono state attivate 5.000 assunzioni a tempo determinato, in una situazione come quella di Napoli di drammatica emergenza occupazionale non si comprende perchè non si attivino assunzioni a tempo determinato;

che il passaggio da ente economico a società per azioni è determinante per il futuro occupazionale delle migliaia di lavoratori delle poste;

che, per assicurare all'intera utenza della Campania un servizio con costi accessibili, le politiche dell'Ente poste di Napoli tendono a scaricare tutte le difficoltà sui lavoratori giungendo anche a comportamenti fortemente lesivi dei loro diritti come ad esempio la criminalizzazione

di quei lavoratori esenti da servizi esterni a seguito di malattie contratte sul lavoro e certificate, nella maggioranza dei casi, dalle USL,

si chiede di sapere:

se si intenda riconsiderare le linee che da ente pubblico porteranno le poste ad essere una società per azioni, in quanto questo processo non salvaguarda l'occupazione e danneggia l'utenza;

se per la specifica situazione del compartimento di Napoli la dirigenza non stia con il suo comportamento pregiudicando la possibilità di rimanere sul mercato del recapito, disperdendo un patrimonio di competenze a favore delle agenzie private già presenti sul territorio campano;

se non si ravveda la necessità di avviare almeno alcune centinaia di assunzioni a tempo determinato per sopperire alla situazione di sottorganico, prevedendo che questa situazione pregiudicherà ancor di più il servizio anche in vista delle vacanze estive;

se non si intenda avviare un'audizione con le rappresentanze sindacali e con la dirigenza del compartimento di Napoli per verificare le ragioni del disservizio, quelle dei lavoratori e dell'utenza.

(4-04545)

BONANSEA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'entrata in vigore delle leggi di riforma del codice di procedura civile e dell'istituto del giudice di pace, prevista rispettivamente per il 30 aprile e per il 2 maggio 1995, hanno indotto l'assemblea generale degli ordini forensi a decidere l'astensione generale dalle udienze civili, amministrative, tributarie e penali fino al 6 maggio 1996;

che la stessa assemblea, nella riunione del 6 maggio, ha deciso a stragrande maggioranza di protrarre lo stato di astensione per altri venti giorni, fino cioè al 27 maggio incluso;

che tale durissima posizione deriva «dall'inesistenza - secondo quanto riportato nella delibera assembleare del 6 maggio - delle condizioni per l'entrata in vigore del giudice di pace e dall'inesistenza dei presupposti per l'entrata in vigore del codice di procedura civile pena il definitivo collasso della giustizia civile con un danno irreparabile per i cittadini, dei cui interessi gli avvocati sono garanti»; in particolare, la stessa delibera definisce il giudice di pace «un dilettante, un incompetente, al quale è ridicolo assegnare compiti di giustizia»;

che inoltre, sempre secondo quanto affermato dall'assemblea degli avvocati, i primi giorni di avvio delle due riforme avrebbero confermato quanto denunciato dall'avvocatura sull'inesistenza delle condizioni minime indispensabili per il loro funzionamento;

che la durezza della posizione della categoria professionale è dimostrata anche dalla richiesta di dimissioni del Sottosegretario per la giustizia Edilberto Ricciardi dalla carica di presidente del Consiglio nazionale forense, in quanto non sarebbe stato capace di far valere gli interessi dell'avvocatura, mentre al Ministro di grazia e giustizia è stata rivolta l'accusa di assoluta insensibilità nei confronti dei problemi della categoria;

che nel corso dell'assemblea gli avvocati che svolgono funzioni onorarie sono stati invitati a dimettersi immediatamente dall'incarico, è stata confermata la volontà di raccogliere le firme per un *referendum*

abrogativo delle leggi sul giudice di pace e sul processo civile, gli ordini professionali sono stati invitati a vigilare sull'astensione dalle udienze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

relazionare al Parlamento in merito alla fondatezza delle considerazioni alla base dell'astensione degli avvocati italiani dall'esercizio della loro professione, con particolare riferimento all'accusa di insensibilità e chiusura rispetto alle posizioni della categoria;

avviare un «tavolo» di discussione, con la partecipazione dei rappresentanti dell'avvocatura e di tutte le forze politiche, per individuare le possibili soluzioni alle problematiche sollevate dall'assemblea degli ordini forensi;

porre in essere ogni atto opportuno per scongiurare il protrarsi dell'astensione che, con l'avvicinarsi della stagione estiva, rischierebbe di paralizzare la giustizia italiana per un lungo periodo.

(4-04546)

BONANSEA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che negli ultimi anni è stato rilevato il grandissimo e gravissimo abuso di false dichiarazioni di menomazioni alla vista, tendente all'acquisizione delle indennità pur non avendone il titolo; tale situazione ha comportato due conseguenze negative: la prima è il ritardo nel rilascio della concessione dei benefici a quanti realmente ne necessitano; la seconda sono i dissesti provocati nel bilancio dello Stato;

che nelle cause civili e penali, pendenti nei tribunali della Repubblica per il risarcimento dei danni inerenti a tale infermità, viene utilizzato quale mezzo inconfutabile di prova un esame medico non invasivo denominato PEV (Percezione encefalica visus), che è garanzia di oggettività e di non manipolazione da parte del paziente;

che la possibilità di condurre una vita sociale e lavorativa normale da parte del menomato della vista comporta inevitabilmente un sacrificio dell'accompagnatore sia sul piano della realizzazione sociale e lavorativa che sul piano economico,

si chiede di sapere:

se la PEV non sia ancora stata utilizzata ad oggi presso le strutture pubbliche nei confronti di coloro che richiedono la concessione derivante dall'invalidità totale o parziale della vista;

se il Governo intenda avvalersi di tale strumento medico-scientifico per la verifica dei titolari dei benefici concessi fino ad oggi;

se il Governo intenda modificare il limite dei 35 milioni di reddito individuale lordo per l'erogazione dell'indennità rapportandolo ad una fascia iniziale di 80 milioni di reddito familiare (tale parametro viene utilizzato per una fascia di soggetti tenuti all'esecuzione del pagamento del *ticket* sui medicinali).

(4-04547)

BONANSEA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che fino al 1991 ha operato nella Valle di Susa una società del gruppo GEPI, la Elcit, la quale produceva negli stabilimenti industriali di Sant'Antonino di Susa televisori e suoi componenti;

che la suddetta società veniva rilevata dalla Sandretto e veniva proposto un piano di riduzione del personale occupato; dopo gli accordi intercorsi tra regione, Ministero, proprietà e sindacati venivano poste in mobilità sessanta donne;

considerato che risulta molto difficile una ricollocazione nel mercato del lavoro vista la non più giovane età ed il basso livello di specializzazione del personale in lista di mobilità;

ritenuto giusto confermare gli accordi presi al momento della collocazione in mobilità, dare una nuova collocazione nel mondo del lavoro e contribuire ad una serenità economica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per la soluzione dei problemi delle donne della ex Elcit nel contesto delle aziende operanti nella Valle di Susa e nelle organizzazioni sindacali.

(4-04548)

BONANSEA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che l'entrata in vigore, il 26 marzo 1995, dell'accordo di Schengen ha comportato, per sette paesi dell'Unione europea, l'eliminazione dei controlli alle frontiere per l'accertamento dell'identità degli stranieri;

che, benchè il nostro Governo abbia sottoscritto l'accordo ed il Parlamento italiano lo abbia da tempo ratificato, l'Italia è stata esclusa dal novero dei paesi ammessi a fruire di questo nuovo sistema di accesso alle frontiere, la cui altissima valenza politica è di totale evidenza;

che il motivo dell'esclusione risiederebbe nella mancata adozione delle misure per la protezione dei dati personali, condizione necessaria per l'adesione al sistema d'informazione doganale ed alla banca dati Europol, benchè i fondi necessari a tale scopo siano stati da tempo stanziati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito l'adozione delle misure richieste per l'inclusione nel nuovo sistema di accesso alle frontiere previsto dall'accordo di Schengen;

se il Governo italiano, ed in particolare il Ministro degli affari esteri, non ritenga opportuno attivarsi, mediante la presentazione di un disegno di legge, per consentire al nostro paese di adempiere, seppure in ritardo, agli impegni assunti in sede comunitaria attraverso la sottoscrizione dell'accordo stesso.

(4-04549)

TABLADINI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che lunedì 29 maggio alle ore 10.45 circa lo scrivente era casualmente sintonizzato sul programma RAI «Radio Zorro», condotto e diretto dal giornalista Oliviero Beha;

che il giornalista sopracitato chiamava in diretta al telefono il consolato italiano di Budapest per avere notizie circa l'arrivo di un minore in Italia a fini di studio;

che un funzionario di detto consolato, tale signora Pasqualotto, «sbatteva il telefono in faccia» a detto giornalista lasciando stupito lo scrivente e - si crede - anche i milioni di italiani che seguivano la trasmissione;

che non si trattava assolutamente di caduta di linea od interruzione, data la precisa volontà di detta signora Pasqualotto, volontà che si evinceva dal contesto della discussione;

che il linguaggio del giornalista Oliviero Beha era del tutto corretto e civile,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di richiamare in Italia la signora Pasqualotto per farle seguire un corso di educazione e civile convivenza;

se, in subordine, non sia il caso di verificare le qualità di detto funzionario ed eventualmente trasferirlo ad altri incarichi;

se, in subordine, non sia il caso di evitare di servirsi dell'opera della signora Pasqualotto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di raccogliere le ormai numerose e continue denunce, fatte da comuni cittadini, circa l'indifferenza e la villania che sembra permeare i nostri consolati e ambasciate;

se non sia il caso di richiedere ai nostri ambasciatori e consoli di ricordare ai funzionari, loro sottoposti, il fine di codeste istituzioni.

(4-04550)

PERIN, PERUZZA, STEFANI, BASTIANETTO, BOSO. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che i voli del mattino in partenza per Roma dall'aeroporto Marco Polo di Venezia sono completi in quasi tutti i giorni della settimana;

che l'importanza della città di Venezia nonchè dell'intera area del nord-est indurrà un traffico sempre crescente sia per l'incremento turistico, sia per la vivacità imprenditoriale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per favorire il potenziamento dei voli Alitalia nelle fasce orarie critiche;

se non ritengano altresì necessario rendere noti i motivi che hanno ritardato la concessione dei necessari finanziamenti, nonchè della lentezza con la quale vengono rilasciate le autorizzazioni per la costruzione delle nuove strutture dell'aeroporto che ha una rilevanza nazionale, tenuto anche conto dell'alto numero di stranieri che sono ora accolti in una struttura precaria ed assolutamente inadeguata che non consente tra l'altro di attuare gli accordi di Schengen.

(4-04551)

PERIN. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle finanze.* - Premesso:

che il Mediocredito centrale ha sospeso i contributi in conto interessi per le operazioni di esportazione nell'ambito della legge n. 227 del 1977;

che se la legge in parola non verrà rifinanziata l'Italia si troverà con un rapporto valutario negativo che inciderà marcatamente sull'*export*;

che tale penalizzazione nei confronti degli esportatori non incentiva le industrie ad esportare per migliorare la produzione, elevare il prodotto interno lordo e creare nuovi posti di lavoro;

che l'*export* italiano sostiene l'occupazione di milioni di persone,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente il rifinanziamento della legge n. 227 del 1977, anche per i motivi sopraindicati;

se non ritengano altresì opportuno attuare provvedimenti che permettano di sopperire alle carenze legate all'*export* tramite il coordinamento di tutte le strutture preposte al commercio con l'estero, in particolare la SACE che, diversamente dalle società omologhe dei paesi dell'Unione europea, non copre i crediti di paesi collocati in aree verso le quali si indirizzano le esportazioni europee, e ciò a discapito degli esportatori italiani e a beneficio degli esportatori di altri paesi europei.

(4-04552)

MANCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che da denuncia presentata dal Comitato promotore dei tre *referendum* per la democrazia del lavoro (articolo 19 della legge n. 300 del 1970 e articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993) al professor Santaniello, Garante per l'editoria, risulta l'estrema difficoltà nella quale si trova la campagna elettorale sui tre *referendum* in materia sindacale, a causa dell'enorme disparità di trattamento da parte dei mezzi di comunicazione e a causa dello scarso e, in qualche caso, inesistente spazio dedicato dalle reti pubbliche e, specialmente, da quelle private ai *referendum* diversi da quelli in materia televisiva;

che il suddetto Comitato ha segnalato al Garante la comunicazione formale ricevuta dalla Fininvest, nella quale si escludeva la partecipazione del Comitato stesso agli spazi televisivi,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno fare quanto in loro potere per eliminare ogni ostacolo ad una corretta applicazione delle disposizioni di legge al fine di garantire ai cittadini italiani una informazione corretta sul merito delle questioni oggetto dei *referendum* dell'11 giugno.

(4-04553)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso che secondo un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 19 maggio 1995 l'onorevole Berlusconi avrebbe più volte fatto visita al Ministro di grazia e giustizia professor Mancuso nello scorso mese di aprile, l'interrogante chiede di sapere se il fatto sia vero o meno e se questo risulti dai rapporti della scorta dell'ex presidente Silvio Berlusconi.

(4-04554)

SPISANI, GARATTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la direzione del comparto ANAS di Bolzano ha disposto improvvisamente il 29 maggio 1995 la chiusura del tratto Limone-Riva del

Garda della strada statale n. 45-*bis* (Gardesana occidentale) dalle ore 21 alle ore 7 fino al 30 giugno 1995;

che la situazione attuale della sicurezza dell'arteria è stata ad avviso degli scriventi esageratamente valutata: interessa sostanzialmente pochi metri di galleria al chilometro 111,600 ove il traffico potrebbe eventualmente essere regolato a sensi unici alternati anche durante le fasi di intervento;

che il provvedimento inatteso cade nel pieno della stagione turistica con gravi ripercussioni negative sull'organizzazione dell'economia, in particolare di quella legata alle attività alberghiere-commerciali dell'Alto Garda bresciano e trentino;

che la vita economica e sociale di questo territorio è da sempre fortemente condizionata e penalizzata da un'arteria che troppo spesso viene interrotta per caduta di sassi e frane e per la quale si propongono continuamente interventi di nessuna portata risolutiva;

che gli investimenti considerevoli nelle strutture ricettive e l'incessante opera di propaganda di un'immagine di efficienza e di qualità vengono mortificati da questi frequentissimi provvedimenti che hanno l'effetto di impedire fisicamente ai turisti l'accesso ad una delle zone più belle ed attrezzate del territorio nazionale,

gli interroganti, espressione politica della zona bresciana e trentina alto-gardesana, chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere in maniera definitiva la questione della transitabilità in ogni periodo dell'anno della strada statale n. 45-*bis* e, in subordine, nell'intento di ridurre almeno in parte i danni causati alla stagione turistica in corso, se non si ritenga di consentire l'apertura della strada nelle notti di venerdì, sabato e domenica al fine di agevolare i cambi settimanali di clientela.

(4-04555)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-00678, dei senatori D'Alì ed altri, sull'opportunità di un'ulteriore proroga dei termini del condono previdenziale.